

174 DIC 2006



IMMEDIATA ESECUTIVITA'

N. 111 del registro deliberazioni

# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 12 DICEMBRE 2006

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (N. 11 SENTENZE) -  
PROVVEDIMENTI.-**

L'anno duemilasei addi dodici del mese di dicembre alle ore 16,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, Telegramma prot. n. 12509 del 07.12.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 8 - 13 - 16 - 17 - 18

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori VALENTINO, GRIMALDI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Dott. Pasquale GRIMALDI, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto la lettera A) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere CRETA, per cui i Consiglieri presenti sono 20.

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri DE CIANNI, BOZZI, BARRICELLA, CAPOCEFALO, BOSCO, NAPOLITANO, DI MARIA sia con riflessioni e considerazioni in ordine all'esecuzione delle sentenze di condanna, sia con sollecitazioni in ordine agli interventi sulle strade. Fornisce le necessarie delucidazioni l'Avv. CATALANO, Dirigente del Settore Avvocatura dell'Ente. Preannunciano voto contrario i Consiglieri BARRICELLA, DE CIANNI, mentre tutti gli altri Consiglieri intervenuti al dibattito preannunciano voto favorevole. In particolare, il Consigliere DI MARIA motiva il voto favorevole sulla considerazione che nel caso di specie trattasi di sentenze a cui bisogna dare esecuzione e che l'accertamento delle responsabilità che hanno determinato i ricorsi non attengono a questa sede.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera B).

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione presenti e votanti 20 Consiglieri, contrari 2 (BARRICELLA - DE CIANNI), favorevoli 18, la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione, contrari 2 (BARRICELLA - DE CIANNI), favorevoli 18.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs.18 agosto 2000 n..267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto la lettera A).

## DELIBERA

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 202.946,04 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1).
2. Di far gravare la somma complessiva di € 202.946,04 sul Cap. 12924 del Bilancio 2006.
3. Di autorizzare i Dirigenti dei Settori per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c."
5. Di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 92 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO  
IL MESSO 14 DIC. 2006  
[Signature]

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sebastiano DIOLLO)  
[Signature]

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 DIC. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 4 GEN. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 4 GEN. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 5 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giancarlo IANNELLA)  
[Signature]

Copia per

- X PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- X SETTORE SEP-SI \_\_\_\_\_ il 9643 prot. n. \_\_\_\_\_
- X SETTORE AVVOCATURA \_\_\_\_\_ il 12-06 prot. n. \_\_\_\_\_
- X SETTORE FINANZA \_\_\_\_\_ il 18 prot. n. \_\_\_\_\_
- X Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

ESCE. 78  
8.1.07



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
Settore Edilizia e Patrimonio

→ Al Segretario Generale  
Dott. Gianclaudio Iannella  
SEDE

Al Presidente della  
IV Commissione Consiliare  
per il tramite del  
Segretario della Commissione  
Sig. Fortunato Capocasale  
SEDE

Prot. n. 9806 /SEP del 4 DIC. 2006

**OGGETTO: Trasmissione proposta delibera di Consiglio Provinciale – Debiti fuori bilancio –  
Provvedimenti.**

Si trasmette in allegato, per esame e parere della competente commissione consiliare, proposta di deliberazione avente per oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio (n° 11 sentenze – Provvedimenti).

IL DIRIGENTE SEP  
(ing. Valentino Melillo)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Novembre 2006.

Ditta Formato Erminia

ALL. "A1"

Capitale € 2.766,80

Interessi legali sulla somma di €. 2.766,80

Data iniziale: 04/01/1989

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 2.766,80	anni 17 mesi 10	€ 2.823,08

Totale interessi legali da corrispondere € 2.823,08

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva e CTU e spse successive) € 6.114,70

Totale spese € 6.114,70

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi) € 5.589,88

Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali ) € 6.114,70

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 11.704,58

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)

Al A2 ✓



### Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 03-01-1989

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : € . 2.766,80 pari a L. 5.357.272

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)


Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
04-01-1989	15-12-1990	5 %	711	€ . 2.766,80	€ . 269,48
16-12-1990	31-12-1996	10 %	2208	€ . 2.766,80	€ . 1.673,72
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€ . 2.766,80	€ . 276,68
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€ . 2.766,80	€ . 138,53
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ . 2.766,80	€ . 96,84
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€ . 2.766,80	€ . 166,01
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€ . 2.766,80	€ . 201,82

Totale interessi : € . 2.823,08 pari a L. 5.466.252

Capitale+interessi : € . 5.589,88 pari a L. 10.823.524

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



 **Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
 Vorrei poterli predisporre in automatico

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Sadba Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## AVVOCATURA PROVINCIALE

Al A3v

PROT. N. 8532

Benevento 20 OTT. 2006

→  
cpc Al Dirigente Settore Patrimonio  
Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente:

1. Formato Erminia c/ Prov. Bn- sentenza 1447/06 Tribunale di Benevento. - al risarcimento dei danni per € 2.766,80 vanno calcolati i soli interessi legali dalla data dall'accadimento del danno (04/1/1989) all'attualità. Le spese di condanna sono pari a complessivi € 4614,70 comprensive spese anche di C.T.U. di cui € 47,25 per cpa e €481,95 per IVA oltre spese successive-
2. Caporaso Luigia c/ Prov. Bn - Sentenza G.d.P. Montesarchio n. 270/06 Le somme dovute per sorta capitale per-danni sono pari a € 1.100,00 oltre interessi legali, dalla domanda. Le spese legali sono pari a € 788,50 comprensive di IVA, e cpa. oltre spese successive


Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Ing. Penelope*  
*calcolo urgente imposte di sentenze*  
*da con necessari x delibera c.p. di riconoscimento*  
*debiti F.B. (Priorità in quanto va inserito*  
*nella 1a seduta civile di c.p.) in uno ad altre sentenze*

*V. Catalano*



SENTENZA CIVILE N. 1114/06

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

COPIA  
AVV. ANTONIO ACETO  
Patrocinato  
Via Roma, 51  
82000 Benevento  
Via F.lli...  
S. S. ...  
P. ...

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., passata in decisione il 04/04/2006, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima di bene immobile, vertente:

TRA: **Formato Erminia**, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Aceto, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Telese Terme alla Via Roma n. 53, come da mandato versato in atti

Attrice

E: **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Mario D' Agostino, nel cui studio ha eletto domicilio in Benevento alla Via M. Foschini n. 5, come da mandato versato in atti

Convenuta

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti all' udienza del 04/04/2006 hanno concluso per l' accoglimento ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali, successivamente depositando la comparsa conclusionale e le repliche, ai sensi dell' art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' attrice con atto di citazione notificato alla convenuta il 04/01/1989 la chiamavano dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito all' occupazione dei propri fondi siti in Ceppaloni alla località Taverna di Rotolo, rip. in catasto al fol. 13 p.lla 452,

SENT. 1114/06  
R.G. 88/1989  
Cron. 857/06 S  
Rep. 1739/06

Oggetto:  
Risarcimento danni

PROVINCIA DI BENEVENTO  
16 OTT. 2006  
D. Lepore

Patronomico/Esp. Informati

Settore Avvocatura  
Prot. n. 2625  
Del 18-10-06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0026146 Data 17/10/2006  
Oggetto SENTENZA FORMATO ERMINIA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

nonché al pagamento delle spese processuali. Deduceva che l'occupazione del suo fondo era avvenuta per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88. Deduceva che la convenuta aveva completato la costruzione dell'opera pubblica, determinandosi così la irreversibile trasformazione del fondo, ma non aveva corrisposto alla attrice quanto a lei spettante per la perdita della proprietà del terreno, per la perdita delle coltivazioni arboree che si trovavano nel soprasuolo, come da verbale dello stato di consistenza redatto dai tecnici della convenuta, nonché ogni altra indennità spettante all'attrice, salvo un acconto a lei versato, al quale non era poi seguito il saldo. Deduceva di non avere eseguito la cessione volontaria del proprio fondo, perché la procedura espropriativa era iniziata in data 11/7/1979 con l'emissione da parte del Sindaco di Ceppaloni del decreto di occupazione temporanea di urgenza per cinque anni del fondo in questione, mentre la presa di possesso dello stesso era avvenuta il 02/09/1979, mentre a suo dire non era stato mai emesso il decreto definitivo di esproprio, nonostante la scadenza del termine di occupazione legittima in data 02/09/1984. Deduceva che l'opera pubblica era stata ultimata il 06/05/1981 e quindi in tale data si era perfezionata la occupazione acquisitiva del fondo de quo in favore della P.A., a seguito della così detta "accessione invertita". Deduceva che vi era giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che statuiva la nullità della cessione volontaria del fondo, avvenuta dopo l'acquisto del bene per accessione invertita, come nel caso in esame poiché l'attrice aveva accettato l'indennità e riasferito il bene in data 18/04/1985, ovvero quando non era più proprietaria dell'immobile. Deduceva che i danni subiti andavano quantificati



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the left margin of the document.

in relazione alla originaria occupazione del fondo pari a mq. 2.300 e non in virtù della minore estensione occupata dall' opera pubblica al momento del suo completamento, infatti tutte le coltivazioni arboree furono eliminate dall' intera estensione occupata; inoltre contestava la valutazione eseguita dal CTU che a suo dire non aveva tenuto conto della reale destinazione del suolo e del suo reale valore di mercato, riferito al 1981. Concludeva perciò per l' accoglimento della domanda con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, da determinarsi in corso di causa ed alla refusione delle spese processuali.

Si costituiva il convenuto ente provinciale, che contestava le avverse deduzioni, eccepandone l' infondatezza, perché a suo dire le particelle indicate dall' attrice nell' atto introduttivo del giudizio non erano ricomprese nel piano particellare di esproprio, per cui l' occupazione stessa era avvenuta solo di fatto, per una estensione del tutto insignificante e di molto inferiore a quella indicata dal CTU. Eccepiva che la somma di lire 264.545 era stata corrisposta all' attrice perché comproprietaria, unitamente ad altri, di altre particelle di terreno e non per quelle in oggetto. Eccepiva infine la prescrizione dell' obbligazione risarcitoria per il decorso del termine quinquennale a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica, comportante la c.d. "accessione invertita" del bene al patrimonio dell' ente provinciale. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell' attrice alla refusione delle spese processuali.

Si instaurava regolare contraddittorio. Veniva depositata la documentazione richiamata dalle parti. Veniva esperita una C.T.U.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie emerge che il Sindaco del Comune di Ceppaloni con decreto del 11/7/1979 ordinava la occupazione temporanea di urgenza del fondo dell' attrice per cinque anni, onde eseguire i lavori di sistemazione della strada provinciale che collegava la frazione Maccabei con la SS 88. L' immissione in possesso avvenne il 02/09/1979 con la redazione dello stato di consistenza. I lavori di realizzazione dell' opera pubblica furono completati il 06/05/1981 come risulta incontestato tra le parti. Il ctu ing. Luigi Letizia ha accertato che l' area, facente parte del fondo dell' attrice, effettivamente occupata per la realizzazione dell' opera pubblica è di mq. 413 circa, mentre la p.lla 452 risultava di complessivi mq. 1.680, quindi con una superficie residua di circa mq. 1.268. Da questi fatti il giudicante trae il convincimento che la domanda è fondata e può essere accolta, infatti è incontestato tra le parti che la convenuta per i lavori di sistemazione della strada provinciale che collega la località Maccabei alla S.S.88 ha occupato una parte del fondo dell' attrice, che in virtù dei rilievi tecnici eseguiti risulta di complessivi mq. 413 circa. Le somme spettanti all' attrice risultano pari ad euro 1.878,30 a ristoro del valore del terreno espropriato, rapportato all' anno 1981; pari ad euro 782,63 a ristoro del danno connesso ai mancati redditi del terreno nel periodo di occupazione legittima; pari ad euro 90,38 per la perdita dei frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo; pari ad euro 15,49 per lo sgombrò del materiale pietroso dal fondo residuo, come accertato dal CTU ing. Letizia nella sua perizia di ufficio del 23/05/1997 che il giudicante condivide e fa propria. Non può essere accolta la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, perché l' azione intrapresa dall' attrice è iniziata il 04/01/1989 con la notifica dell' atto di citazione, mentre, seppure i lavori di realizzazione





dell' opera pubblica risultano essere stati completati il 06/05/1981, la  
accessione acquisitiva del fondo al patrimonio della convenuta va fatta risalire  
alla data del 01/09/1984, coincidente con la data di scadenza del termine di  
occupazione legittima, per cui solo da tale data può farsi decorrere il termine  
quinquennale di prescrizione dell' azione, che perciò non risulta maturato. Del  
resto l' attrice non avrebbe potuto agire in giudizio nelle more del periodo di  
occupazione legittima, senza incorrere nella dichiarazione di improcedibilità  
dell' azione. La occupazione del fondo dell' attrice va dichiarata illegittima,  
perché l' ente espropriante, non ha completato il procedimento ablatorio, per  
cui l' occupazione è divenuta illegittima in data 02/09/1984, allo scadere del  
quinquennio stabilito dal Sindaco di Ceppaloni per l' occupazione temporanea  
di urgenza. Sulle somme liquidate in favore dell' attrice maturano gli interessi  
dalla data della domanda fino al saldo effettivo, trattandosi di azione di  
risarcimento del danno derivante da fatto illecito, commesso dalla P.A. in  
danno dell' attrice. Per il principio della soccombenza le spese processuali  
sostenute dall' attrice vanno poste a carico della convenuta. La sentenza va  
dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
Formato Erminia nei confronti di Amministrazione Provinciale di  
Benevento ed iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., rigettata ogni contraria  
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie la domanda e dichiarata illegittima la occupazione del fondo  
dell' attrice da parte del convenuto ente provinciale, lo condanna al  
pagamento in favore di Formato Erminia della somma complessiva di euro



2.766,80 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi a far data dalla domanda fino al saldo effettivo

2) condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell' attrice, che liquida in euro 3.823,00 di cui euro 1.723,00 per spese (compreso costo CTU), euro 900,00 per diritti ed euro 1.200,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA se dovuti, con distrazione in favore dell' avv. Antonio Aceto, anticipatario per dichiarazione resa

3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

Benevento 25 agosto 2006

Il GOA dott.ssa Marina Capone



TRIBUNALE APPELLO DI BENEVENTO  
25/08/2006  
P.A.C.O.  
S.I.S.T.A.  
P.A.C.O.  
S.I.S.T.A.

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 9 OTT. 2006

EL CANCELLIERE





La presente copia è conforme alla copia

esecutiva rilasciata in data 9 OTT. 2006

all'adv. Antonio Aceto sulle proteste

Benevento, 9 OTT. 2006





ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALI  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Nov. 2006.

Ditta Di Vizio Michele e Innocenza

ALL.

Capitale € 12.479,59

Interessi legali sulla somma di €. 12.479,59

Data iniziale: 05/12/1996

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 12.479,59	anni 9 mesi 11 e giorni 25	€ 4.057,58

Totale interessi legali da corrispondere € 4.057,58

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva e CTU oltre spese successive) € 9.726,75


Totale spese € 9.726,75

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi) € 16.537,17


Totale da corrispondere all'Avvocato  
(spese legali) € 9.726,75

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 26.263,92

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)



IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)



IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Novembre 2006.

Ditta Caporaso Luigia

ALL. "C1"

Capitale € 1.100,00

Interessi legali sulla somma di €. 1.100,00

Data iniziale: 28/09/2005

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 1.100,00	anni 1 mesi 2 e giorni 2	€ 32,32

Totale interessi legali da corrispondere € 32,32

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
epa, iva e spese successive ) € 1.288,50


Totale spese € 1.288,50

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi ) € 1.132,32


Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali ) € 1.288,50

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 2.420,82

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)



IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano )



IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo )



All

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 27-09-2005

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : €. 1.100,00 pari a L. 2.129.897

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
28-09-2005	30-11-2006	2,5 %	429	€. 1.100,00	€. 32,32

Totale interessi : €. 32,32 pari a L. 62.584

Capitale+interessi : €. 1.132,32 pari a L. 2.192.481

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **StuDoc** Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 0  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)





# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

Alle 3

PROT. N. 8532

Benevento 20 OTT. 2006

→  
Al Dirigente Settore Patrimonio  
epe Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente:

1. Formato Erminia c/ Prov. Bn- sentenza 1447/06 Tribunale di Benevento. - al risarcimento dei danni per € 2.766,80 vanno calcolati i soli interessi legali dalla data dall'accadimento del danno (04/1/1989) all'attualità. Le spese di condanna sono pari a complessivi € 4614,70 comprensive spese anche di C.T.U. di cui € 47,25 per cpa e € 481,95 per IVA oltre spese successive-
2. Caporaso Luigia c/ Prov. Bn - Sentenza G.d.P. Montesarchio n. 270/06 Le somme dovute per sorta capitale per danni sono pari a € 1.100,00 oltre interessi legali, dalla domanda. Le spese legali sono pari a € 788,50 comprensive di IVA e cpa. oltre spese successive


Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti


IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Ing. Penelope*  
*calcolo urgente interessi di sentenze*  
*da som. necessari x delibera C.P. di riconoscimento*  
*debiti F.B. (Priorità in quanto va inserito*  
*nella 1ª seduta civile di C.P.) in un'ad. altre sentenze*

*V. Catalano*



Avv. ANTONELLA SAVIGNANO  
Piazza Tagliatelle, 11 - Tel./Fax 0824 833242  
82016 MONTESARCHIO (BN)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 2 OTT. 2006

N. 290/05 R.G.  
N. 290/06 SENT.  
N. 1 D.I.  
N. 564/06 COND.  
N. 1 REP.

*my* → *Luigi Subroto*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Montesarchio, Avv. Emilio Abate, ha  
pronunziato, all'udienza dell'8.5.2006, la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta al n. 290 del R.G. 2005, avente ad oggetto "  
Risarcimento danni per allagamento" - riservata a sentenza  
l'8.5.2006.



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0025113 Data 03/10/2006

Oggetto SENTENZA CAUSA N° 290 DE

R.G. 2005, TRA CAPORASO

Dest. Avvocatura Settore; [...]

TRA

CAPORASO LUGIA, elettivamente domiciliata in  
Montesarchio, alla Piazza Tagliatelle, n. 11, presso lo studio  
dell'Avv. Antonella Savignano, che la rappresenta e difende, in  
virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t.,  
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Vincenzo Catalano e  
Candido Volpe, giusta mandata a margine dell'atto di citazione  
notificato, ed elettivamente domiciliata in Benevento, presso  
l'Avvocatura Provinciale di Benevento, alla Via Calandra..


Giudice Provinciale

Prodotto da *Volpe*  
Dati *Volpe*

CONVENUTA

**Conclusioni** : All'odierna udienza le parti concludono, rispettivamente, per la conferma e per il rigetto della domanda.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione, ritualmente notificato, per l'udienza di comparizione del 28.9.2005, Caporaso Luigia, conveniva in giudizio la Provincia di Benevento, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, per l'allagamento e il dilavamento verificatosi all'interno della sua proprietà, causato dalla mancanza di opere di manutenzione e di regimazione delle acque meteoriche da parte della Provincia di Benevento, quale Ente proprietario della strada.

Esponè l'attrice che, è proprietaria di un immobile, sito in Montesarchio alla Contrada Monaca, adiacente alla Via Vitulanese, e che il giorno 3.3.2005, dopo una modesta precipitazione atmosferica, a causa dell'inesistenza delle cunette e della mancanza di qualsiasi recente opera di manutenzione stradale, da detta via Provinciale, si sono riversate all'interno della sua proprietà detriti ed acqua piovana, che hanno reso impraticabile e inaccessibile, per diversi giorni l'immobile, in cui viene svolta attività di ristorazione. Evidenzia, poi, l'attrice che, in conseguenze e per effetto dell'accaduto, l'immobile subiva ingenti danni per una spesa di € 2.500,00 come da perizia tecnica redatta dal geom. Carmelo Dello Iacovó.

Fa rilevare, infine, che la richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata all'Amministrazione Provinciale di Benevento, con

raccomandata a.r. n. 124780053486 del 22.3.2005, non ha sortito alcun effetto, e chiede di accertarsi e dichiararsi che l'allagamento e il conseguente dilavamento verificatesi nella sua proprietà, sono stati causati dalla mancanza di opere di manutenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed oltre al rimborso spese ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge.

All'udienza di prima comparizione del 3.10.2005, si costituiva la convenuta Provincia di Benevento, depositando fascicolo e comparsa alla quale si riportava, contestava la domanda attorea, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Successivamente, su richiesta delle parti, in via istruttoria, venivano ammesse le prove testimoniali, ed a seguito dell'espletamento delle stesse, le parti precisavano le rispettive conclusioni, così come riportate in epigrafe, sulla cui scorta, unitamente alle risultanze processuali, la causa all'udienza dell'8.5.2006, dopo la discussione, veniva trattenuta a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Eccepisce la convenuta Provincia di Benevento la sua estraneità in merito ai fatti contestati.

A sostegno di tale tesi, evidenzia la convenuta Provincia che, lo stabile di proprietà della ricorrente è all'interno di una curva, a valle della S.P., alla località Monaca di Montesarchio, ed è adibito a ristorante, e fa rilevare che, la strada Provinciale è a mezza costa con cunetta a monte, periodicamente regimentata dall'A.P. ed in discreto stato di funzionalità, e banchina a valle, quest'ultima interrotta dall'accesso che conduce allo stabile di proprietà di Caporaso Luigia.

Evidenzia, poi, la convenuta che, le acque superficiali scorrenti sul piano viabile, che ha una pendenza trasversale verso il fabbricato, come prevede la normativa vigente sulla realizzazione delle strade, attraverso la stradina privata si sono riversate nei locali del fabbricato della Caporaso, e fa rilevare che, i danni lamentati, sono stati provocati dalla stessa Caporaso Luigia, che nel realizzare il

passo carrabile e la relativa stradina di accesso al ristorante di sua proprietà, ha eliminato un tratto di banchina stradale, e non ha adottato le opportune misure tecniche atte a regimentare le acque superficiali che, inevitabilmente si sarebbero riversate verso valle. La convenuta Provincia, esclude, pertanto, ogni sua responsabilità, per i danni causati dalle acque, essendo stato modificato lo stato dei luoghi dalla stessa Caporaso.

Tanto premesso, e così delimitato, con l'individuazione del suo punto nodale, lambito della controversia, va subito precisato che la richiesta di risarcimento danni è basata sul rilievo che la proprietà dell'attrice, subì danni, a causa del dilavamento delle acque provenienti dalla sovrastante strada provinciale.

Ora, osservato quanto innanzi, ritiene il Giudicante che la questione determinante e decisiva rimane circoscritta all'accertamento ed alla verifica della causa che ha determinato l'allagamento della proprietà dell'attrice.

Bisogna in definitiva, verificare se vi sono stati allagamenti e dilavamenti al fondo dell'attrice, e se questi dilavamenti sono stati causati dalla mancanza di opere manutentorie, da parte della Provincia di Benevento, quale Ente proprietario della strada provinciale sovrastante, o se invece, le inondazioni, sono dipese dalla realizzazione del passo carrabile e della relativa stradina di accesso al ristorante di proprietà dell'attrice, che ha eliminato un tratto di banchina stradale e non ha adottato le opportune misure tecniche per regimentare le acque superficiali.

L'istruttoria espletata ha fatto emergere che, l'immobile dell'attrice è stato inondato da masse di acqua, fango e pietrisco, determinato dalle inondazioni delle acque meteoriche, provenienti dalla sovrastante Strada Provinciale Vitulanese, che rifluivano nel fondo dell'attrice, causa della mancanza di opere di manutenzione e di regimentazione delle acque piovane, mancanza della cunette e della zanella, di spettanza della Provincia.

Tale circostanza viene confermata dal teste Dello Iacovo Carmelo, il quale dichiara : " Confermo la perizia da me sottoscritta e giurata, allegata al fascicolo di parte attorea e preciso che la Via Vitulanese, precisamente alla Contrada Monaca, è sprovvista di cunetta e zanella, atte a regimentare le acque piovane. Quindi, a seguito di ciò l'acqua non avendo sbocchi, finisce nell'immobile

A1 B2

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 05-12-1996

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : €. 12.479,59 pari a L. 24.163.856

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
06-12-1996	31-12-1996	10 %	26	€. 12.479,59	€. 88,90
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€. 12.479,59	€. 1.247,96
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€. 12.479,59	€. 624,83
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 12.479,59	€. 436,79
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 12.479,59	€. 748,78
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€. 12.479,59	€. 910,33

Totale interessi : €. 4.057,58 pari a L. 7.856.563

Capitale+interessi : €. 16.537,17 pari a L. 32.020.419

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Seitex** Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
Per segnalare disservizi gravi o inviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

# PROVINCIA DI BENEVENTO



## AVVOCATURA PROVINCIALE

*Aug. Buccheri*  
*MP*  
*Vellu*

PROT. N. 6965

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>7798</u>
DEL <u>27 SET. 2006</u>

*uriente*  
*CONTRASCELLO DEL 14/9/06*  
*PER COMUNICAZIONE AL SEGL. FINANZE*  
Benevento 26-9-06

PROT. INTERNO → Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

### LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si trasmettono le sentenze sotto indicate e si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito

1. Coletta Vittorio c/ Prov. Bn- sentenza 1098/06 Tribunale. Bn- al risarcimento dei danni per € 3.942,00 oltre interessi legali dal 14/5/99 Le spese di condanna sono pari a complessivi € 4.004,74 comprensive di IVA e cpa spese di CTU e successive
2. Di Vizio Michele e Di Vizio Maria Innocenza c/ Prov. Bn sentenza n. 489/06 Tribunale di Benevento al risarcimento dei danni per € 12.479,59 oltre interessi legali Le spese di condanna sono pari a complessivi € 8.226,75 comprensive di IVA e CPA e spese di C.T.U

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**  
Avv. Vincenzo Catalano



**SENTENZA CIVILE N.**

483/06 - P.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 483/06

R.G. 1760/96

Cron. 3074/06

Rep. 593/06

Il Giudice

D.ssa Giuliana Giuliano

Ha pronunciato la seguente

C O P I A

**SENTENZA**

Nella causa civile, iscritta al n. 1760/96 R.G., proposta, con atto di citazione del 05.12.96, ritenuta in decisione all'udienza del 10.10.2005;

DA

*Oggetto: Risarcimento danni*

DI VIZIO MICHELE e DI VIZIO MARIA INNOCENZA, elettivamente domiciliati, in Benevento, al Viale Mellusi n. 76, presso lo studio dell'avv. Carlo D'Agostino, che li rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo.

ATTORI

CONTRO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, elettivamente domiciliato, presso la sede dell'ente, in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione, con i poteri di cui alla delibera, immediatamente esecutiva, della G.P. n. 10 del 12.01.2001.

CONVENUTA

Le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 10.10.2005, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, proposto innanzi alla Pretura Circondariale di Benevento, depositato il 05.12.1996, gli istanti, premesso d'essere proprietari di un immobile, sito in Montefalcone Valfortore, al Vico S. Vincenzo n. 21; che, detto immobile, ubicato lungo la predetta strada provinciale, si sviluppava su

*Mi*

tre livelli, dei quali, due fuori terra, ed, il terzo piano cantinato, sottostar all'asse stradale, per una profondità di circa 5,50 metri; che, i vani del piano cantinato mostravano sulle pareti interne rigonfiamenti e rottura d'intonaco nonché ristagni d'acqua sul bordo del pavimento; che, tali danni, erano causati dalla cattiva regimentazione delle acque piovane, defluenti sulla sede strada provinciale, dal cattivo stato di manutenzione dell'asse viario e dall'assoluta mancanza di cunette laterali, per la raccolta e lo smaltimento delle precipitazioni atmosferiche e delle acque di scarico; che, inoltre, a seguito d'accertamento tecnico preventivo, le spese necessarie alle riparazioni, erano state determinate in £. 27.000.000; tanto premesso, gli attori, convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento, affinché fosse condannata al risarcimento dei danni, da loro subiti, nella misura di £. 27.000.000, oltre interessi; con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con comparsa di risposta del 12.03.1997, si costituiva la convenuta, la quale contestava la domanda attrice, deducendo, in particolare, che all'atto del sopralluogo non si era verificato, nonostante le precipitazioni abbondanti, nessun ristagno d'acqua; che, inoltre, il piano viabile si presentava normale ed il marciapiede, con cordolatura d'idonea altezza, non consentiva il deflusso d'acqua verso il fabbricato in questione; che, pertanto, i danni lamentati erano da ascrivere alla vetustà dell'edificio ed alla sua scarsa manutenzione; tanto eccipito e dedotto, la convenuta, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze del giudizio.

A seguito della Legge istitutiva del Giudice Unico e della conseguente soppressione degli Uffici di Pretura, il giudizio era, quindi, trasferito, per competenza, al Tribunale di Benevento.

La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, audizione dei testimoni ed espletamento di C.T.U..

Quindi, all'udienza del 10.10.2005, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori

costituiti, la causa era ritenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Va rilevato che, dagli atti prodotti, e dall'espletata istruttoria, è emersa l'effettiva sussistenza dei danni lamentati dagli attori.

Il CTU, geom. Stefano Nardone, in espletamento dell'incarico ricevuto, ha eseguito, con competenza e diligenza, tutti i rilievi, ritenuti necessari ed opportuni, al fine di verificare la consistenza dei danni, lamentati dalla parte attrice, costituenti già oggetto d'accertamento tecnico preventivo.

Il perito ha, quindi, attestato, così come accertato nella relazione peritale, redatta nella fase d'accertamento tecnico preventivo, depositata in data 17.01.1996, da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta, che, i danni all'edificio di parte attrice, sono stati, effettivamente, causati da infiltrazioni, provenienti dalla sede stradale provinciale, e che, l'immediato ripristino dei luoghi, si è reso necessario, al fine di non compromettere, ulteriormente, la staticità dell'immobile.

Il consulente ha, poi, determinato la spesa, necessaria all'eliminazione dei danni all'immobile, quantificandola in €. 12.479,59, come, più esattamente e dettagliatamente, indicata relazione peritale, da lui redatta, depositata in data 18.03.2004, da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta, poiché eseguita secondo condivisibili criteri di stima.

Per quanto suesposto la domanda attrice va, dunque, accolta.

La condanna alle spese del giudizio, ivi compreso il costo delle C.T.U., consegue alla soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede :



1) Accoglie la domanda proposta, con atto di citazione, depositato il 05.12.1996, da Di Vizio Michele e Di Vizio Maria Innocenza, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., e, per l'effetto;


2) Condanna, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di Di Vizio Michele e Di Vizio Maria Innocenza, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €. 12.479,59, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, come, più esattamente e dettagliatamente indicata, dal C.T.U. geom. Stefano Nardone, nella relazione peritale, da lui redatta, depositata in data 18.03.2004, da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta;

3) Condanna, altresì, la convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate in €. 1986,19, per spese, ivi compreso il costo delle C.T.U., per spese, €. 2.021,00 per diritti ed €. 2511,00, per onorario d'avvocato, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.p.A. come per legge.

BENEVENTO 25.02.2006

IL GIUDICE

d.ssa Giuliana Giuliano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 6 MAR. 2006

Benevento,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Biscotti)



*Am/ny*


TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi  
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 11 SET. 2006

IL CANCELLIERE




La presente copia è conforme alla copia  
esecutiva rilasciata in data 11 SET. 2006

all'Avv. Carlo D'Apostolo

Benevento, 11 SET. 2006

IL CANCELLIERE



Relata di notifica

del mese di settembre, anno 2006

Il giorno

io sottoscritto ufficiale giudiziario, presso il  
Tribunale di Benevento, ho notificato e dato copia  
dell'entrevista sentenza, in piena esecuzione,  
all'annunziatario provinciale di Benevento,  
in persona del Presidente pro-tempore, eletto  
suo domicilio presso il suo procuratore  
costituito in giudizio avv. Vincenzo Rotalaro,  
via Calandra - Benevento; e ho portato con me  
comprendendo a mano di

*D. V. e*

nonché altra copia a mano di avv. Candido  
Solpe

della sig.ra Caporaso Luigia provocando ingenti danni. Preciso che il mio intervento è stato tempestivo, infatti subito dopo l'accaduto mi sono recato sull'immobile della mia cliente. Ricordo che non vi furono piogge eccezionali quando accertai lo stato dei luoghi ".

Ed anche il teste Stallone salvatore conferma le circostanze dichiara : " Ricordo che era il mese di marzo ed io mi trovavo a casa della sig.ra Caporaso e ho avuto modo di vedere fango e detriti che scendevano dalla S.P. verso l'area privata. Riconosco le foto dello stato dei luoghi che mi vengono esibite e mostrate che sono allegate al fascicolo di parte attrice. Ricordo che non aveva piovuto eccessivamente e che la precipitazione era di carattere ordinario. Preciso che non vi erano lavori in corso sulla strada, e ricordo di vedere fango e acqua che scendeva da sopra ".

Le dichiarazioni rese dai testi appaiono precise, puntuali e conferiscono alle stesse la massima credibilità.

La convenuta sostiene, invece, che la S.P. Vitulanese è oggetto di continua manutenzione e si presenta in buono stato di funzionalità.

La convenuta Provincia di Benevento ritiene, pertanto, che la responsabilità dei danni, è da imputare esclusivamente alla realizzazione impropria e priva di ogni accorgimento tecnico della strada privata.

Tale assunto non trova, però, riscontro agli atti di causa, né la convenuta riesce a fornire alcuna prova convincente di quanto sostiene.

La censura appare, pertanto, infondata.

Certamente la strada privata in pendenza, costruita dall'attrice ed il passo carrabile realizzatato per accedere alla sua proprietà hanno contribuito ad aumentare la quantità di acque e detriti che si riversavano, nell'immobile della Caporaso, però, è pur vero che se la S.P. Vitulanese fosse stata fornita di cunetta e zanella, sicuramente le acque avrebbero trovato altri sbocchi.

La convenuta eccepisce, poi, che la strada provinciale è oggetto di costante e periodica manutenzione e si presenta in buono stato di funzionalità.

L'istruttoria espletata ha, invece, evidenziato che la SP Vitulanese, è sprovvista di cunetta.

Nessuna prova convincente ha fornito, però, la convenuta a sostegno della propria tesi.

L'unica prova che la S.P. Vitulanese fosse provvista della cunetta e fosse oggetto di periodica manutenzione, è data dalla testimonianza di Ciarlo Giuseppe, dipendente della provincia, il quale ha dichiarato che la strada provinciale è fornita di cunetta ed è in buono stato di funzionalità.

Tale dichiarazione è, però, contraddetta dalla testimonianza del Geometra Dello Iacovo, che ha potuto constatare direttamente sul posto, subito dopo il sinistro, le modalità e le cause dell'inondazione, il quale afferma che la strada provinciale Vitulanese non ha la zanella.

Da evidenziare, poi, che tale dichiarazione è avvalorata da una perizia tecnica giurata di Dello Iacovo, e da documentazione fotografica.

La convenuta, invece, a sostegno della propria tesi offre soltanto una generica affermazione del teste Ciarlo, non suffragata da alcuna prova documentale, come progettazione della strada, esecuzione dei lavori, documentazione fotografica.

Scarsa rilevanza e modesto valore probatorio assume, pertanto, la dichiarazione del teste Ciarlo, in contrasto con la perizia giurata del tecnico Dello Iacovo, ed asseverata in giudizio del geometra che l'ha redatta.

Scarsa rilevanza assume, poi, il rilievo della convenuta Provincia, quando sostiene che le dichiarazioni fornite dal teste Dello Iacovo non possono costituire fonte probatoria dal momento che si limitano esclusivamente a un giudizio tecnico di natura soggettiva sulla situazione determinatosi. Ritiene il Giudicante che la perizia tecnica redatta dal Geometra Dello Iacovo, e confermata con la prova testimoniale, non costituisce una semplice interpretazione soggettiva e un apprezzamento tecnico, dal momento che in detta perizia è riportato con precisione quello che il tecnico ha constatato direttamente sul luogo, subito dopo l'evento. Nella perizia si legge tra l'altro : " A seguito delle precipitazioni atmosferiche avvenute il giorno 3 marzo c.a., l'immobile della signora Caporaso Luigia è stato letteralmente inondato da masse d'acque, fango pietrisco, ecc. Come si evidenzia dalla foto n. 1, allegata alla presente, la strada Provinciale Vitulanese è priva



di zanelle, quindi sprovvista di qualsiasi opera atta a raccogliere l'acqua piovana per poi versarla negli impluvi naturali. L'assenza delle opere idrauliche di canalizzazione ha consentito il deflusso dell'acqua proveniente dalla strada Vitulanese nel fondo della mia assistita, con il conseguente allagamento del piazzale antistante l'ingresso del ristorante ".

Orbene, in presenza di notizie tanto precise e particolareggiate, suffragate da rilievi fotografici che riproducono lo stato dei luoghi letteralmente inondato da masse di acque, fango, pietrisco, ed in particolare evidenziano che la strada Provinciale Vitulanese è sprovvista di zanelle, non si può non riconoscere valore probatorio ad una testimonianza che rappresenta fatti e non apprezzamenti o valutazioni.

Scarsa importanza assume, poi, la dichiarazione resa dal teste Carlo Giuseppe, quando dichiara che la S.P. Vitulanese " è oggetto di continua manutenzione e si presenta in buono stato di funzionalità ", perché non riesce a chiarire come mai, durante una pioggia non eccezionale, ma di carattere ordinario, tanto fango e detriti, si riversano dalla Strada Provinciale verso la proprietà dell'attrice, come ha dichiarato il teste Stallone Salvatore.

Inconsistenti risultano, infine, gli altri rilievi contestati dalla convenuta, che non possono trovare condivisione, perché non convincenti, in quanto non riescono a chiarire quali siano i presupposti e quali gli elementi concreti che giustificano la non responsabilità della Provincia nella causazione dell'evento che ha determinato i danni, visto che l'istruttoria ha evidenziato che la S.P. Vitulanese è sprovvista di cunetta e di zanella.

Dalle testimonianze rese dai testi Dello Iacovo e Stallone, emerge con estrema chiarezza che i danni all'immobile della Caporaso, sono stati causati dalle acque meteoriche, provenienti dalla S.P. Vitulanese, priva di cunette e di zanella.

Alla luce di tali considerazioni, unitamente all'esame globale e unitario esperito in corso di causa, coinvolgente nell'insieme il comportamento di ciascuna delle parti, consente di ritenere che la pretesa fatta valere da Caporaso Luigia, è supportata da convincenti argomentazioni e prove documentali, idonee e sufficienti, per giustificare l'accoglimento della domanda.

Per le ragioni che precedono, analizzati i singoli dati acquisiti al processo, valutare tutte le circostanze del caso, il Giudicante, accoglie la domanda proposta da Caporaso Luigia, depositata il 28.9.2005.

Sul quantum debeatur, per i danni verificatesi nella proprietà dell'attrice, la perizia redatta, depositata agli atti di causa e confermata dal tecnico, si presenta aderente alla reale consistenza dei danni subiti, come evidenziano anche i rilievi fotografici depositati.

Considerando, però, che manca qualsiasi fatturazione sui lavori, se eseguiti, e che non è certo che la somma occorrente sia quella preventivata dal tecnico, si può, allora, liquidare, equitativamente la somma di € 1.100,00.

Compensa le spese al 50%, e pone a carico della parte soccombente l'altro 50%, che si liquidano come in dispositivo.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.



P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Montesarchio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :

**Accoglie** la domanda proposta da Caporaso Luigia, con atto depositato il 28.9.2005, e per l'effetto **condanna la Provincia di Benevento.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Caporaso Luigia, della somma di € 1.100,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

**Condanna** la Provincia di Benevento, come sopra, al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 600,00, di cui € 100,00 per spese, € 500,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

**Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.**

Montesarchio li 8.5.2006.

Il Giudice di Pace  
Avv. Emilio Abate



UFFICIO DEL GIUDICE DI  
DI MONTESARCHIO

Depositato oggi, il 4 LUGLIO

CANCELLIERE

U.N.F.  
TRIBUNALE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma  
autografa di rinvio a detentore dell'atto A-SAVIGNANO

~~Montesarchio~~ 23 SET. 2006 Funzionamento di Cancelleria

IL CANCELLIERE - Pos. B/A  
VICARIO *[Signature]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTESARCHIO

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che se sono richiesti e  
a chiunque spetti di adattare e esecuziono il presente titolo, ai  
pubblici ministeri di loro assistenza e a tutti gli ufficiali della  
forza pubblica di consegnare quando ne sara richiesto il titolo.

Montesarchio, 23 SET. 2006 Funzionamento di Cancelleria

IL CANCELLIERE - Pos. B/A  
VICARIO *Silvano*

La presente copia e conforme alla copia esecutiva rilasciata in  
data 23 SET. 2006

Nell'avv. ANTONECUS SAVIGNANO

Montesarchio, 23 SET. 2006 Funzionamento di Cancelleria



IL CANCELLIERE - Pos. B/A  
VICARIO *Silvano*

RELAZIONE E NOTIFICA

A richiesta di \_\_\_\_\_  
Io sottoscritto \_\_\_\_\_ Giudice di Pace addetto al Tribunale Ordinario di Benevento  
Sereno Marone di Miria ho notificato il questoratto a \_\_\_\_\_

Amministrazione Provinciale di Benevento  
Piazza Castello - Benevento

mediante \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in pieno raccomandato con avviso di ricevimento  
partente da questo Ufficio locale.

data 29 SET. 2006

MARIA FERRARÒ  
UFF. LE GIUD. B/3  
*Maria Ferraro*

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Novembre 2006.

Ditta Zollo Carmela

ALL. "D1"

Capitale € 2.138,13

Interessi legali sulla somma di €. 2.138,13

Data iniziale: 06/05/1981

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 2.138,13	anni 25 mesi 6 e giorni 24	€ 3.001,44

Totale interessi legali da corrispondere € 3.001,44

Rivalutazione sulla somma di €. 2.138,13

Data iniziale: 06/05/1981

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Rivalutazione
€ 2.138,13	anni 25 mesi 6 e giorni 24	€ 5.429,69

Totale rivalutazione da corrispondere € 5.429,69

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva, CTU e spese successive )

€ 8.121,10

Totale spese € 8.121,10

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi)

€ 10.569,26

Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali )

€ 8.121,10


TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 18.690,36

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)

All D2



## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 06-05-1981

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : € . 2.138,13 pari a L. 4.139.997

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
07-05-1981	15-12-1990	5 %	3510	€ . 2.138,13	€ . 1.028,06
16-12-1990	31-12-1996	10 %	2208	€ . 2.138,13	€ . 1.293,42
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€ . 2.138,13	€ . 213,81
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€ . 2.138,13	€ . 107,05
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ . 2.138,13	€ . 74,83
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€ . 2.138,13	€ . 128,29
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€ . 2.138,13	€ . 155,97

Totale interessi : € . 3.001,44 pari a L. 5.811.592

Capitale+interessi : € . 5.139,57 pari a L. 9.951.589

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti - Decreti ingiuntivi. Lettere di intervento ...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

All D3

### Rivalutazione monetaria

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI.

indice ISTAT Settembre 2006: 128,4

- var. percentuale rispetto al mese precedente=+0,0
- var. percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+2,0
- var. percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,9

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti dell'applicazione.

Ai fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'ISTAT hanno carattere di ufficialità.

Data decorrenza	Maggio 1981
Data scadenza	Settembre 2006
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€.2.138,13
Rivalutazione	€.5.414,54
Capitale rivalutato	€.7.552,67
	Indice decorrenza : 116.9 Indice scadenza : 128.4 Coefficiente di raccordo : 3.216 Indice della rivalutazione : 3.53237296835

## Rivalutazione monetaria

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di rivalutazione applicato dall'indice ISTAT da Gennaio a Novembre 2006

Data decorrenza	settembre-06
-----------------	--------------

Data scadenza	novembre-06
---------------	-------------

Indice utilizzato	Media degli indici dell'ISTAT
-------------------	-------------------------------

Capitale iniziale	€ 2.138,13
Rivalutazione	€ 15,15
Capitale rivalutato	€ 2.153,28

### Indice di rivalutazione

Gennaio - Maggio 2006	1,0094786729900
-----------------------	-----------------

Maggio - Novembre 2006	1,0046948356800
------------------------	-----------------

Media degli indici applicata ai mesi di Ottobre e Novembre	1,0070867543350
--	-----------------



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

All D4

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>8593</u>
DEL <u>26</u> OTT. 2006
PROT. INTERNO

PROT. N. 862f

Benevento 26.10.06

AL DIRIGENTE S.E.P.

SEDE

**Oggetto:** Debiti fuori bilancio

Facendo seguito alle note prot. 6026 del 25/7/06 e 6144 del 31/7/06 si trasmettono i riepiloghi delle spese legali dovute in virtù dei sottoelencato giudizi: Silvestri Carmela c/ A.P. sentenza Trib. Bn .n. 1138/06 € 3.642,50 comprensiva di IVA e CPA oltre € 500,00 per spese successive; Maio Mario c/ Prov. Bn Sentenza Trib. Bn N. 358/05 € 9.786,03 oltre spese di ctu e successive; Zollo Carmela +1 c/ Prov. Bn Sentenza Trib. Bn n. 1081/05 € 6.121,10 oltre spese di ctu e successive. Si allegano altresì i pareri richiesti agli avvocati costituiti.

Distinti saluti


IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Jug Pavause*



Raccomandata a.r.

Benevento, 4 settembre 2006



Spett.le  
Amministrazione Provinciale di BN  
alla C.A. del Dirigente Settore Legale  
Avv. Vincenzo Catalano  
Via Calandra  
82100 BENEVENTO

**OGGETTO: A.P. di Benevento c. Maio Mario, giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, definito con Sentenza n.1081/05; A.P. di Benevento c. Zollo Carmela, giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, definito con Sentenza n.358/05.**

Con riferimento ai giudizi in oggetto e facendo seguito alla Vs. nota del 31 luglio u.s., Vi comunico che, dalla lettura delle motivazioni delle Sentenze emarginate ed anche in considerazione dei relativi termini di deposito, a parere dello scrivente, non sussistono validi motivi per proporre impugnativa innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Resto a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nel mentre, invio distinti saluti.

Avv. Mario D'Agostino

Provincia di Benevento  
Registro AOO-Prot. Generale  
Nr. Prot. 0023461  
Data 11/09/2006  
Oggetto A.P. DI BN C. MAIO MARIO  
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura  
Prot. n. 6229  
Del 11.9.06

COPIA

SENT. 1081/05  
R.G. 77/89  
Cron. 2008  
Rep. 1951/05

016275

SENTENZA CIVILE N.

1081/05

PROVINCIA DI BENEVENTO  
26 LUG 2006



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0020752 Data 27/07/2006

Oggetto **SENTENZA CIVILE N° 1081 PI**  
**RISARCIMENTO DANNI PER C**  
Dest. **Avvocatura Settore; [...]**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Legale  
M. P. / Esp. Prop.

Il Giudice della Sezione Stralcio presso il Tribunale di Benevento dott.  
NAZZARENO MIELE ha emesso la seguente

Agg. Oggetto:  
Riscarcimento danni

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 77 / 1989 R.G.A.C., trattenuta in decisione  
all'udienza del 6.7.2004, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI, e  
vertente

*Rubrica (manca n. 11 della rubrica)  
favore  
MP*

TRA

SETTORE  
PATRIMONIO  
N. 6500  
DEL 31 LUG. 2006  
PROT. INTERNO

**ZOLLO CARMELA**, elettivamente domiciliata a Telesse Terme (BN) alla  
via Roma n. 53, presso lo studio dell'avv. Antonio Aceto, dal quale è

REGISTRATO IL  
5/8/2005  
Al n. 1915  
Mod. F  
/el.  
:satti e 201.00  
benevento, 19/8/05  
IL CANCELLIERE

rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E


**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla via M. Foschini n. 5, nello studio dell'avv. Mario D'Agostino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura conferita il 4.4.2000, a margine della comparsa di costituzione, in forza di determinazione n. 116/9 del 28.3.2000, in sostituzione dell'avv. Leonardo Verrilli;



CONVENUTA

NONCHE'

**ZOLLO DOMENICO**, elettivamente domiciliato in Telesse Terme alla via Roma n. 53, presso lo studio dell'avv. Antonio Aceto, dal quale è



rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.:

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 6.7.2004, che si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 4 gennaio 1989, Zollo Carmela traeva al giudizio di questo Tribunale, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare abusiva l'occupazione definitiva ed irreversibile di porzione di suolo di sua proprietà, identificato nella partita 4213 del foglio 13 p.lla 188, e condannare la detta Amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti ed accertandi tramite c.t.u., il tutto con rifusione delle spese del giudizio.



Assumeva l'attrice che per la costruzione della strada, anzi per meglio dire per la sistemazione e l'ammodernamento dell'arteria collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS. 88, l'Amministrazione Provinciale era stata autorizzata dal Sindaco di Ceppaloni, con decreto n. 4206 dell'11.7.1979, ad occupare in via d'urgenza una parte del suo fondo per mq. 180, di cui al verbale di presa di possesso e consistenza, redatto il 13 settembre 1979. I relativi lavori erano stati ultimati il 6.5.1981, come emergeva dalla Relazione di Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, e l'occupazione era da ritenersi illegittima, non essendosi concluso l'iter espropriativo, con il provvedimento definitivo di esproprio. Infine non erano stati risarciti i danni prodotti, e conseguenti alla predetta illegittima occupazione. Si costituiva la convenuta Amministrazione, la quale contestava la domanda, eccependone la inammissibilità, l'improponibilità e la infondatezza, e chiedendone il rigetto. Rilevava che l'attrice aveva volontariamente ceduto in data 12.2.1985 il terreno occupato, ricevendosi in parte l'indennità offerta dall'Amministrazione Provinciale, per cui non poteva richiedere il risarcimento dei danni per occupazione illegittima. Tutt'al più la Zollo poteva richiedere soltanto la determinazione dell'indennità, avendo sostanzialmente trasferito il bene, e dovendosi appunto considerare l'avvenuta cessione un vero e proprio contratto di compravendita. Eccepiva preliminarmente il



difetto di legittimazione attiva, non avendo l'attrice fornito la prova della titolarità del diritto azionato.

Nel corso del processo era disposta c.t.u., affidata all'agronomo dr. Vincenzo De Gregorio, che depositava relazione scritta il 9.3.1994.

Acquisita agli atti varia documentazione, la causa, tramessa a questa Sezione Stralcio ex lege 276 / 97, era riservata a sentenza, dopo la precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

Le parti hanno rispettivamente depositato comparsa conclusionale, e la convenuta anche memoria di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione sollevata dall'Amministrazione Provinciale in ordine alla pretesa carenza di legittimazione attiva della Zollo Carmela, la quale, al contrario, ha, con la produzione della copia della denuncia di successione rilasciata dal competente ufficio, dato prova del suo diritto di proprietà sul fondo parzialmente occupato, ed utilizzato per i lavori di


sistemazione ed ammodernamento della strada di collegamento frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS. 88.

Tale documento può ritenersi valido ed efficace ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto esercitato.

Nel merito, la questione all'esame del Tribunale si proietta su due distinti piani, con posizioni nettamente contrastanti. Da una parte la tesi dell'attrice, che considera illegittima l'occupazione, per cui avanza richieste risarcitorie, in parte quantificate nella relazione tecnica di ufficio, dall'altra parte la tesi dell'Amministrazione Provinciale, che ritiene valida ed efficace la cessione volontaria operata dall'attrice, con la percezione di parte del corrispettivo pattuito, che avrebbe fatto venir meno l'illegittimità dell'occupazione. Orbene la prospettazione della convenuta non è condivisibile, anche alla stregua del costante orientamento della Cassazione.


Va all'uopo precisato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 6 maggio 1981, ossia durante il periodo di occupazione legittima, atteso che il decreto n. 4206/79 del Sindaco di Ceppaloni prevedeva i termini di mesi dodici ed anni cinque per l'inizio ed il completamento dell'opera. Non è poi seguito il definitivo decreto d'esproprio, per cui l'occupazione da legittima è divenuta illegittima. Conseguente da ciò che alla data del 6.5.1981 per l'irreversibile trasformazione del bene occupato, si era verificata la cosiddetta accessione invertita, e quindi





l'area era stata acquisita al patrimonio della Provincia, a titolo originario, per cui l'attrice non aveva più alcun potere sul bene, che - si sostiene dalla A.P. - avrebbe volontariamente ceduto in data 12.2.1985, ossia dopo la cessazione dell'occupazione legittima, risalente al 24.5.1984, scadenza del termine quinquennale (per il compimento dell'espropriazione) fissato con delibera divenuta esecutiva il 24.5.1979.

Tale cessione, a parere del Tribunale, è priva di qualsivoglia effetto giuridico, in quanto la Zollo non poteva più disporre del bene, sul quale aveva perduto ogni potere, per essere stato acquisito - come si è detto - ablativamente dalla Provincia. In effetti il contratto di cessione volontaria non può che considerarsi nullo per difetto di oggetto ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., poiché il bene deve considerarsi acquisito in precedenza dalla Pubblica Amministrazione per la c.d. occupazione acquisitiva. Tale nullità va riconosciuta sia che il contratto configuri cessione volontaria del bene originata e correlata al procedimento espropriativo; sia nell'ipotesi che il contratto configuri cessione del bene non correlata a tale procedimento. (Cass. Civ. Sez. I, 22.12.1995, n. 3329 Ric. Amm. Prov. BN c. Iannace; Cass. Civ. Sez. I, 4.7.1995, n. 2854 Ric. Amm. Prov. BN c. Cataudo; Cass. Civ. 1999, n. 4015 ).





Deriva da ciò che l'azione risarcitoria introdotta dall'attrice è pienamente legittima e valida, per cui l'Amministrazione Provinciale è obbligata a corrispondere tutti i danni nascenti dalla sua arbitraria condotta, danni che il c.t.u. ha quantificato nella sua relazione come segue: **a)** valore venale del suolo £ 1.350.000; **b)** indennità di occupazione £ 525.000; **c)** deprezzamento della superficie residua £ 2.160.000; **d)** danni alle colture £ 105.000; complessivamente £ 4.140.000. Sulle suddette determinazioni, che sono condivisibili, per le spiegazioni fornite, si osserva che: **aa)** il prezzo fissato in £ 7.500 al mq. appare congruo, anche se l'attrice sostiene, con riferimento ad altri suoli circostanti, un maggior valore del terreno, conferito da altri periti, ed accolto in altre decisioni; **bb)** l'indennità di occupazione legittima - contrariamente a quanto sostiene la Provincia - ben può essere liquidata dal Tribunale, come sancito dalla Cassazione nella decisione che si richiama:

*"La speciale competenza della corte d'appello in unico grado non può essere ravvisata, quanto alla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione d'urgenza, nell'ipotesi in cui, essendosi verificata l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera pubblica senza la tempestiva emissione del decreto di esproprio, si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti, essendo la cosiddetta espropriazione sostanziale fattispecie unitaria, comprensiva dei due momenti*

dell'occupazione illegittima (o divenuta tale) e della perdita del diritto dominicale da parte del privato e della contestuale acquisizione di esso in capo all'ente espropriante, in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica ed in difetto di tempestiva emissione del provvedimento ablativo. Ne deriva che il tribunale, competente in primo grado per valore, secondo le regole ordinarie, in ordine alla domanda di risarcimento del danno da accessione invertita, ben può procedere alla liquidazione, in favore del privato, dell'indennità di occupazione temporanea, quale componente dell'invocato ristoro ed in relazione all'unitarietà della fattispecie illecita". (Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1997, n. 6565 Ric. Comune di Oristano - c. Baldino); cc) il deprezzamento considerato dal c.t.u. appare legittimo, atteso che la sottrazione dei 180 mq. al fondo è avvenuta intersecando nel mezzo l'appezzamento, con evidente perdita di valore della parte residua, e non certo per la modesta superficie acquisita; dd) i danni alle colture sussistono e degli stessi v'è esplicito riferimento nel verbale di immissione in possesso e di consistenza del 13.9.1979.

Consegue, da quanto sopra osservato, l'accogliibilità, per quanto di ragione, della domanda attoria, ammissibile e fondata.

Il Tribunale pertanto condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore della Zollo Carmela, della somma di £ 4.140.000, pari a € 2.138,13, importo che va rivalutato secondo gli Indici Istat dal 6.5.1981 all'attualità, e sulla

somma non rivalutata decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Rigetta la domanda dell'interventore volontario perchè non provata, neppure sotto il profilo della legittimazione attiva.

Respinge la domanda riconvenzionale della convenuta non spiegata alla prima udienza e comunque nella prima difesa, ma apparsa per la prima volta nella comparsa conclusionale, per cui è da ritenersi inammissibile.

Le spese processuali cedono a carico della soccombente, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Aceto ex art. 93 c.p.c., mentre quelle tra Zollo Domenico e l'Amministrazione Provinciale di Benevento vengono interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento Sezione Stralcio, in persona del giudice unico dott. Nazzeno Miele, ogni altra istanza, deduzione, eccezione, conclusione e difesa respinte, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Zollo Carmela, con atto notificato il 4.1.1989, nonché sull'intervento spiegato da Zollo Domenico il 24.4.2002, nei

confronti della Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., così decide:

- 1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attoria di risarcimento danni, e per lo effetto condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Zollo Carmela, della somma complessiva di € **2.138,13**, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- 2) Rigetta la domanda di intervento spiegato da Zollo Domenico, in quanto non provata;
- 3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio, che distrae a beneficio dell'avv. Antonio Aceto, e che liquida in complessivi € **4.500,00** di cui per spese € 200,00, per diritti € 1.800,00, e per onorari € 2.500,00, oltre le spese generali, IVA e CNAPA, come per legge;
- 4) Compensa interamente tra Zollo Antonio e l'Amministrazione Provinciale di Benevento le spese processuali;

5) Pone in via definitiva a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento le spese di c.t.u., come liquidate;

6) La presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, 17 novembre 2004.

IL GIUDICE UNICO

dott. NAZZARENO MIELE

*Nazzareno Miele*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 26 MAG. 2005

IL RANGIENIERE DI CANCELLERIA  
(*dr. A. Bongiorno*)

*[Signature]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ~~ne siano~~  
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrere  
quando ne siano legalmente richiesti.


Benevento 18 LUG. 2006 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia  
esecutiva rilasciata in data 18 LUG. 2006

all'avv. Aceto - nella qualità

Benevento, 18 LUG. 2006

IL CANCELLIERE





## RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2006

istante l'Avv. Antonio Aceto, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale Civile di Benevento, ho notificato copia della Sentenza n°1081/2005 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva in data 18/07/2006 a :

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, Piazza Castello, e ciò ho fatto mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI   
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

 26 LUG. 2006



Capitale € 8.041,47

Rivalutazione dal 26/07/1997 sulla somma di €. 8.041,47

Data iniziale: 26/07/1997

Data finale: 01/06/2006

Capitale		Rivalutazione
€ 8.041,47	anni 8 mesi 10 e giorni 3	€ 1.688,94

Totale rivalutazione da corrispondere € 1.688,94

Interessi sulla somma di € 8041,47 dal 26/07/97 al 01/06/06 rivalutata di anno in anno

Data iniziale: 26/07/1997

Data finale: 01/06/2006

Capitale		Interessi
€ 8.041,46	anni 8 mesi 10 e giorni 3	€ 2.446,25

Totale interessi da corrispondere € 2.446,25

Importo da corrispondere alla data del 01/01/2006 € 12.176,66



Interessi dal 01/06/2006 al 30/11/2006 su € 12176,66 151,78

Spese legali ( Spese, diritti, onorari, cpa, iva e spese successive) € 4.142,50

Totale spese € 4.142,50

Totale da corrispondere alla Ditta  
(Capitale + rivalutazione + interessi) € 12.328,44Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali ) € 4.142,50

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 16.470,94

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Cataiano)

IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)




## Rivalutazione monetaria

ALL. E2

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE,  
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI.

**indice ISTAT Ottobre 2006: 128,4**

- var. percentuale rispetto al mese precedente=-0,2
- var. percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+1,7
- var. percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,7

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti dell'applicazione.

Ai fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'ISTAT hanno carattere di ufficialità.

Data decorrenza	Luglio 1997
Data scadenza	Giugno 2006
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€8.041,47
Rivalutazione	€1.688,94
Capitale rivalutato	€9.730,41
	Indice decorrenza : 105.7 Indice scadenza : 127.9 Coefficiente di raccordo : 1 Indice della rivalutazione : 1.21002838221

Allegato alla proposta di deliberazione di consiglio provinciale per RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - novembre 2006								
DITTA: Calabrese/ Silvestri								
Data iniziale	26/07/1997							
Data finale	01/01/2006							
Capitale iniziale	€ 8.041,47							
Int. Su cap. rival.	€ 2.446,25	Interessi su capitale di € 8041,47 rivalutato di anno in anno						
		Giorni	Tasso	Rivalutaz. ISTAT	Capitale iniz.	Rivalutazione	Capitale rivalut.	Interessi
26/07/1997	31/12/1997	159	5,0%	0,016175	€ 8.041,47	€ 56,66	€ 8.098,13	€ 176,38
01/01/1998	31/12/1998	365	5,0%	0,013109	€ 8.098,13	€ 106,16	€ 8.204,29	€ 410,21
01/01/1999	31/12/1999	365	2,5%	0,021257	€ 8.204,29	€ 174,40	€ 8.378,69	€ 209,47
01/01/2000	31/12/2000	366	2,5%	0,030769	€ 8.378,69	€ 257,80	€ 8.636,49	€ 215,91
01/01/2001	31/12/2001	365	3,5%	0,022827	€ 8.636,49	€ 197,15	€ 8.833,64	€ 309,18
01/01/2002	31/12/2002	365	3,0%	0,026609	€ 8.833,64	€ 235,05	€ 9.068,69	€ 272,06
01/01/2003	31/12/2003	365	3,0%	0,020067	€ 9.068,69	€ 181,98	€ 9.250,67	€ 277,52
01/01/2004	31/12/2004	366	2,5%	0,015574	€ 9.250,67	€ 144,07	€ 9.394,74	€ 234,87
01/01/2005	31/12/2005	365	2,5%	0,021792	€ 9.394,74	€ 204,73	€ 9.599,47	€ 239,99
01/01/2006	01/06/2006	152	2,5%	0,017378	€ 9.599,47	€ 69,47	€ 9.668,94	€ 100,66
								€ 2.446,25

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 01-06-2006

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : € 12.176,00 pari a L. 23.576.024

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
02-06-2006	30-11-2006	2.5 %	182	€ 12.176,00	€ 151,78

Totale interessi : € 151,78 pari a L. 293.893

Capitale+interessi : € 12.327,78 pari a L. 23.869.916

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Salpa Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

Alle 5

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>8593</u>
DEL <u>26</u> OTT. 2006
PROT. INTERNO

PROT. N. 8627

Benevento 26.10.06

AL DIRIGENTE S.E.P.

SEDE

**Oggetto:** Debiti fuori bilancio

Facendo seguito alle note prot. 6026 del 25/7/06 e 6144 del 31/7/06 si trasmettono i riepiloghi delle spese legali dovute in virtù dei sottoelencato giudizi: Silvestri Carmela c/ A.P. sentenza Trib. Bn n. 1138/06 € 3.642,50 comprensiva di IVA e CPA oltre € 500,00 per spese successive; Maio Mario c/ Prov. Bn Sentenza Trib. Bn N. 358/05 € 9.786,03 oltre spese di ctu e successive; Zollo Carmela +1 c/ Prov. Bn Sentenza Trib. Bn n. 1081/05 € 6.121,10 oltre spese di ctu e successive. Si allegano altresì i pareri richiesti agli avvocati costituiti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano

*Fig. Parause*

ALL. E6

Avv. Assunta Grosso  
Via Salvator Rosa, 2 - 82100 Benevento  
Tel. 0824314196 Fax 0824316866

Benevento, li 20.09.2006

ew  
7

PROVINCIA DI BENEVENTO  
29 SET 2006  
Lipali

Spett.le  
PROVINCIA di BENEVENTO  
AVVOCATURA PROVINCIALE  
Via PIRANDELLO  
82100 BENEVENTO

Oggetto: Amministrazione Provinciale C/ Silvestri Carmela  
Ns. rif. N.263


Riscontro la Vostra del 24.07.06 e Vi comunico che mancano i presupposti per un eventuale appello, perché la CTU espletata in corso di causa ha sentenziato la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale.

Vani sono risultati i tentativi di tutte le nostre eccezioni e soprattutto la nostra insistenza sulla questione dell'imprevedibilità e la eccezionalità delle precipitazioni verificatesi nella zona il 25 e 26 luglio 1997, al fine di escludere la responsabilità per il danno verificatosi.

Pertanto allo stato si ritiene che non vi sono fatti che possono consentirci l'appello, tranne se non lo si vuole produrre sull'elemento della straordinarietà dell'evento che potrebbe essere valutato positivamente e produrre un effetto favorevole all'Ente.

In attesa di un celere riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Assunta Grosso  
*Assunta Grosso*

 Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025017 Data 02/10/2006  
Oggetto AMMINISTRAZIONE PROV. LE  
SILVESTRI CARMELA  
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura  
Prot. n. *800*  
Del *3/10/06*

SENTENZA CIVILE N. 1138/2006

PROVINCIA DI BENEVENTO  
14 LUG 2006

15303

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE CIVILE

SENT. 1138/06  
R.G. 1503/02  
Eron. 7419  
Rep. 1389/06

Il Giudice Unico dr.ssa Maria Iliana Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr.1503/2002 R.G.A.C

TRA

Silvestri Carmela e Calabrese Cosimo, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.to Angelo Pica, presso il cui studio elettivamente domiciliario;

Oggetto:  
Riscossione  
decreti

ATTORI

E

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Assunta Grosso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTA



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.5.2002 Silvestri Carmela e Calabrese Cosimo esponevano: di essere, rispettivamente, proprietario e locatario di un complesso immobiliare sito in agro di Casalduni, alla c.da Capitorito, costituito da un fabbricato per civile abitazione, un fabbricato per deposito pertinenze agricole e da un box metallico adibito a deposito

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0020009 Data 14/07/2006  
Oggetto SENTENZA SILVESTRI  
CARMELA E CALABRESE  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 5805

Del 17-7-06

*di attrezzi agricoli e relative aree pertinenziali; di aver citato la convenuta dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della invasione di acqua e fango provenienti dalla strada provinciale Ponte Casalduni in occasione delle piogge verificatesi il 25 e 26 luglio 1997; che detti danni si erano, infatti, verificatisi a causa della omessa manutenzione della cunetta di scolo; che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dichiarava la propria incompetenza.*

Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese.

Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta la quale contestava il contenuto dell'atto introduttivo chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, la stessa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Dall'istruttoria espletata è emersa la prova dei fatti lamentati nell'atto di citazione.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ha evidenziato *che l'allagamento della proprietà Silvestri è imputabile alla disattesa manutenzione della vecchia cunetta e dalla mancanza di protezione della scarpata in trincea.*

Ne deriva che gli inconvenienti lamentati dagli attori sono riconducibili allo stato dei luoghi descritto dal CTU.

Tanto premesso la domanda degli attori trova fondamento giuridico nel fatto che è compito della pubblica amministrazione adottare le ordinarie

cautele atte ad evitare danni ai diritti dei privati quali quelli alla vita, all'incolumità e all'integrità del patrimonio. Cosicché ove a causa della inosservanza delle predette norme i diritti medesimi subiscano pregiudizio il giudice ordinario deve riconoscere al danneggiato la invocata tutela risarcitoria, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo. Ed ancora poiché la p.a è tenuta a prevedere e a preavvertire determinate situazioni intensamente pericolose con riferimento alle condizioni dei luoghi in ossequio al principio del *neminem laedere*, l'aver previsto o essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso di predisporre le opportune cautele costituisce di per sé condotta omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c. ( Pretura Salerno 24.3.88; Tribunale Napoli, 7.1.88).

Dall'istruttoria espletata è anche emersa la prova della verifica di alcuni danni ( cfr. relazione tecnica alla pag. 18).


L'attore ha, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento di detti danni che sono stati quantificati, dal CTU, in lire 15.570.466.

La convenuta va, quindi, condannata al risarcimento dei danni, in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 8041,47.

Sulla somma indicata a titolo del risarcimento del danno vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 8041,47 (corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 26.7.97, momento del sinistro, di quello testè liquidato all'attualità), e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 26.7.97 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo ; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.





Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Silvestri Carmela e Calabrese Cosimo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., per le causali espresse in motivazione, al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 8041,47 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di €. 8041,47, quale liquidazione del risarcimento all'epoca del sinistro, e successivamente anno per anno, ed a partire dal 26.7.97, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quella testè precisata, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, prendendo come base di calcolo l'importo come sopra fissato, oltre alle maggiorazioni di volta in volta maturate, sino al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano in complessive € 2.700,00 di cui € 200,00 per spese, € 150,00 per diritti e € 100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;

Benevento, li 1/6/06

Il Giudice Unico

Dr.ssa Maria Maria Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 20 GIU. 2006  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(dr. A. Biancivilli)

TRIBUNALE DI BENEVENTO -

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento 10 LUG. 2006

IL CANCELLIERE



La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 10 LUG 2006

all'avv. Angelo Ties

Benevento, 10 LUG 2006

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRE P.T., DISTRIBUITA PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLENTE IN BENEVENTO ALIA VIA ANNUNZIATA

A MANI DI *[Handwritten signature]*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

*[Large handwritten mark]*

14 LUG. 2006



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Novembre 2006.

Ditta Maio Mario

ALL. "F1"

Capitale € 8.610,40

Interessi legali sulla somma di €. 8.610,40

Data iniziale: 06/05/1981

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 8.610,40	anni 25 mesi 6 e giorni 24	€ 12.087,00

Totale interessi legali da corrispondere € 12.087,00

Rivalutazione monetaria sulla somma di €. 8.610,40

Data iniziale: 06/05/1981

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Rivalutazione
€ 8.610,40	anni 25 mesi 6 e giorni 24	€ 21.723,64

Totale rivalutazione da corrispondere € 21.723,64

A detrarre acconto € 99,00 ed interessi su acconto dal 20/02/1985

Data iniziale: 20/02/1985

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 99,00	anni 11 mesi 9 e giorni 10	€ 120,18

Acconto	€ 99,00
Interessi	€ 120,18
<b>Totale da detrarre</b>	<b>€ 219,18</b>

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva, spese per CTU e successive) € 11.786,03

Totale spese € 11.786,03

**Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi)** € 42.201,86

**Totale da corrispondere all'Avvocato**

✓

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Novembre 2006.


Ditta Maio Mario

ALL. "F1"

( spese legali )	€ 11.786,03
------------------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO	€ 53.987,89
---------------------------	-------------


IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)



IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)



IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)



All F2

### Rivalutazione monetaria

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI.

**indice ISTAT Settembre 2006: 128,4**

- var. percentuale rispetto al mese precedente=+0,0
- var. percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+2,0
- var. percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,9

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti dell'applicazione.

Ai fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'ISTAT hanno carattere di ufficialità.

Data decorrenza	Maggio 1981
-----------------	-------------


Data scadenza	Maggio 2006
---------------	-------------

Indice utilizzato	Indice del costo della vita
-------------------	-----------------------------

Capitale iniziale	€.8.610,40
Rivalutazione	€.21.662,62
Capitale rivalutato	€.30.273,02

Indice decorrenza : 116.9  
 Indice scadenza : 127.8  
 Coefficiente di raccordo : 3.216  
 Indice della rivalutazione : 3.5158665261

Il servizio che Vi offriamo è completamente gratuito.  
 Se volete, potete sostenere i progetti di



## Rivalutazione monetaria

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di rivalutazione applicato dall'indice ISTAT da Gennaio a Novembre 2006

<b>Data decorrenza</b>	<b>ottobre-06</b>
<b>Data scadenza</b>	<b>novembre-06</b>
<b>Indice utilizzato</b>	<b>Media degli indici dell'ISTAT</b>
<b>Capitale iniziale</b>	<b>€ 8.610,40</b>
<b>Rivalutazione</b>	<b>€ 61,02</b>
<b>Capitale rivalutato</b>	<b>€ 8.671,42</b>

### Indice di rivalutazione

<b>Gennaio - Maggio 2006</b>	<b>1,0094786729900</b>
<b>Maggio - Novembre 2006</b>	<b>1,0046948356800</b>
<b>Media degli indici applicata ai mesi da Giugno a Novembre</b>	<b>1,0070867543350</b>

## Calcolo degli Interessi Legali



Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 06-05-1981

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : € 8.610,40 pari a L. 16.672.059


Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
07-05-1981	15-12-1990	5 %	3510	€ 8.610,40	€ 4.140,07
16-12-1990	31-12-1996	10 %	2208	€ 8.610,40	€ 5.208,70
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€ 8.610,40	€ 861,04
01-01-1999	31-12-2000	2,5 %	731	€ 8.610,40	€ 431,11
01-01-2001	31-12-2001	3,5 %	365	€ 8.610,40	€ 301,36
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€ 8.610,40	€ 516,62
01-01-2004	30-11-2006	2,5 %	1065	€ 8.610,40	€ 628,09

Totale interessi : € 12.087,00 pari a L. 23.403.689

Capitale+interessi : € 20.697,40 pari a L. 40.075.748

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
Vorrei poterli predisporre in automatico

**ZIC**  
il software per  
consigliato da A

All F4

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 20-02-1985

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : € 99,00 pari a L. 191.691

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
21-02-1985	15-12-1990	5 %	2124	€ 99,00	€ 28,80
16-12-1990	31-12-1996	10 %	2208	€ 99,00	€ 59,89
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€ 99,00	€ 9,90
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€ 99,00	€ 4,96
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 99,00	€ 3,47
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€ 99,00	€ 5,94
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€ 99,00	€ 7,22

Totale interessi : € 120,18 pari a L. 232.694

Capitale+interessi : € 219,18 pari a L. 424.385

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)





# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

All 75

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>8593</u>
DEL <u>26 OTT. 2006</u>
PROT. INTERNO

PROT. N. 8627

Benevento 26.10.06

AL DIRIGENTE S.E.P.

SEDE

**Oggetto:** Debiti fuori bilancio

Facendo seguito alle note prot. 6026 del 25/7/06 e 6144 del 31/7/06 si trasmettono i riepiloghi delle spese legali dovute in virtù dei sottoelencato giudizi: Silvestri Carmela c/ A.P. sentenza Trib. Bn n. 1138/06 € 3.642,50 comprensiva di IVA e CPA oltre € 500,00 per spese successive; Maio Mario c/ Prov. Bn Sentenza Trib. Bn N. 358/05 € 9.786,03 oltre spese di ctu e successive; Zollo Carmela +1 c/ Prov. Bn Sentenza Trib. Bn n. 1081/05 € 6.121,10 oltre spese di ctu e successive. Si allegano altresì i pareri richiesti agli avvocati costituiti.


Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Jug Parause*

Raccomandata a.r.

Benevento, 4 settembre 2006



Spett.le  
Amministrazione Provinciale di BN  
alla C.A. del Dirigente Settore Legale  
Avv. Vincenzo Catalano  
Via Calandra  
82100 BENEVENTO

**OGGETTO: A.P. di Benevento c. Maio Mario, giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, definito con Sentenza n.1081/05; A.P. di Benevento c. Zollo Carmela, giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, definito con Sentenza n.358/05.**

Con riferimento ai giudizi in oggetto e facendo seguito alla Vs. nota del 31 luglio u.s., Vi comunico che, dalla lettura delle motivazioni delle Sentenze emarginate ed anche in considerazione dei relativi termini di deposito, a parere dello scrivente, non sussistono validi motivi per proporre impugnativa innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Resto a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nel mentre, invio distinti saluti.

Avv. Mario D'Agostino

Provincia di Benevento  
ACO: Prot. Generale  
Reg. Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 002461  
Oggetto: A.P. DI BN C. MAIO MARIO  
Data 11/09/2006  
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. 0225

Del 12.9.06

SENTENZA CIVILE N.

358/05

SENT. 358/05  
R.G. 75/85  
Cron. 723  
Rep. 135/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Sezione Stralcio del Tribunale di Benevento, Dr. Costantino

Iallonardo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PROVINCIA DI BE...  
26 LUG 2003

*Lepore*  
*Imbrasci*  
*Fabiani/Estrophi*

Nella causa civile iscritta al n. 75 affari contenziosi dell'anno 1989 riservata

a sentenza all'udienza del 10 novembre 2003, avente per oggetto:

RISARCIMENTO DANNI e vertente

Oggetto:  
Risarcimento danni -

TRA

MAIO MARIO rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto, presso il

cui Studio in Telesse Terme alla Via Roma n.53, ha eletto domicilio come

da mandato conferito a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

Sottosegretario  
Prot. n. 6413  
28.7.06

- ATTORE -

CONTRO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona

del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Via M.

Foschini n.5 presso lo Studio dell'Avv. Mario D'Agostino, giusta mandato,

a margine della comparsa di costituzione;

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0020751  
Data 27/07/2006  
OGGETTO SENTENZA CIVILE N° 358 PEI  
RISARCIMENTO DANNI PER C  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

- CONVENUTA -

## CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all'udienza del 10.11.2003, il cui verbale abbiassi qui per integralmente richiamato e trascritto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 04.01.1989 il Sig. Maio Mario, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento per ivi sentir dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del terreno di sua proprietà sito nel Comune di Ceppaloni, (BN) alla località Rotola, identificato in catasto al foglio 13, p.lla 282 e 297, e condannare la stessa al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza del 22 febbraio 1989 si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore. In particolare, la convenuta eccepiva che in data 20.02.1985 l'attore aveva accettato l'indennità determinata dall'Ente e, quindi, in sostanza, con tale atto, si era realizzata una cessione volontaria del fondo con la conseguente definizione di ogni reciproca pretesa. Espletata la CTU all'udienza del 20.03.1995 la causa passava in decisione. Con ordinanza del 15.04.1996, il Collegio del Tribunale di Benevento rimetteva

la causa sul ruolo per l'espletamento di un supplemento di consulenza tecnica, per il ricalcolo dei danni a seguito della entrata in vigore del D.L. 549/95 convertito con legge 662/96, che modificando l'art. 1 c. 65 l'art. 5 bis L. 359/92, aveva esteso il criterio di determinazione legale del risarcimento anche alle ipotesi di occupazione illegittima. Con tale supplemento di consulenza tecnica del 09.02.01 il CTU Dr. Vincenzo De Gregorio evidenziava che, non era necessario rideterminare i danni calcolati con la precedente CTU, poiché successivamente all'entrata in vigore della legge 662/96, erano intervenute numerose sentenze della suprema Corte di Cassazione con le quali si affermava che la normativa di cui alla predetta legge si applicava solo ai suoli edificabili e non ai suoli agricoli.

All'udienza del 10.06.02, rassegnate le conclusioni la causa passava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 28.10.02 la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione e all'udienza del 10.11.03 veniva definitivamente introitata a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attore è fondata e va, pertanto, accolta.

La prospettazione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, secondo cui con la cessione volontaria del bene da parte del proprietario del fondo occupato, si sarebbe verificato il passaggio della proprietà del cespite in favore dell'Ente occupante, per modo che al cedente non sarebbe rimasto che un diritto di credito, non è condivisibile alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale. E' pacifico che con decreto n. 4206 reso dal Sindaco del Comune di Ceppaloni, (BN) in data 11.07.79 veniva autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza del fondo di proprietà del sig. Maio Mario in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per la realizzazione del tronco stradale, collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-S.S. 88., per la durata di anni cinque, e che la presa di possesso e stato di consistenza del fondo avveniva il 13.09.79, come emerge dal relativo processo verbale sottoscritto dalle parti. Pertanto, l'occupazione legittima sarebbe cessata in data 13.09.84. Semmonché i lavori terminavano in data 6.5.81 e, quindi, in tale data si perfezionava il passaggio della proprietà dell'immobile in favore della P.A., a titolo originario, in virtù della cosiddetta accessione invertita.

In data 20.02.1985 l'attore, proprietario del fondo, sottoscriveva una dichiarazione a favore dell'Amministrazione Provinciale, contenente la

cessione volontaria e accettazione dell'indennità determinata in applicazione degli artt. 16 e 17 della legge 22.10.1971, determinata in £ 191.700. Tale dichiarazione, al contrario di quanto sostiene la P.A., non ha sortito alcun effetto giuridico, e deve ritenersi nulla la volontaria cessione, atteso che è intervenuta successivamente all'acquisto già avvenuto a titolo originario da parte dell'Ente espropriante. Infatti, il sig. Maio al momento della sottoscrizione, non era più proprietario dell'immobile, che era stato acquistato dall'Amministrazione Provinciale con l'accessione invertita sin dal 5.6.81, epoca in cui i lavori erano terminati. Al riguardo la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell'atto di cessione volontaria per la mancanza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.. In particolare, nella decisione n. 3329/96, resa nel giudizio intercorso tra la stessa Amministrazione provinciale di Benevento e Iannace Giacinto, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli I Sezione n. 33/1993, ha testualmente sancito: "correttamente la Corte di Appello sulla base della rivelazione che con la c.d. occupazione acquisitiva la proprietà del terreno spettava all'Amministrazione ha affermato la nullità dell'asserito contratto di cessione volontaria per difetto di oggetto ai sensi dell'art. 1325 e 1418 c.c. e tale nullità ricorrerebbe sia nell'ipotesi che il contratto

concretasse la cessione volontaria del bene originata e correlata a tale procedimento espropriativo sia nell'ipotesi che il contratto concretasse cessione del bene non correlata a tale procedimento". Gli stessi principi hanno trovato conferma, tra l'altro, nelle decisioni n. 2854/96 e 4015/99, riguardanti la stessa vicenda espropriativa, per cui il Decidente ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale testé espresso.

Per quanto innanzi dedotto e osservato, e in mancanza del compimento dell'iter espropriativo, l'occupazione operata dalla convenuta deve considerarsi illegittima, e pertanto produttiva di danni risarcibili, come in atti richiesti.

Sulla quantificazione del danno va preliminarmente precisato che risulta pacifico che il fondo occupato è di natura agricola, per cui – secondo l'orientamento della cassazione, ribadito in diverse decisioni, tra cui si richiamano la n. 776/98, la 1336/98, la 6293/98 – non è applicabile il comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.L. 11.07.92 n. 333, convertito nella L. 8.8.92 n. 359 sopra richiamato – ai fini della determinazione del valore del bene acquisito, restando invece valido il criterio di liquidazione contenuto nell'art. 15 della legge 865/71, in forza del quale l'indennità per i fondi agricoli va determinata " sulla base del valore agricolo con riferimento alle



colture praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola".

Orbene, il CTU nella relazione del 03.11.93, ha riconosciuto al terreno un valore di £ 6.800 al mq., ma tale prezzo è stato contestato da parte attrice.

Questo Giudicante, tenuto conto delle contestazioni sollevate alla CTU da parte attrice, nonché delle numerose sentenze emesse da questo stesso Tribunale per terreni limitrofi a quello per cui è causa e riguardanti la stessa opera, ritiene di dover fissare il prezzo del terreno in €. 4,64 al mq.

Pertanto, ricalcolando le varie voci che integrano globalmente il risarcimento del danno si ottengono i seguenti importi:

- €. 5.962,82 ( Euro 4,64 x 1.285 mq) per il valore della superficie occupata;

€. 2.647,58 per il deprezzamento della superficie residua particella 297 ( mq 3950-780 x €. 4,64 x 0,18). Complessivamente euro. 8.610,40-

Su tale somma, detratto l'acconto percepito, gravato da interessi maturati, decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 6.5.81

Alcuna somma può essere liquidata per l'occupazione legittima stante l'incompetenza funzionale del Tribunale adito.

Le spese del giudizio segono la soccombenza vengono liquidati come in dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Aceto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

il Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio- in persona del Giudice Unico Dr. Costantino Iallonardo, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa ed ogni altra istanza, deduzione, eccezioni disattese, così provvede:

a) dichiara illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

b) per l'effetto accoglie la domanda proposta dall'attore e condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 8.610,40, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali dal 06.05.81 (data dell'irreversibile trasformazione) fino al soddisfo, decurtato dell'acconto riscosso gravato di interessi maturati dalla data dell'incasso;

c) condanna l'Ente convenuto, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in

complessivi € 7.270,23 di cui € 597,03 per spese, € 2.248,51 per diritti ed  
€ 4.424,69 per onorari ed oltre il 12,5% per rimborso forfettario, IVA e  
CPA come per legge, attribuendo il tutto all'Avv. Antonio Aceto ex art. 93  
c.p.c. per averne fatta anticipazione;

d) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU così come  
liquidate in decreto;

Così deciso in Benevento il 19 febbraio 2004

Il Giudice

Dott. Costantino Iallorardo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 23 FEB. 2005

IL CANCELLIERE  
Dott. BIANCO LUIGI

RELATA DI NOTIFICA

016273


L'anno 2006

istante l'Avv. Aceto Antonio, qualiter, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n. 358/05 del Tribunale di Benevento Sezione Stralcio a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica alla Piazza Castello in Benevento e ciò fatto mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI Sforza  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

*Ch.*  
26 LUG. 2006




**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**

- REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne Siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

- 3 MAR. 2005


Benevento, .....

IL CANCELLIERE  
F.to *P. M. C.*  


Lo presente titolo è stato  
esecutivo rilasciato in data - 3 MAR. 2005

dell'Avv. *Antonio Aceto nella qualità*

Benevento, ..... - 3 MAR. 2005

IL CANCELLIERE  
*P. M. C.*  


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Novembre 2006.

Ditta Coletta Vittorio

ALL. "G1"

Capitale € 3.942,00

Interessi legali sulla somma di €. 3.942,00

Data iniziale: 14/05/1999

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 3.942,00	anni 7 mesi 6 e giorni 16	€ 823,23

Totale interessi legali da corrispondere € 823,23

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva e CTU)  
(spese di CTU anticipate dall'attore)

€ 4.004,74

Totale spese € 4.004,74

Totale da corrispondere alla Ditta  
(Capitale + interessi)

€ 4.765,23

Totale da corrispondere all'Avvocato  
(spese legali)

€ 4.004,74

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 8.769,97

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)



Allegato



### Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 14-05-1999

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : € 3.942,00 pari a L. 7.632.776

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
15-05-1999	31-12-2000	2.5 %	597	€ 3.942,00	€ 161,19
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 3.942,00	€ 137,97
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€ 3.942,00	€ 236,52
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€ 3.942,00	€ 287,55

Totale interessi : € 823,23 pari a L. 1.593.996

Capitale+interessi : € 4.765,23 pari a L. 9.226.772

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Softex Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## AVVOCATURA PROVINCIALE

Alleg. 3

*Handwritten signatures and initials*

*UNICITTE  
ECONOMIA AL SECT.  
PER COMUNICAZIONE AL SECT.  
FINANZE  
Benevento 26-9-06*

PROT. N. 6965

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>7798</u>
DEL <u>27 SET. 2006</u>

PROT. INTERNO → Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

### LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si trasmettono le sentenze sotto indicate e si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito

1. Coletta Vittorio c/ Prov. Bn- sentenza 1098/06 Tribunale. Bn- al risarcimento dei danni per € 3.942,00 oltre interessi legali dal 14/5/99 Le spese di condanna sono pari a complessivi € 4.004,74 comprensive di IVA e cpa spese di CTU e successive
2. Di Vizio Michele e Di Vizio Maria Innocenza c/ Prov. Bn sentenza n. 489/06 Tribunale di Benevento al risarcimento dei danni per € 12.479,59 oltre interessi legali Le spese di condanna sono pari a complessivi € 8.226,75 comprensive di IVA e CPA e spese di C.T.U

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Handwritten signature of Vincenzo Catalano*



# SENTENZA CIVILE N. 1098/06 - COPIA



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0024221 Data 21/09/2006

Oggetto SENTENZA CIVILE N. 1098/06  
SIG. COLETTA VITTORIO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]



REPUBBLICA ITALIANA

Settore Avvocatura

Prot. n. 6915

Del 22.9.06

20 SET 2006

COPIA

Le parti  
Mariani

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Benevento Dr. Roberto Melone ha pronunciato la seguente

SENT. 1098/06  
R.G. 939/99  
Cron. 4203/06  
Rep. 1339/06

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°9239/99 R.G. le cui conclusioni sono state precisate all'udienza del 27.1.2006 con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., avente ad oggetto: *risarcimento danni*

Oggetto:  
Risarcimento  
danni

tra

Coletta Vittorio elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Guerrazzi n.4 presso lo studio dell'Avv. Marialuisa Cavuoto che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore; **ATTORE**

e

Provincia di Benevento in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Guardia Sanframondi (BN) alla via Guglitiello n.20 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parente che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.M. n.549/99 e mandato margine dell'atto di costituzione; **CONVENUTO**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.1.2006 che qui si abbia per riportato.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del maggio 99 innanzi al Pretore Coletta Vittorio riferiva di essere proprietario di un immobile sito sulla strada Provinciale di Benevento, ex Nazionale 372, riportato in catasto alla p.lla 584, f.174 del Comune di Ponte; a causa della variazione della pendenza trasversale della strada dovuta a continue ricariche del manto stradale per la costruzione di servizi, si determinavano ristagni idrici in corrispondenza della detta abitazione ed infiltrazioni; era necessario ripristinare la sede stradale come era all'origine, per permettere il normale deflusso delle acque; non poteva procedere ai lavori di sistemazione della zona antistante il fabbricato poiché a seguito dei riporti di asfalto, si sarebbe reso necessario aumentare notevolmente il livello, il che non avrebbe consentito l'accesso da parte di autoveicoli; chiedeva quindi ordinarsi il ripristino della *status quo ante* al fine di consentire il normale deflusso delle acque condannando l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno; spese vinte.

Poiché la causa non veniva tempestivamente iscritta a ruolo, con successivo atto di citazione conveniva l'Amministrazione in riassunzione per sentire accogliere le suddette conclusioni.

Si costituiva la Provincia di Benevento contestando la fondatezza della domanda di parte attrice e concludendo per il rigetto della stessa; spese vinte.

Raccolte prove orali e disposta c.t.u., all'udienza del 21.1.06 le parti precisavano le conclusioni innanzi a quest'Ufficio subentrato a quello soppresso di Pretura e la causa veniva ritenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'espletata consulenza tecnica è emerso che il fabbricato Colella si trova in un tratto, procedendo in direzione Benevento, in discesa e immediatamente all'uscita di una moderata curvatura dell'asse stradale; la recinzione che delimita il piazzale antistante il fabbricato è posta ad una distanza mediamente di circa 60 cm. dal ciglio della strada; all'altro capo della recinzione, ovvero a valle vi è una discesa carrabile, sempre sul suolo dell'attore, che conduce al lato posteriore del fabbricato.

Con argomentazioni tecniche che appaiono pienamente condivisibili, il tecnico nominato dall'Ufficio ha chiarito che gli accumuli di acqua piovana in corrispondenza della proprietà dell'attore sono determinati dalle caratteristiche del tratto stradale interessato, in discesa e in uscita di curva, privo di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque piovane lungo il ciglio confinante con la proprietà dell'attore. La cunetta posta lungo il ciglio stradale opposto si presenta ostruita per gran parte del suo sviluppo in lunghezza, con ciò determinando la presenza sul piano stradale di una maggiore quantità di acqua non regimentata, la quale tende necessariamente a convogliarsi verso la



proprietà Colella in virtù della pendenza trasversale della strada, aumentando il carico di acque reflue.

Va esclusa ogni correlazione tra il detto deflusso di acque meteoriche e l'attuale degrado della recinzione atteso che non presenta tipologie e/o entità diverse o palesemente superiori a quelle causabili dalla ordinaria esposizione agli agenti esterni. Ciò supera ogni questione in ordine alla legittimità o meno della realizzazione della stessa, prospettata da parte convenuta.

Per contro il degrado riscontrato sulla discesa carrabile realizzata sul suolo dell'attore e che conduce al lato posteriore del fabbricato appare riconducibile all'eccesso di acque superficiali non regimentate che hanno accelerato il processo di degrado ed il dilavamento degli strati di sottofondo e, quindi, della pavimentazione in calcestruzzo.

Deve osservarsi che l'Ente proprietario del fondo a monte non può lasciare che le acque piovane si riversino liberamente a valle senza adeguatamente irreggimentarle poiché ciò concreta la fattispecie di cui all'art.2043 del codice civile; ai sensi dell'art.913 del medesimo codice, il fondo inferiore - nella vicenda in esame quello dell'attrice - è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato - la strada comunale- scolano naturalmente, senza che sia intervenuta opera dell'uomo.


La realizzazione della strada, quale opera dell'uomo, comporta l'obbligo di non aggravare il normale deflusso delle acque che viene



ad essere determinato dal fatto che le stesse non vengono più assorbite dal terreno a monte perché munito di asfalto sul quale l'acqua tende a defluire verso valle; per evitare l'inconveniente il convenuto ha l'obbligo di realizzare e mantenere efficienti le opere di regimentazione delle acque che evitino di convogliarle sul fondo a valle oltre misura. Tale obbligo risulta del tutto inadempito se è vero che manca un sistema di regimentazione sul confine tra la strada e il fondo dell'attore; peraltro la cunetta realizzata lungo il ciglio opposto della strada non è diligentemente mantenuta risultando ostruita di fogliame e detriti di varia natura con la conseguenza che la quantità d'acqua che in virtù della conformazione stradale viene ad essere convogliata verso il fabbricato Colella aumenta ulteriormente a causa della mancata ricezione, da parte della cunetta sul ciglio opposto, dell'aliquota d'acqua spettante.

Giova chiarire che non è ipotizzabile un obbligo a carico dell'attore di "difendersi" da carico di acqua piovana provenienti da monte, ponendo in essere opere atte ad evitarne l'ingresso nel proprio fondo, non essendo ipotizzabile un obbligo del proprietario del fondo sottostante di porre rimedio all'altrui illecito.

Conseguentemente deve accogliersi la domanda attrice tesa al risarcimento del danno causato alla discesa carrabile realizzata sul suolo dell'attore e che conduce al lato posteriore del fabbricato dalla propria abitazione.



Il consulente lo ha quantificato in €3.942,00 (ritenuto il deflusso delle acque meteoriche non regimentate, concausa acceleratrice dell'ordinaria usura nel tempo quantificabile nel 50%) quale spesa per il rifacimento della detta discesa.

Su tale somma, già determinata all'attualità dal tecnico, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.

Va accolta altresì la domanda volta a condannare l'Ente convenuto ad effettuare le opere necessarie a porre rimedio agli inconvenienti sopra indicati.

Il c.t.u. li ha indicati analiticamente ma non sembra legittimo intervenire nella discrezionalità tecnica propria dell'amministrazione (che deve essere libera, nel futuro, anche di apportare le modifiche che ritiene necessarie alla strada, con il solo limite del rispetto del dell'obbligo del *neminem laedere*) apparendo sufficiente indicare il risultato da ottenere, consistente nel convogliamento delle acque meteoriche provenienti da monta in maniera tale da impedirne lo sversamento nel fondo dell'attore, compatibilmente con l'accesso alla strada che porta alla parte posteriore del fabbricato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e che per i diritti trova applicazione la tariffa professionale vigente al momento in cui la singola attività è posta in essere.

P. Q. M.


definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Colella Vittorio nei confronti della Provincia di Benevento, *contrariis reiectis*, così provvede:

- a) Ordina alla Provincia di Benevento di porre in essere, compatibilmente con l'accesso alla discesa carrabile che conduce al lato posteriore del fabbricato, quelle opere necessarie a convogliare le acque meteoriche provenienti da monte in modo tale da evitare che le stesse abbiano a confluire nel fondo dell'attore.
- b) Condanna la Provincia di Benevento al risarcimento del danno in favore dell'attore, che determina in €3.942,00 oltre interessi legali a calcolarsi dal 14.5.99 al soddisfo;
- c) Condanna la Provincia di Benevento al rimborso delle spese di giudizio sopportate da controparte che liquida in €216,79 per spese, €1.160,00 per diritti, €1.300,00 per onorari di avvocato, oltre i.v.a., c.pa. e rimborso forfetario spese come per legge, oltre al rimborso delle spese di c.t.u. anticipate dall'attore.

Benevento, 12 giugno 2006

IL GIUDICE

Dr. Roberto Melone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 14 GIU. 2006

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Bianchi)

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunicazione a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
titolari e a chiunque spetti di mettere a disposizione il  
presente titolo, ai fini della esecuzione di detta assistenza  
e a tutti gli uffici della forza pubblica di competenza

Il presente titolo è stato depositato presso il

**26 GIU 2008**

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

La presente copia è conforme alla copia

**26 GIU 2008**

Il presente titolo è stato depositato presso il

**26 GIU 2008**

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



## RIEPILOGO DELLE SOMME

	DIRITTI	SPESE
Sorta capitale		3.942,00
Interessi legali dal 14.05.99		801,63
Spese di CTU		2.256,67
Spese liquidate		216,79
Diritti liquidati	1.160,00	
Onorario liquidato	1.300,00	
Esame dispositivo	13,00	
Richiesta copie sentenza	16,00	18,59
Ritiro dette	13,00	
Esame testo integrale sentenza	26,00	
Corrispondenza informativa	52,00	
Consultazione con il cliente	52,00	
Registrazione sentenza	21,00	197,24
Accesso all'Ufficio del Registro	13,00	
Notifica sentenza	13,00	
Ritiro detta	13,00	
Esame relata	13,00	
Redazione nota	26,00	
Scritturazione detta	13,00	
Collazione detta	<u>8,00</u>	
<b>Totale</b>	<b>2.752,00</b>	<b>7.432,92</b>

### RIEPILOGO

Totale spese: 7.432,92

Totale Diritti : euro 2.752,00

Rimborso forfettario 12,50%: euro 344,00

CPA 2%: euro 61,92

IVA 20%: euro 631,58

e così in totale **euro 11.222,42** (euro undicimiladuecentoventidue/42).

Benevento, 11 settembre 2006

Aw.  Marialisa Cavuoto

Provincie

**RELATA DI NOTIFICA**


L'anno 2006 , addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
ad istanza dell' avv. Marialuisa Cavuoto, io sottoscritto  
Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico  
Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento, ho  
notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge copia  
conforme dell'antescritta sentenza nonché riepilogo delle  
somme a:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, per la  
carica domiciliato in Benevento alla Piazza Castello.

Tanto ho fatto mediante consegna a mani di

A MANI DI Sforza  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

*25/20/06/06*



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Novembre 2006.

Ditta Leone Gemma

ALL. "H1"

Capitale € 1.004,22

Rivalutazione sulla somma di € 1.004,22

Data iniziale: 04/05/1994

Data finale: 22/06/2006

Capitale		rivalutazione
€ 1.004,22	anni 12 mesi 1 e giorni 18	€ 353,98

Totale rivalutazione da corrispondere € 353,98

Interessi legali sulla somma di € 1.358,20

Data iniziale: 04/05/1994

Data finale: 22/06/2006

Capitale		interessi
€ 1.358,20	anni 12 mesi 1 e giorni 18	€ 778,64

Totale interessi da corrispondere € 778,64

Interessi al tasso legale sulla somma di € 1.358,20

Data iniziale: 22/06/2006

Data finale: 30/11/2006

Capitale		interessi
€ 1.358,20	mesi 5 e giorni 8	€ 14,98

Totale interessi da corrispondere € 14,98

Spese legali di primo e secondo grado  
di giudizio ( Spese, diritti, onorari, cpa,  
iva e CTU)

Oltre € 1.000,00 per spese successive € 5.859,60

Totale spese € 5.859,60

Totale da corrispondere alla Ditta  
(Capitale + interessi) € 2.151,82

Totale da corrispondere all'Avvocato  
(spese legali) € 5.859,60

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 8.011,42

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
(Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Valentino Melillo)

Al H<sub>2</sub>

**Rivalutazione monetaria**

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE,  
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI.

**indice ISTAT Settembre 2006: 128,4**

- var. percentuale rispetto al mese precedente= **+0,0**
- var. percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente= **+2,0**
- var. percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti= **+3,9**

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti dell'applicazione.

Ai fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'ISTAT hanno carattere di ufficialità.

<b>Data decorrenza</b>	<b>Maggio 1994</b>
<b>Data scadenza</b>	<b>Giugno 2006</b>
<b>Indice utilizzato</b>	<b>Indice del costo della vita</b>
<b>Capitale iniziale</b>	<b>€.1.004,22</b>
<b>Rivalutazione</b>	<b>€.353,98</b>
<b>Capitale rivalutato</b>	<b>€.1.358,20</b>
	<p>Indice decorrenza : 107.9                      Indice scadenza : 127.9                      Coefficiente di raccordo : 1.141                      Indice della rivalutazione : 1.35249212234</p>

Att. H4

**Calcolo degli Interessi Legali**

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 22-06-2006

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : €. 1.358,00 pari a L. 2.629.455

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)


Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
23-06-2006	30-11-2006	2.5 %	161	€. 1.358,00	€. 14,98

Totale interessi : €. 14,98 pari a L. 28.996

Capitale+interessi : €. 1.372,98 pari a L. 2.658.451

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



 **Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico** il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Salles Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

All H<sub>5</sub>

PROT. N. 8615

Benevento 26.10.06

→ Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenza Trib. Bn n.871/03  
Corte di Appello Napoli n.2674/06

Si trasmettono le sentenze sotto indicate e si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito

1. Leone Gemma c/ Prov. Bn- sentenza 871/03 Tribunale. Bn- e Corte di Appello di Napoli n. 2674/06 al risarcimento del danno oltre interessi legali e rivalutazione come da sentenza Le spese di condanna sono pari a complessivi € 4.859,60 comprensive di IVA e cpa spese di CTU oltre € 1000,00 presuntive per spese successive

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione. Si precisa altresì che si proporrà ricorso per Cassazione per le questioni in diritto avverso la sentenza della Corte di Appello indicata.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Sup. Pausani*

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>8582</u>
DEL <u>26 OTT. 2006</u>

PROT. INTERNO

-2674/2006

R. G. n. \_\_\_\_\_  
Cron. n. 5548  
Rep. n. 3510  
Es. di \_\_\_\_\_  
Oggetto: \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Roberto Pumpo Presidente

dott. Matteo Sirignano Consigliere rel.

dott. Renato Vitello Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

PROVINCIA DI BENEVENTO  
18 OTT 2006  
*Segale*

*Pattinelli / Espagna*  
*Murphy*

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n°3071/03 riservata per la decisione nella udienza collegiale del 15 giugno 2006.

TRA

Leone Gemma, res. a Benevento, Via Maria Pacifico 40, rapp. e difesa, giusta procura a margine della citazione di primo grado, dall'avv. Antonio Aceto, il quale ha eletto domicilio nello studio dell'avv. Mario Zarrelli a Napoli, Piazza S. Domenico Maggiore 9

Provincia di Benevento  
AOC: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0026448 Data 19/10/2006  
Oggetto SENTENZA LEONE GEMMA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

*Rubbo*

*[Signature]*

appellante

*Ing. Panzese*  
*Debiti Fucci Silvano*  
*[Signature]*

SETTE DAN  
PARTEGGIATE  
LE 23 OTT. 2006  
DEL 2674

PRAT. N. 1000  
1


Provincia di Benevento in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.

appellata contumace


### CONCLUSIONI

Nella udienza del 27-10-2004 l'appellante ha concluso per la riforma della impugnata sentenza con condanna della Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento della somma di € 1.316,45, oltre rivalutazione monetaria dalla data di acquisizione di fatto dell'area espropriata (6-5-1981) fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma liquidata; condanna dello stesso ente appellato al pagamento degli interessi legali dall'11-8-1979 o, quantomeno, dal 6-5-1981, data di ultimazione dei lavori, fino al soddisfo, sulla somma rivalutata, ed al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Aceto.


L'avv. D'Agostino per la Provincia di Benevento ha concluso per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Benevento ed in subordine per il rigetto dell'appello principale e la riforma della impugnata sentenza con limitazione del credito dell'appellante principale al saldo del prezzo pattuito per la cessione volontaria del bene e dichia-



SI RICHIEDONO  
N° 11 COPIE  
CONFORMI   
ESECUTIVE   
CONF. ESECUT.   
USO STUDIO   
Avv. ACETO  
Napoli, 5 OTT. 2006



SI RICHIEDONO  
N° 11 COPIE  
CONFORMI   
ESECUTIVE   
CONF. ESECUT.   
USO STUDIO   
Avv. ACETO  
Napoli, 5 OTT. 2006  
Cancelliere



*Handwritten signature*





razione che la rivalutazione e gli interessi, se dovuti, spettano dalla proposizione della domanda.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18-8-1989 Leone Gemma esponeva che era proprietaria di un fondo sito in San Leucio del Sannio, contrada San Marcello, in catasto partita 1745, F.9, particella 156; che nel 1979 l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva occupato una parte del fondo per la costruzione della strada di collegamento della frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-S.S. 88, versando solo un acconto; che, costruita la strada, la occupazione del suolo era divenuta irreversibile. Tanto premesso conveniva innanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentir dichiarare la illegittimità della occupazione del terreno de quo e per sentir condannare la convenuta al risarcimento di ogni danno subito o subendo, compreso il valore venale dell'immobile e la diminuzione di valore della parte residua, ed oltre indennizzo per i frutti pendenti alla data di occupazione, maggiorati di interessi e svalutazione monetaria.

SI RICHIEDONO  
N. 1 COPIE  
CONFORMI 14/8  
ESECUTIVE   
CONF. EBBOUT.   
USO STUDIO   
Avv. D'AGOSTINI  
Napoli, 5 OTT. 2006

Il Cancelliere



*[Handwritten signature]*

Si costituiva l'ente convenuto e chiedeva il rigetto della domanda osservando che l'occupazione era stata autorizzata, in via d'urgenza, dal Sindaco di San Leucio del Sannio con proprio decreto; che i lavori erano stati ultimati nel 1981; che successivamente era stato offerto alla ditta istante l'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 l. 865/71, dell'art. 6 l. 274/74 e dell'art. 14 l. 10/77, indennità accettata dall'attrice e parzialmente riscossa nel 1985. Eccepiva pertanto che vi era stata una cessione volontaria del bene e che, con l'accettazione della indennità, si era posto in essere un contratto di compravendita, per cui all'alienante competeva soltanto una somma corrispondente al prezzo di cessione oltre interessi da determinare in misura pari al tasso di sconto, a norma dell'art. 12 l. 865/71, integrato dall'art. 14 l. 10/77.

Con sentenza del 24-4-2003 la sezione stralcio dell'adito Tribunale, ritenuto che il trasferimento dell'immobile era avvenuto a titolo originario per effetto della accessione invertita verificatasi per effetto della esecuzione dell'opera pubblica e della definitiva trasformazione del suolo e della sca-

denza del termine quinquennale fissato per la occupazione temporanea d'urgenza, la quale aveva avuto luogo l'11-8-1979, accoglieva la domanda e, sulla scorta dell'elaborato depositato del c.t.u., da cui dichiarava di non volersi discostare, condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.150,00, detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo e spese legali.

Avverso tale pronuncia con atto notificato il 20-6-2003 proponeva appello Leone Gemma deducendo: 1) che il primo giudice, dopo avere scritto di voler recepire integralmente la relazione del c.t.u., si era da questa immotivatamente discostato liquidando per risarcimento danni la somma di € 1.150,00 invece di quella di € 1.316,45 (£ 2.549.000) determinata dal suddetto ausiliare (depurata dell'acconto di £ 264.545 erogato dall'Amministrazione Provinciale), ed omettendo di maggiorarla di rivalutazione monetaria dalla data della acquisizione di fatto dell'area (11-8-1984); 2) che il giudice di primo grado aveva errato non facendo decorrere gli interessi dalla consumazione dell'illecito e quindi

dalla data della occupazione, avvenuta in data 11-8-1979, o dalla data della irreversibile trasformazione del suolo con il completamento dei lavori, avvenuto il 6-5-1981. Chiedeva pertanto la riforma della impugnata sentenza con la condanna della Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, in favore dell' appellante, della somma di € 1.316,45 (o di quella diversa ritenuta dalla Corte) oltre rivalutazione dal 6-5-1981, data di acquisizione, al soddisfo, e con interessi legali dall'11-8-1979 o, almeno, dal 6-5-1981, data di ultimazione dei lavori, da calcolarsi sulla somma rivalutata all'attualità secondo l'indice medio degli interessi dei vari periodi oppure sulla somma rivalutata anno per anno. Chiedeva inoltre la condanna dell' ente appellato al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio.

Si costituiva l'avv. Mario D'Agostino per l' appellata e chiedeva il rigetto del gravame eccependo la incompetenza funzionale del giudice adito, essendo la cognizione della causa riservata alla Corte d'Appello in unico grado ex art. 19 e 20 l. 865/71. Chiedeva ancora, con appello incidentale, dichiararsi che alla Leone spettava soltanto il saldo del

prezzo pattuito per la cessione volontaria del bene e che gli interessi erano dovuti solo dalla domanda e non dall'11-8-1979, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.


All'udienza collegiale del 12 gennaio 2006, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, la causa è stata riservata per la decisione, ma con ordinanza del 26-1-2006, questa Corte, rilevato che il professionista costituitosi in giudizio per l'appellata Provincia di Benevento aveva esibito una procura rilasciata dal dirigente dell'Avvocatura Provinciale senza provare che costui ne avesse il potere, appartenente, di norma, all'organo cui spettava la rappresentanza esterna, ossia al Presidente del Consiglio Provinciale, rimetteva gli atti all'udienza collegiale del 15-6-2006, concedendo termine al suddetto Ente territoriale per il deposito della documentazione necessaria per regolarizzare la propria posizione. In tale udienza la causa è stata nuovamente riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE


Occorre preliminarmente verificare la posizione processuale della Provincia di Benevento, la quale si è costituita con comparsa di risposta del 30-10-

*ck  
Rmz*

2003. Senonché tale costituzione era affetta da molteplici vizi che ne producevano la nullità. Innanzitutto la persona fisica costituitasi per l'ente pubblico non è il suo Presidente, legittimato a rappresentarla anche secondo il nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con d.lg. 267/2000, ma il dirigente dell'avvocatura dell'ente stesso. Senonché, come ha chiarito la S.C., la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune o della Provincia compete soltanto, rispettivamente, al Sindaco ed al Presidente, mai ai dirigenti, dipendenti pubblici, giacché quando la legge ha inteso attribuire a costoro il potere di rappresentanza dell'ente al quale sono preposti lo ha fatto espressamente, né tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 d.lg. cit. (secondo cui ai dirigenti sono attribuiti anche "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno") in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente (v. Cass. 10-2-2003 n. 1949). La persona che si era costituita per l'amministrazione provinciale difettava quindi di legittimazione processuale. Si ag-



giunga che per il falsus procurator si è costituito in giudizio l'avv. D'Agostino in virtù di una procura nulla perché rilasciata da persona che non ne aveva il potere e e quindi inidonea a conferirgli l'*ius postulandi*. Deve essere ancora evidenziato che il dirigente dell'Avvocatura Provinciale si è sostituito non solo al Presidente della Provincia, ma ha deliberato in ordine alla lite pendente in sostituzione della Giunta con provvedimento, emesso in forma di decreto il 13-5-03, prodotto in giudizio, con il quale ha deciso di dare mandato all'avv. Mario D'Agostino limitatamente alla proposizione di appello avverso alcune sentenze emesse dal Tribunale di Benevento, tra le quali quella n. 871/03, ma non alla resistenza in giudizio per le impugnazioni proposte da altri. Rilevati i vizi sopra evidenziati e per la eventualità che gli stessi fossero attribuibili solo ad una incompleta produzione di documentazione (in particolare atti normativi interni) da parte dell'ente appellato questa Corte, con ordinanza del 26-1-2006, invitava la Provincia di Benevento al deposito della eventuale documentazione mancante. L'ente suddetto ha esibito invece il 12-4-2006 una nuova comparsa di costitu-



zione con nuova procura a margine rilasciata dal Presidente della Provincia di Benevento il 20-3-2006 in virtù di delibera della Giunta Provinciale in data 13-3-2006. Senonché la precedente costituzione di soggetto privo di potere di rappresentanza dell'ente appellato, poneva quest'ultimo nella posizione di contumace e, come ha insegnato la S.C., la costituzione del convenuto in cancelleria non può più avvenire dopo che la causa sia stata rimessa al collegio, "attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria", per cui "è da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di rimessione, non spiegando all'uopo alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia, attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita" (Cass. 1-4-1998 n. 33639). Ne consegue che la irregolarità della prima costituzione della Provincia appellata e la intempestività ed inammissibilità di quella eseguita successivamente impongono la dichiarazione di





contumacia di tale ente e della nullità degli scritti difensivi depositati dal "falsus procurator" nonché dell'appello incidentale da lui proposto.

L'appello principale è parzialmente fondato. Con la citazione introduttiva del primo grado di giudizio la Leone ha chiesto di essere risarcita dei danni derivanti dalla illegittima occupazione del fondo e la irreversibile trasformazione dello stesso, compresi quelli per i frutti pendenti. Dalla domanda è dunque stata esclusa ogni pretesa per indennità relativa al periodo di occupazione legittima del fondo. Orbene, tenuto conto che nulla spettava alla attrice a titolo di indennizzo per occupazione illegittima perché la irreversibile incorporazione del suolo nell'opera pubblica (una strada) su di essa eseguita, e quindi la accessione invertita, è avvenuta il 6-5-1981, prima che scadesse il termine della occupazione legittima (11-8-1984), alla stregua della relazione del c.t.u., alle cui conclusioni, non specificamente contestate dalle parti in causa, ha dichiarato di voler aderire il primo giudice, andavano riconosciute alla attrice, a titolo di risarcimento danni, £ 1.360.000 corrispondenti

AV  
Rug

al valore dell'area occupata alla data della irreversibile trasformazione attualizzato all'epoca del deposito dell'elaborato peritale (4-5-1994) e £ 849.000 per la perdita delle coltivazioni (anch'esso attualizzato come sopra), per complessive £ 2.209.000, corrispondenti ad € 1.140,85, somma certamente inferiore a quella liquidata dal primo giudice attualizzata alla data della sentenza, ma inferiore a quella di € 1.316,45 chiesta dall'appellante erroneamente includendo nel risarcimento del danno la indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, somma dalla quale deve essere poi detratto l'acconto di £ 264.545 (pari ad € 136,63), del quale non è stata contestata dalla Leone la imputazione al credito oggetto del presente giudizio. Trattandosi di debito di valore e non di valuta, la somma deve essere maggiorata della ulteriore rivalutazione monetaria e degli interessi anno per anno maturati sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza e, successivamente, dei soli interessi, al tasso legale.

Per il principio della soccombenza la appellata Provincia di Benevento deve essere condannata a ri-

valere l'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 20-6-2003 da Leone Gemma avverso la sentenza emessa il 24-4-2003 dalla sezione stralcio del Tribunale di Benevento tra essa appellante e la Provincia di Benevento in persona del suo Presidente, nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede:

- a) dichiara la contumacia della appellata Provincia di Benevento e la nullità dell'appello incidentale dalla stessa proposto;
- b) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma del capo A) della impugnata sentenza condanna la Provincia di Benevento in persona del suo Presidente al pagamento in favore di Leone Gemma, per risarcimento danni, della somma di € 1.140,85 (detratto però da tale somma il già versato acconto di € 136,63), aggiornata al 4-5-1994, oltre rivalutazione monetaria intervenuta successivamente, da calcolarsi anno per anno in base agli indici ISTAT per l'aumento dei prezzi al minuto dei beni di consumo, ed interessi legali, da calcolarsi

## RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2006

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., Io Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto All' Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n. 2674/06 emessa dalla Corte di Appello di Napoli sez. III° in data 22.06.06 a:

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello, mediante consegna di copia a mani

A MANI DI Sforza  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

18 OTT. 2006



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo del Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

*ACCETO*  
.....  
procuratore di X. ATTURBUZIONE.....

Napoli, li 12 OTT. 2006

*FL*

IL CANCELLIERE  
*Eugenio Cozzolino*

La presente copia composta di n. 14 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 12 OTT. 2006.

Napoli, li 12 OTT. 2006



IL CANCELLIERE  
*Eugenio Cozzolino*

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Novembre 2006.

Ditta Porcaro Enrico

ALL. "11"

Capitale € 18.607,85

Interessi legali sulla somma di €. 18.607,85 al tasso d'interesse del 4,50%

Data iniziale: 13/09/1984

Data finale: 16/02/2001

Capitale		Interessi
€ 18.607,85	anni 15 mesi 5 e giorni 3	€ 13.764,71

Totale interessi legali da corrispondere € 13.764,71

Interessi legali sulla somma € 32.372,56

Data iniziale: 16/02/2001

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 32.372,56	anni 5 mesi 9 e giorni 14	€ 5.287,81

Totale interessi legali da corrispondere € 5.287,81

Totale da corrispondere alla Ditta  
(Capitale + interessi) € 37.660,37

Totale da corrispondere all'Avvocato  
(spese legali + cpa + IVA + CTU dei  
due gradi di giudizio e spese  
successive) € 8.976,00

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 46.636,37

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
(Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Valentino Melillo)



All Ie

## Calcolo Interessi a tasso fisso

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 13-09-1984

Data finale: 16-02-2001

Capitale iniziale : €. 18.607,85 pari a L. 36.029.822

Metodo di calcolo: Nessuna Capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
14-09-1984	16-02-2001	4.5 %	6000	€. 18.607,85	€. 13.764,71

Totale interessi : €. 13.764,71 pari a L. 26.652.197


Capitale+interessi : €. 32.372,56 pari a L. 62.682.019

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.




**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005  Sedice Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 0092228  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

Al 13



## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 17-02-2001

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : €. 32.372,56 pari a L. 62.682.017

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-02-2001	31-12-2001	3.5 %	317	€. 32.372,56	€. 984,04
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 32.372,56	€. 1.942,35
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€. 32.372,56	€. 2.361,42

Totale interessi : €. 5.287,81 pari a L. 10.238.635

Capitale+interessi : €. 37.660,37 pari a L. 72.920.652

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Seal** Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)





# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

Alia

PROT. N. 832

Benevento 3-10-06

→ Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

## LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si trasmettono le sentenze sotto indicate notificate il 25/9/06 si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso

1. Porcaro Enrico c/ Prov. Bn- sentenza 406/98 Trib. Bn e Corte di Appello di Napoli n. 538/2001 condanna al risarcimento dei danni per occupazione illegittima per £ 36.029.820 oltre interessi rideterminati dalla Corte di Appello sulle somme rivalutate anno per anno in base agli indici medi di rivalutazione nel saggio del 4,5% e ciò dal settembre 1984 all'attualità, oltre le spese dei due gradi di giudizio pari a € 7.976,00 comprensivi di IVA CPA spese di C.T.U. e registrazione.

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Handwritten initials

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

Handwritten signature

→ Ing. Bonaccorsi  
- Rubbo  
Verru

// calcolo imparti  
urgenti in uno con altre  
sentenza x Prossima seduta C.P.

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>7875</u>
DEL <u>4 OTT. 2006</u>
PROT. INTERNO

REPUBLICCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Sezione Prima Civile

R.G.N. 226/99

Rep. N. 586

Cron. N. 649

Sent. N.

Composta dai Magistrati.

PROVINCIA DI BENEVENTO

26 SET. 2006

Presidente

1. Dott. Luigi Martone

Consigliere

2. Dott. Teresa Casoria

Consigliere rel.

3. Dott. Anna Maria Allagrande

RELATORE  
Dr. A.M. ALLAGRANDE  
OGGETTO:  
ESPROPRIAZIONE  
PER P.U.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa di appello n.226 dell'anno 1999 avente ad oggetto: Espropriazione per pubblica utilità

TRA

Porcaro Enrico, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza San Domenico Maggiore n. 9 presso lo Studio dell'Avvocato Mario Zarrilli unitamente all'Avvocato Antonio Aceto dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado

APPELLANTE

E

Provincia di Benevento

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI

L'appellante ha concluso deducendo il difetto di costituzione della Provincia di Benevento e riportandosi, quanto al merito, ai propri scritti difensivi e, pertanto, insistendo per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore costituito per dichiarata anticipazione

Provincia di Benevento  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0024689 data 26/09/2006  
oggetto SENTENZA TRA PORCARO ENRICO C/PROV. DI BN  
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Settore Avvocatura  
i.n. 2003  
del 21/9/06


## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

171 e  
171 at  
Bu - Gae  
01-8

Con atto di citazione notificato il 4.1.1989 Porcaro Enrico, premesso di essere proprietario di un fondo sito in Ceppaloni, contrada Rotola, F. 13 particella 301; f. 16 particella 99, 228,106,107; di avere ricevuto nell'anno 1985, in seguito alla occupazione da parte della Amministrazione Provinciale di Benevento del fondo predetto, eseguita per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88, un acconto sulle somme spettantegli; di avere subito, in seguito alla costruzione dell'opera ed alla irreversibile trasformazione del suolo, danni oltre che per la perdita del fondo anche per le colture ivi esistenti; conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la predetta amministrazione provinciale per sentire dichiarare la abusiva ed illegittima occupazione del terreno di sua proprietà e conseguentemente condannare la convenuta Amministrazione al risarcimento dei danni derivati dalla occupazione de quo in essi compresi il valore venale ed integrale del suolo, l'importo corrispondente alla diminuzione del valore della residua proprietà di esso istante nonché ogni altro risarcimento ed indennizzo relativo alla illegittima attività del convenuto nella misura da determinarsi in corso di causa, con sentenza provvisoriamente esecutiva, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio la convenuta Amministrazione provinciale di Benevento che premesse le eccezioni di prescrizione del credito vantato e di difetto di legittimazione attiva, contestata la pretesa chiedendone il rigetto.

Con la sentenza del 5.5.1998 il Tribunale di Benevento, rigettate, perché infondate, le eccezioni sollevate dalla convenuta, in accoglimento della domanda, condannò la Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare in favore del Porcaro, a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita, la somma di £.



R

16.231.309, oltre interessi al tasso equitativo medio del 4.5 % dal 13.9.1984 all'effettivo soddisfo oltre alle spese di lite.

Avverso la sentenza, comunicata il 5.6.1998, ha proposto rituale tempestivo appello il Porcaro, con atto notificato alla Amministrazione Provinciale di Benevento in data 20.1.1999, lamentando che il Tribunale ha erroneamente proceduto al calcolo del risarcimento del danno sulla base dei criteri previsti dall'art. 3, c. 65, della L. 662 /96, inapplicabili nella fattispecie trattandosi di occupazione di suolo agricolo, che ha erroneamente calcolato gli interessi non al tasso legale, ma a quello equitativo medio annuo del 4,5 % , che ha ommesso la liquidazione della indennità per occupazione legittima, pure richiesta in citazione; vinte le spese.

All'udienza Collegiale del 9 febbraio 2001 la causa è stata riservata in decisione

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Amministrazione Provinciale di Benevento la cui costituzione in giudizio è tardiva.

A mente dell'art. 293 c.p.c., in vero, la parte non costituitasi può costituirsi fino all'udienza in cui la causa è rimessa al Collegio e non può essere consentita la costituzione tardiva della medesima all'udienza di discussione per l'inderogabile esigenza di evitare l'infinito protrarsi delle liti e di coordinare la attività difensiva delle parti con la funzione decisoria ( Cass. 22.3.1995 n. 3269 ).

Non può pertanto essere presa in considerazione la comparsa conclusionale depositata in Cancelleria in data 23 gennaio 2001 da parte della Amministrazione Provinciale di Benevento di cui deve, conseguentemente, essere dichiarata la contumacia.

Nel merito l'appello è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, deve essere accolto.

E' fondato il primo motivo con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha determinato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima con riferimento al criterio di cui all'art. 3, c. 65°, della L. 23.12.1996 n. 662 che ha aggiunto all'art. 5 bis del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito in L. 8.8.1992 n. 359, il comma 7 bis.

Come esattamente rilevato in appello, in vero, nel caso in esame, nel quale si è verificata la accessione invertita per la irreversibile trasformazione del fondo nella esecuzione della opera pubblica, il criterio per la determinazione del danno è regolato dalle norme di diritto comune per cui il risarcimento deve equivalere al valore effettivo del fondo data la natura agricola dello stesso.

Sul punto si è pronunciata in senso conforme la Corte di Cassazione che ha stabilito che il criterio di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, della L. 8.8.1992 n. 359 è da ritenersi applicabile esclusivamente in caso di occupazione illegittima di suolo edificabile ( cfr. Cass. Sez. , 3.3.1999 n. 2336).

Affermato, in quanto non contestato, che la irreversibile trasformazione del suolo è avvenuta in data 13.9.1984, posto che la immissione nel possesso da parte dell'Ente Pubblico è avvenuta in data 13 settembre 1979, il quantum debeatur va fissato in £. 20.342.000 in quanto in tale somma è stato individuato il valore del bene da parte del Tribunale che ha ritenuto congrua la valutazione eseguita dal C.T.U. Dal suddetto importo va detratta la somma di £. 2.787.885 che l'appellante ha riconosciuto di avere già percepito a titolo di acconto.

Data la natura risarcitoria dell'obbligo la somma deve essere rivalutata all'attualità e determinata in £. 36.029.820 ( £.20.342.000 - £. 2.787.885 per indice di svalutazione ISTAT pari al 2.0525). alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla presenta decisione al soddisfo.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza deducendo che erroneamente il primo giudice ha determinato nella misura del 4,5 per cento il tasso di interessi.

La censura è parzialmente fondata.

Il Tribunale ha, in vero, condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno da illegittima occupazione "oltre agli interessi al tasso equitativo medio del 4,5 % dal 13 settembre 1984 all'effettivo adempimento" applicando in maniera errata il principio fissata dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 1712 del 1995.

Con la richiamata sentenza la Corte nell'affrontare e dirimere il contrasto sorto in giurisprudenza in ordine alla determinazione del maggior danno da ritardato pagamento ed alla attribuzione degli interessi ha stabilito che, nei debiti di valore, la rivalutazione monetaria soddisfa il credito per il danno emergente, ma non anche per il lucro cessante rappresentato dal mancato godimento della cosa perduta o del suo equivalente pecuniario. Tale danno da ritardato pagamento non può essere, tuttavia, individuato negli interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento ( art. 1219, c.2 n.1 c.c.) in quanto in tal modo il creditore riceverebbe di più del danno subito. Onde evitare tale errore la Corte ha individuato due distinti sistemi di calcolo costituiti l'uno dalla attribuzione degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno in base agli indici medi di rivalutazione e l'altro dalla attribuzione, sulla somma rivalutata, di interessi determinati in base ad un saggio medio equitativamente determinato. Nel periodo intermedio ( dalla data dell'evento alla presente decisione) esattamente il Tribunale ha determinato gli interessi nella misura del 4,5 %.

Dalla data della decisione, tuttavia, momento in cui viene determinato il danno e conseguentemente, il debito perde la sua natura di debito di valore per

diff. 24.000.000 - 37.710.000 E

trasformarsi in debito di valuta ( art. 1277 c.c.) decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

E' infondato e va rigettato il terzo motivo con il quale l'appellante ha censurato la sentenza per avere omissa la liquidazione della indennità da occupazione legittima in quanto, come ha esattamente rilevato il Tribunale, la domanda non è stata proposta. La dedotta indennità non è, in vero, riconducibile al comportamento illecito della Pubblica Amministrazione con riferimento al quale l'attore ha chiesto il riconoscimento di ogni ulteriore indennizzo.

All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della appellata, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Porcaro Enrico avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in data 5.5.1998, così provvede:

Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:

Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del Porcaro della somma di £.36.029.820, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, oltre agli interessi come indicati in parte motiva;

Condanna la Amministrazione Provinciale di Benevento alla rifusione ~~delle spese~~, in favore dall'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive £.3.645.000 di cui £. 570.000 per spese, £.425.000 per diritti e £. 2.650.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario sulle

somme dovute per diritti ed onorari ex art. 15 T.P. disponendo che la stessa sia attribuita al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli il 16 febbraio 2001.

Il Consigliere Estensore

*Aurea Louise Allagrande*

Il Presidente

*[Signature]*

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1  
(*Enrico Gallozzi*)

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
# 2 MAR. 2001

Il Direttore di Cancelleria

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1  
(*Enrico Gallozzi*)

*[Signature]*

SEAP  
JNE  
importo  
1372,00

20,66  
5,16

1397,82

IPOLI 29-2-01

B 62M

P. Anem

75510

29-2-01

*[Signature]*



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della  
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in  
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

Aceto  
.....  
procuratore di Porcaro  
.....

Napoli, li 4 AGO 2006

IL CANCELLIERE  
*Eugenio Cozzolino*

La presente copia composta di n. 7 fogli è  
conforme all'originale esecutivo rilasciato in data  
4 AGO 2006

Napoli, li 4 AGO 2006



IL CANCELLIERE  
*Eugenio Cozzolino*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della  
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in  
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

Aceto  
procuratore di attributario  
Napoli, li 4 AGO 2006



IL CANCELLIERE  
Eugenio Cozzolino

019079

RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2006

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell' Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n 538/01 emessa dalla Corte di Appello di Napoli sez. I° in data 16.2.2001 a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Piazza Castello mediante consegna di copia a mani

A MANI DI Stano  
INTEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

25 SET. 2006



615

APPELLI 6071

REGISTRATO IL
1285
N. 1285
Mod. Vol. 73

SENTENZA CIVILE N. 406/98

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano


COPIA

Il Tribunale di Benevento, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- Ing. PAVAROLE *calcolo rapporti debiti fuori bilanci*  
- Rubbo

dott. Luigi Tazza  
dott.ssa Antonietta Genovese  
dott. Guglielmo Cinque  
ha pronunciato la seguente

Presidente della Sezione  
Giudice  
Giudice



N. 1289  
63204  
effetti  
Assunto

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 72 Affari contenziosi dell'anno 1989 passata in decisione all'udienza collegiale del 21 aprile 1998, avente per oggetto: Risarcimento danni da accessione invertita.

SETTORE PATRIMONIO
N. 7831
DEL 3 OTT. 2006

TRA

Porcaro Enrico, elettivamente domiciliato in Amorosi, alla via Telese, n. 115, presso lo studio dell'avv. Antonio Aceto che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione, - attore -

PROT. INTERNO  
16231000  
631 E 10 225231  
26456231

E


Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Benevento, presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Verrilli, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione, - convenuta -

T. Fab.	1001	
T. Fisco	10	
T. Ter.	1051	
T. Id. 1061		
Loc. Fab.	1071	
Ter.	1001	
Vale	1001	790000
F	1101	
ipo.	6491	
cat.	7971	
	9011	
	4891	40000
	9641	2000

Conclusioni dell'attore: All'udienza del 19 luglio 1995 il procuratore dell'attore concludeva per l'accoglimento della domanda e cioè, per la declaratoria dell'avvenuto acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione convenuta per effetto della irreversibile destinazione del

Rubbo

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0024622 Data 26/09/2006  
Oggetto SENTENZA N.72 TRA PORCAI ENRICO C/PROV. DI BN  
Dest. Avvocatura Settore; [...]



Totale L. 837000  
IL DIRETTORE

bene occupato all'opera realizzata e per la condanna della stessa al pagamento di tutti i danni ed indennità relative, nonché alla refusione delle spese di causa.

**Conclusioni del convenuto:** All'udienza innanzi indicata il procuratore dell'Amministrazione convenuta concludeva, invece, per l'accoglimento della sua eccezione di carenza di legittimazione attiva. In via subordinata per il rigetto della domanda nel merito. Chiedeva, inoltre, l'accoglimento della riconvenzionale e la restituzione della somma di £. 2.787.885 versata quale anticipo sul corrispettivo della cessione volontaria del bene intervenuta fra le parti.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1989, Porcaro Enrico riferiva quanto segue:

E' proprietario di un fondo sito Ceppaloni, alla contrada Rotola, in catasto alla partita 1615, foglio 13, particella 301 e alla partita 7373, foglio 16, particelle 99, 228, 106 e 107.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava parte di detto fondo per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS 88.

Detta strada veniva di fatto realizzata provocando la irreversibile destinazione del suolo all'opera pubblica testé indicata.

Per la occupazione perpetrata l'Amministrazione convenuta corrispondeva un acconto senza provvedere al saldo di quanto dovuto.

Premesso quanto innanzi l'istante, con l'atto di citazione sopra indicato conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona

del suo Presidente *pro tempore*, dinanzi a questo Tribunale, per ivi sentir dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà del terreno in questione da parte della convenuta per effetto della sua irreversibile destinazione all'opera realizzata e per sentir condannare la stessa al risarcimento del danno subito e subendo, comprendente il valore venale del terreno irreversibilmente occupato, la diminuzione del valore del residuo fondo ed ogni altro danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, con gli interessi legali e la refusione delle spese del procedimento. Il tutto nella misura da determinarsi nel corso del giudizio.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta precisava in punto di fatto che, a seguito di sua richiesta, il Sindaco disponeva l'occupazione d'urgenza del terreno in questione con decreto ritualmente notificato; che entro il termine di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, veniva redatto lo stato di consistenza; che i lavori venivano ultimati il 6 maggio 1981. Precisava ancora la convenuta che successivamente veniva offerta all'attore l'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, dell'art. 6 della legge n. 274 del 1974 e dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977; che detta indennità veniva accettata dall'istante ed in parte riscossa nella misura di £. 2.787.885.

Premesso quanto innanzi, l'Amministrazione convenuta deduceva che l'attore poteva solo pretendere la residua parte dell'indennità ed il danno conseguente al ritardo nell'adempimento. All'udienza del 23 gennaio 1991, eccepiva la prescrizione del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno. Successivamente, a seguito di remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore (dopo la sua assegnazione a sentenza) disposta con

ordinanza collegiale per un supplemento della espletata consulenza tecnica d'ufficio, la convenuta eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva dell'attore.

Il procuratore dell'attore impugnava la comparsa di costituzione dell'Amministrazione convenuta e la documentazione esibita, "*disconoscendo contenuto e sottoscrizione*".

Dopo l'espletamento del supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa perveniva all'udienza collegiale del 21 aprile 1998, nella quale, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva definitivamente riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e quella di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attore, sollevate dall'Amministrazione convenuta, sono destituite di fondamento.

Va osservato, quanto alla prima eccezione, che la prova del diritto di proprietà dell'attore, non rigorosa nel caso di specie come nell'azione di rivendicazione, è deducibile dall'atto per notar Orlando del 4 febbraio 1946, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e dagli stessi atti del procedimento di espropriazione intrapreso dall'Amministrazione convenuta. Quanto alla seconda eccezione, peraltro non riproposta nelle conclusioni definitive, rileva il Tribunale che la prescrizione di un diritto comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto medesimo può esser fatto valere. Il diritto al risarcimento del danno da accessione invertita viene ad esistenza, e può, quindi esser fatto valere, nel momento della irreversibile

destinazione del bene all'opera pubblica realizzata, ovvero, per la ipotesi in cui detta destinazione si realizzi nel corso dell'occupazione legittima, alla data di cessazione dell'occupazione legittima. Nel caso di specie l'occupazione legittima del fondo dell'attore si è protratta, ai sensi dell'art. 20, 2° comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino al 13 settembre 1984, posto che l'immissione in possesso è avvenuta il 13 settembre 1979 (vedi verbale di presa di possesso in atti). La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c. che qui viene in rilievo, andava, quindi, a maturare il 13 settembre 1989. Essa quindi non si è, nella specie, verificata, posto che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 4 gennaio 1989. Ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di eventuali atti interruttivi o sospensivi.

Nel merito la domanda proposta da Porcaro Enrico è fondata e va, pertanto, accolta.

E' pacifico fra le parti in causa l'avvenuta occupazione della porzione di terreno in questione per pubblica utilità. E' altresì incontroverso che sul terreno in questione è stata realizzata l'opera pubblica (strada provinciale) indicata in narrativa. Si evince dalla relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione in data 12 giugno 1982, prodotti dall'Amministrazione convenuta, che i lavori sono stati ultimati il 6 maggio 1981. Si evince dal verbale di presa di possesso che la convenuta è stata immessa nel possesso del terreno in questione, come già detto innanzi, il 13 settembre 1979. Conseguente che il periodo di occupazione legittima, ai sensi dell'art. 20, 2° comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è scaduto il 13



settembre 1984. A detta data si è perciò verificata l'accessione invertita per la irreversibile destinazione del fondo all'opera pubblica realizzata.

Premesso quanto innanzi, appare evidente che alcuna rilevanza può assumere nel caso di specie la cessione volontaria del bene in questione invocata dall'Amministrazione convenuta. Detta cessione, infatti, come risultante dalla scrittura acclusa al fascicolo di parte della convenuta, si è perfezionata nel gennaio 1985 (la data non è più esattamente decifrabile dal documento prodotto) e cioè quando l'Amministrazione Provinciale era divenuta già proprietaria del bene sin dal 13 settembre 1984 per effetto della sua irreversibile destinazione all'opera pubblica realizzata. Ciò prescindendosi dal disconoscimento operato dall'attore della documentazione prodotta dalla convenuta, non potendo detto disconoscimento, per la sua genericità, essere operante con riguardo all'atto di cessione in questione. Permane ovviamente l'obbligo dell'attore di restituire la somma riscossa quale anticipo ammontante a £. 2.787.885. Venendo quindi alla determinazione del danno spettante all'attore, va preliminarmente puntualizzato che l'occupazione ha interessato le particelle nn. 99,<sup>301,</sup> 106 e 228. Orbene rileva il Tribunale che il C.T.U. dott. agr. Filippo Rispoli ha proceduto alla sua determinazione operando la differenza fra il valore del fondo prima dell'espropriazione e quello del medesimo fondo dopo l'espropriazione, entrambi correttamente valutati. Il medesimo consulente è pervenuto, quindi, ad una quantificazione di £. 20.342.000 così composta: a) Particella n. 301: £. 3.693.000 di valore fondiario + £. 1.714.000 per piante abbattute = £. 5.407.000; b) particella n. 99: £. 6.312.000 di valore fondiario + £. 987.000 per piante abbattute = £. 7.299.000; c) particella n. 106: £. 3.585.000 + £. 469.000 per piante

abbattute = £. 4.054.000; d) particella n. 228: £. 3.113.000 + £. 469.000 per piante abbattute = £. 3.582.000..

Le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., adeguatamente motivate, sono condivise da questo Collegio. Va, tuttavia, evidenziato che il nominato consulente ha sviluppato la sua valutazione in riferimento all'epoca della materiale occupazione del fondo e cioè, con riguardo al 1981, invece che alla data 13 settembre 1984. Nondimeno ritiene il Tribunale che il valore venale del fondo, considerato in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle costituite dal controvalore degli alberi abbattuti e dalla svalutazione del terreno residuo, può rimanere fermo pur con riferimento alla data più recente, posto che fra il 1981 ed il 1984 non sono intervenute variazioni di mercato degne di rilevanza.

La irreversibile occupazione del suolo in questione, come innanzi evidenziato, è avvenuta in epoca anteriore al 30 settembre 1996. Il risarcimento del danno relativo è oggetto del presente giudizio ancora in corso. Torna, quindi, applicabile al caso di specie, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha aggiunto all'art. 5 bis del D. L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 il comma 7 bis il quale testualmente recita: *"In caso di occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del quaranta per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del del dieci per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato"*. A

nulla rileva poi che il suolo che qui viene in rilievo è costituito da terreno agricolo, dovendosi ritenere applicabile la normativa introdotta dal sopra riportato comma 7 bis dell'art. 5 bis del decreto legge citato, sia ai suoli edificabili che a quelli agricoli. Ciò conformemente ad un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cass. 24 luglio 1997, n. 6912) e pur nella consapevolezza di un altrettanto autorevole orientamento espresso in senso contrario (Cass. 27 gennaio 1998, n. 776).

E' stato efficacemente evidenziato, a sostegno della tesi qui accolta, che il termine "suoli" non è sinonimo di "aree edificabili" e si presta, quindi, ad essere utilizzato anche per indicare i terreni destinati ad attività agricole o, comunque, inedificabili per vincoli di legge o di piano; che, inoltre, una radicale differenziazione dei criteri di liquidazione del danno nelle due ipotesi considerate, sarebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo della razionalità e quindi della loro conformità al principio costituzionale di uguaglianza. Ma milita, in favore della tesi accolta, un'ulteriore argomentazione che potrebbe definirsi "storico-sistemica".

Il comma 6 dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 rendeva applicabili alla liquidazione del danno da accessione invertita, i criteri di determinazione dell'indennizzo espropriativo. Ciò sia per le aree edificabili che per i suoli agricoli. La norma, infatti, faceva riferimento alle "disposizioni di cui al presente articolo" riguardanti appunto sia le aree edificabili (1° comma del citato art. 5 bis) che quelle agricole (4° comma del citato art. 5 bis). La Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 369 ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'intero comma ultimamente indicato demolendo, quindi, il criterio di liquidazione del danno introdotto dalla citata norma sia per le aree edificabili che per quelle agricole. Al fine di colmare la lacuna normativa venutasi a creare per effetto della citata pronuncia di incostituzionalità, il legislatore interveniva di nuovo sul punto dettando il più volte citato comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992. La nuova norma, quindi, è da considerare sostitutiva del vecchio sesto comma del menzionato articolo di legge. Orbene è del tutto ragionevole ipotizzare che la disposizione legislativa che qui viene in rilievo, in quanto sostitutiva di quella dichiarata incostituzionale, abbia la stessa portata della precedente e si riferisca, quindi, sia alle aree edificabili che a quelle agricole. Non appare decisivo in senso contrario il richiamo effettuato dalla citata norma solo al primo comma del menzionato articolo 5 bis riguardante soltanto le aree edificabili e non anche al quarto comma riguardante, invece, i terreni agricoli. Una siffatta delimitazione, infatti, è solamente indice dell'intento del legislatore di utilizzare un unico criterio per la determinazione del danno da accensione, sia per le aree edificabili che per quelle agricole, al fine di prevenire eventuali ulteriori questioni di illegittimità costituzionale.


Il reddito dominicale da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del criterio di liquidazione in questione è quello di cui all'art. 24 e seguenti del T. U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, cioè, il reddito dominicale computato ai fini delle imposte sul reddito comprensivo degli aggiornamenti periodici.

Il risarcimento spettante va computato come segue:



£. 20.342.000 (valore venale del bene) + 1972 (reddito dominicale – deducibile dalla relazione di CTU -) : 2 + 10% = £. 11.189.184. Da detta somma va detratta, per effetto della compensazione giudiziale, la somma incontestabilmente già riscossa dall'attore, quale anticipo sulla cessione di cui si è detto innanzi, pari a £. 2.787.885. Residua la somma di £. 8.401.299.

Trattandosi di debito di valore, la somma come innanzi determinata va rivalutata all'attualità in £. 16.231.309 (£. 8.401.299 x 1,932 - indice di rivalutazione - ). Sulla somma rivalutata competono gli interessi al tasso equitativo medio del 4,5%, in conformità di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., sez. un., 29 aprile 1996, n. 3956).



L'indennità per occupazione legittima – in ordine alla quale peraltro si porrebbe una questione di competenza per materia – non è stata richiesta dall'attore e non è oggetto, quindi, del presente giudizio. Essa, infatti, in quanto non riconducibile al comportamento illecito dall'Amministrazione convenuta invocato dall'attore a fondamento della domanda, non può considerarsi in questa ricompresa. Impropriamente, quindi, il C.T.U. ha proceduto alla sua quantificazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno attribuite al procuratore dell'attore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**



definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Porcaro Enrico contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da Porcaro Enrico;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente pro tempore, a pagare in favore del nominato Porcaro Enrico, a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita, la somma di £ 16.231.309, oltre interessi al tasso equitativo medio del 4,5 % dal 13 settembre 1984 all'effettivo adempimento;
- condanna inoltre la medesima Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell'attore, in £. 7.341.555 di cui £. 2.184.955 per spese, ivi comprese £.1.602.000 per spese di consulenza tecnica d'ufficio, £.2.152.000 di diritti e £. 3.000.000 di onorario, oltre IVA, se non detraibile, e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Aceto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso in Benevento il 5 maggio 1998.

Il Presidente relatore estensore

(dott. Luigi Tazza)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 29 MAG. 1998

Il Funzionario di Cancellaria  
(dr. A. Beccoliti)

APPELLO

20.01.99  
11



RILASCIATE N. 1 CUPIE  
Diritti corrisposti con applica-  
zione di marche sull'atto di  
chiesto per L. 15.000.000  
Benevento 25 GEN 1999  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo e tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il  
presente titolo, di prestare ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrere  
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento

3.1.9.60.2006

IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia

esecutiva rilasciata in data



3.1.9.60.2006

all'avv. Antonio Adorno sulle esibite

Benevento,

3.1.9.60.2006

IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2006

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell' Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n 406/98 emessa dal Tribunale di Benevento in data 5.05.1998 a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Piazza Castello mediante consegna di copia a mani

A MANI DI Spencer  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

25 SET. 2006





Capitale € 1.549,37

Interessi legali sulla somma di €. 1.549,37

Data iniziale: 23/01/2003

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 1.549,37	anni 3 mesi 10 e giorni 7	€ 156,70

Totale interessi legali da corrispondere € 156,70

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva e spese per CTU e successive) € 4.986,00

Totale spese € 4.986,00

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi) € 1.706,07Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali ) € 4.986,00

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 6.692,07

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)

All J2



## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 22-01-2003

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : €. 1.549,37 pari a L. 2.999.999

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)


Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
23-01-2003	31-12-2003	3 %	343	€. 1.549,37	€. 43,68
01-01-2004	30-11-2006	2.5 %	1065	€. 1.549,37	€. 113,02

Totale interessi : €. 156,70 pari a L. 303.411

Capitale+interessi : €. 1.706,07 pari a L. 3.303.409

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.





**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Sadex Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

C O P I A

SENT. 786/03  
R.G. 1203/89  
Cron. 1325  
Rap. 1112

SENTENZA CIVILE N.

786/03

016968

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE STRALCIO

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 4 AGO 2006  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Legale  
Napoli

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1203 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1989, posta in deliberazione all'udienza del 20.09.2002 e vertente

Oggetto: Rimborsi/Espe  
Risarcimento  
danni ed  
altro

TRA

ROMANO Carmine e MASSARO Rosa, rapp.ti e difesi dall'Avv.to Antonio Aceto ed elett.te dom.to in Telesse Terme (BN) alla Via Roma n. 53, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, rapp.to e difeso dall'Avv.to Mario D'Agostino, ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via M. Foschini n.5, giusta procura in calce all'atto di citazione nonché deliberazione della G.P. n. 1507 del 17.07.1989

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni ed altro.

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 20.09.2002 come da verbale in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Gli attori con atto di citazione notificato addi 25.04.1989 sulla

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Data: 08/08/2006  
Nr. Prot. 0021513  
Oggetto SENTENZA CIVILE N. 786/03 S  
ROMANO CARMINE SIG.  
Dest. Avvocatura Settore: [...] 1

Settore Avvocatura

Prot. n. 6278

Del 10.8.06

A P P E L L O

A P P E L L O

A P P E L L O

premesse che era proprietario di un fondo sito in Ceppaloni, deduceva che questo immobile veniva occupato dalla Provincia di Benevento per la costruzione di una strada che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni SS. 88. Tanto premesso conveniva la Provincia per sentir dichiarare illegittima l'occupazione del terreno con la conseguente condanna al risarcimento del danno e con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

- La convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento, regolarmente costituita, eccepiva e contestava la domanda attorea in quanto la cessione era stata volontaria da parte dei proprietari.
- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti, si dà atto che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 13 della legge 22/07/1997 n° 276, all'udienza del 20.02.02 non è riuscito; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

- La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
- In ordine all'an-debeatur si osserva: l'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera pubblica, nella specie una strada provinciale, ha valore di espropriazione, ancorchè manchi un formale provvedimento in tale senso; pertanto, il ristoro spettante al proprietario per la perdita subita ha natura indennitaria. La radicale ed irreversibile trasformazione di un fondo, determinata dall'esecuzione di un'opera pubblica, fa sorgere nel caso di occupazione illegittima del fondo l'obbligazione ordinaria dell'ente Provincia a corrispondere al proprietario il valore del fondo, in base al

principio, emergente dalla legge (art. 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà del fondo comportà a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario.

- In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, in conclusione, a liquidare i danni, rapportati all'attualità dei mq 6 espropriati ad € 1.549,37 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.

- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

- Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

**- P. Q. M.**

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:

A) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara illegittima l'occupazione del terreno de quo da parte della Provincia di Benevento, con la consequenziale acquisizione del fondo per irreversibile pubblica destinazione dello stesso. Condanna la convenuta in favore degli attori al risarcimento dei danni che liquida, rapportati all'attualità, ad € 1.549,37 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.

B) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore degli attori, che così viene liquidata d'ufficio in mancanza di specifica - nota-spese - per la complessiva somma di € 2.372,69, di cui € 154,93 per spese, € 926,62 per competenze e € 1.291,14 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex

art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.


C) Pone, definitivamente, a carico della parte convenuta soccombente, le spese di C.T.U., così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

D) Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Benevento, addì 23 Gennaio 2003


Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 11 APR. 2003

IL CANCELLIERE (C1)  
PENNA Clorinda



**APPELLO**

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sono  
richiesti e a chiunque spetti di metterla a esecuzione in  
presenza o con il pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di consegnare  
questo documento legalmente richiesto.

Benevento, 18 LUG. 2006

IL CANCELLIERE


*[Handwritten signature]*

La presente copia è conforme alla copia

esecutiva rilasciata in data

all'avv. Antonio Aceto n. 940/06



Benevento, 18 LUG. 2006




AVV.  
Via Roma  
C. F. C.  
Partita







2  
ALBERTO



Per l'appellante: come da atto di appello.

Per gli appellati: come da comparsa di costituzione con appello incidentale.

### Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 25.4.89 Romano Carmine e Massaro Rosa -premessi che erano proprietari di un terreno in Ceppaloni e che l'immobile era stato occupato dalla Provincia di Benevento per la costruzione di una strada- convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la Provincia di Benevento al fine di sentire accertare l'illegittimità dell'occupazione con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Costituitasi, l'amministrazione provinciale contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.


Il Tribunale, con sentenza n. 786 dell'11.4.03, accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno da appropriazione acquisitiva, della somma di € 1.549,37, oltre interessi dalla pronuncia e spese di lite, liquidate in complessivi € 2.372,69.

Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 21.1.05, l'Ente Provincia di Benevento deducendo: 1)l'incompetenza del giudice adito, perché, essendo la procedura espropriativa di cui è causa del tutto legittima per intervenuta cessione del fondo da parte degli attori, la domanda di determinazione delle giuste indennità di occupazione era devoluta alla Corte di appello competente per territorio; 2)in subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, comunque, l'erronea quantificazione del danno, posto che di fatto erano stati occupati

SI RICHIEDONO  
N. 141 COPIE  
CONFORMI   
ESECUTIVE   
CONF. ESECUT.   
USO STUDIO   
Avv. ALBERTO  
Napoli, 10 LUG. 2006



W



solo mq. 6 di suolo e nessun danno aveva subito il fondo residuo, con la conseguenza che nullo era dovuto agli attori oltre la somma di £ 364.230 già corrisposta. L'appellante ha convenuto pertanto in giudizio innanzi a questa Corte il Romano e la Massaro chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza: 1) fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito; 2) nel merito la domanda fosse rigettata perché infondata in fatto e in diritto; 3) in subordine fosse accertato che agli appellati spettava solo la differenza a saldo del prezzo pattuito per la cessione del bene; con vittoria di spese.

Costituitisi, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello sostenendone l'infondatezza; hanno quindi, con appello incidentale, chiesto che, in riforma della sentenza impugnata: a) gli interessi legali fossero riconosciuti, con decorrenza dal 14.9.79 o quantomeno dal 6.5.81, data di ultimazione dei lavori, sulla somma rivalutata all'attualità secondo l'indice medio degli interessi nei vari periodi oppure sulla somma rivalutata anno per anno; b) la rivalutazione monetaria fosse ricalcolata correggendo l'errore commesso dal Tribunale, e conseguentemente la Provincia di Benevento fosse condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, come riliquidati dalla Corte; c) fossero riliquidate le spese di lite del giudizio di primo grado, tenendo conto della tariffa forense e della effettiva attività professionale svolta, nonché della maggiore somma liquidata; con vittoria di spese anche del grado, con attribuzione.

Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata quindi rimessa al collegio che, all'udienza del 6 maggio 2005, se ne è riservata la decisione.



#### Motivi della decisione

L'appello proposto dalla Provincia di Benevento è inammissibile per

difetto (rilevabile d'ufficio) di *legitimatio ad processum* del soggetto che agisce in giudizio per l'ente e che ha conferito la procura speciale al difensore.

L'appello risulta proposto dall'Ente Provincia di Benevento "in persona del suo legale rappresentante p.t., ..., in virtù di determinazione dirigenziale n. 255/1 del 13.5.03, a firma del dirigente del settore legale dell'Ente, avv. Vincenzo Catalano, e giusta procura a margine del presente atto "; e la procura speciale, apposta a margine della citazione in appello, risulta conferita al difensore dallo stesso avv. Catalano, quale "Dirigente dell'Avvocatura provinciale".

Ma, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 18087/04), alla luce delle disposizioni del nuovo ordinamento delle autonomie locali dettato dal d.lgs. n. 267/00, la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del comune e della provincia compete, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, perché, ai sensi dell'art. 50, 2° comma, dell'indicato d.lgs., soltanto detti organi *rappresentano* il comune e la provincia, mentre analoga legittimazione non spetta ai dirigenti dell'ente locale, né in base all'art. 6, né ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto. E infatti, da un lato, l'art. 6 non autorizza lo statuto a prevedere una diversa attribuzione della rappresentanza dell'ente, delegando alle norme statutarie dell'ente solo il compito di specificare *i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio*, e, dall'altro, l'art. 107 prevede che spettino *ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente*



dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. Con la conseguenza che, se anche si volesse interpretare tale ultima norma nel senso che la legge abbia inteso attribuire al dirigente il potere di decidere se agire o resistere in giudizio, ciò non significherebbe che allo stesso dirigente sia stato attribuito anche il potere di rappresentare in giudizio l'ente, essendo tradizionale nel nostro ordinamento l'attribuzione del potere di rappresentare in giudizio l'ente locale ad un organo diverso da quello autorizzato a decidere l'instaurazione di una lite o la costituzione in giudizio (vedi, in termini, anche Cass. n. 17360/03).

La legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente può quindi spettare al dirigente solo in quanto gli sia stata attribuita dal presidente della provincia (o dal sindaco), o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell'ente locale, non spetta invece ai dirigenti, dipendenti pubblici, giacché, quando ha inteso attribuire a costoro il potere di rappresentare l'ente cui sono preposti, la legge lo ha fatto espressamente, mentre nulla prevede con riferimento ad essi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che riserva, come si è detto, in via esclusiva al sindaco e al presidente della provincia la rappresentanza giudiziale dell'ente (Cass. n. 1949/03).

Pertanto, poiché nel caso di specie non risulta che al Dirigente dell'Avvocatura provinciale sia stato attribuito alcuno specifico potere di rappresentanza da parte del Presidente della Provincia di Benevento, né che tale potere derivi da una norma dello statuto (la determinazione n. 255/01 del



inefficacia dell'appello incidentale tardivo spiegato dal Romano e dalla Massaro; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13 maggio 2005.

Il Consigliere estensore  
*Rosanna Wly*

Il Presidente  
*Sepe*

IL CANCELLIERE pos. ec. G1  
*Pulicoff*

Depositato il

13 1 AGO. 2005

Il Cancelliere pos. ec. G1  
*Pulicoff*

- MANOTRA. EX ART 56-395/91
- 1) ENTE PROVINCIA DI BENEVENTO  
OP. P.I. 92002770623
  - 2) ROMANO CARMINE n. CEPPALONI  
(BN) 2-12-12 IVI RESIDENTE.

*Pulicoff*

Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli I Arti Giud. e Amministrative Sede di L. 10.12.1998	
Cod. Fiscale	168,00
IBIT	
IRPEF	
IRPR	
IRRF	
IRTE	29,24
IRSU	5,16
IRSU	
IRSU	202,40
IRSU	14.11.05
N. 13482	

L'Operatore Giudiziario pos. ec. B 2  
*Antonietta Sepe*

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006

istante l'Avv. Antonio Aceto, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale Civile di Benevento, ho notificato copia della Sentenza n° 786/2003 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva in data 18/07/2006 e copia della Sentenza n° 2487/2005 della Corte di Appello di Napoli, Sezione I civile, munita di formula esecutiva in data 14/07/2006 a :


- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona**

**del legale rapp.te p.t.**, domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento,

Piazza Castello, e ciò ho fatto mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI Sferra  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

04 AGO. 2006



Capitale € 1.500,00

Interessi legali sulla somma di €. 1.500,00

Data iniziale: 04/03/2005

Data finale: 30/11/2006

Capitale		Interessi
€ 1.500,00	anni 1 mesi 8 e giorni 26	€ 65,34

Totale interessi legali da corrispondere € 65,34

Spese legali ( Spese, diritti, onorari,  
cpa, iva) € 1.299,30

Spese di Precetto € 433,06

Totale spese sostenute € 1.732,36

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + interessi) € 1.565,34

Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali ) € 1.732,36

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 3.297,70

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)



All Ke



## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 04-03-2005

Data finale: 30-11-2006

Capitale iniziale : €. 1.500,00 pari a L. 2.904.405

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
05-03-2005	30-11-2006	2.5 %	636	€. 1.500,00	€. 65,34

Totale interessi : €. 65,34 pari a L. 126.521

Capitale+interessi : €. 1.565,34 pari a L. 3.030.926

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
 consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **ScalLaw Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

Avv. ORESTE VIOLA  
82019 S. AGATA DEI GOTI (BN)  
Via Starza, 16  
☎ fax 0823.953134

COPIA

R.G. n. 298/e/05  
Sent. n. 104/06  
D.I. n. 1/1  
Rep. n. 29/06  
Dep. Forf. n. 189/05  
Cronolog. n. 559/06

PROVINCIA DI BENEVENTO  
27 LUG 2006

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di S. Agata dei Goti, avv. Silvio D'Aloia, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°298/C/2005 del R.G. avente ad oggetto:  
*Risarcimento danni.*

Tra

**Fiore Domenico e Iannotta Giuseppina**, rappresentati e difesi nel presente procedimento, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Oreste Viola, presso il cui studio elettivamente domiciliato, in via Starza n°16 a S. Agata dei Goti (BN);

*Attori*

Contro

**L'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, nel presente procedimento, vista la determinazione dell'Avvocatura Provinciale allegata, come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Catalano e Candido Volpe, e con questi elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra;

*Convenuta*

### CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa che abbiansi per interamente riportati e trascritti.

Provincia di Benevento  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0020741 Data 27/07/2006  
Oggetto SENTENZA CAUSA CIVILE N°  
298/C/2005 - RISARCIMENTO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16/09/05, iscritto a ruolo il giorno 02/11/05, al n°298/C/05 di R.G., Fiore Domenico e Iannotta Giuseppina convenivano in giudizio, all'udienza del 04/11/05, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di vedersi riconosciuto e liquidato il diritto al risarcimento dei danni subiti alla propria proprietà, costituita da un fondo rustico, un capannone per il ricovero di animali domestici e attrezzi agricoli, oltre che dal relativo muro di contenimento, il tutto così come ubicato in S.Agata dei Goti (BN) alla c.da Verroni in località Fontanelle.

Assumevano gli attori che tra i giorni 3, 4 e 5 del mese di marzo dell'anno 2005, a seguito di ripetute ed abbondanti precipitazioni piovose che si abbattevano sulla zona, la proprietà innanzi individuata veniva inondata da una consistente quantità di acqua, mista a fango e pietrisco, proveniente dalla strada provinciale, rispetto alla quale tale fondo si trova sottoposto - cioè ad una quota inferiore rispetto al tracciato stradale - a causa di una assenza, in quel tratto, di un sistema di cunette e di canali sufficiente a regimentare ed a smaltire correttamente l'enorme quantità di acqua che, non incanalata correttamente, aveva invaso un deposito agricolo ivi danneggiando alcune derrate ed alcuni capi di bestiame, presenti all'interno dello stesso, oltre a provocare diversi smottamenti, alcuni dei quali interessavano un muro di cinta ivi esistente il quale, in più punti cedeva, danneggiandosi.

Entrambi gli istanti, attribuivano all'Amministrazione Provinciale la responsabilità dell'occorso, chiedendone la condanna nella sua qualità di proprietario e di custode della strada in questione, e perciò responsabile di tutti i danni arrecatigli dall'allagamento, dei quali chiedeva la corresponsione, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio, alla udienza successiva a quella di ammissione dei mezzi istruttori, la convenuta amministrazione che, attraverso i suoi procuratori respingeva ogni addebito in ordine ai fatti di causa, sostenendo che a determinare i danni lamentati nell'occorso, fosse stato unicamente un evento naturale straordinario, non prevedibile, quale il nubifragio abbattutosi sulla zona nel periodo indicato e che le cunette adiacenti alla strada provinciale confinante con la proprietà degli attori fossero state sufficientemente dimensionate, in condizioni normali, a consentire una regolare regimentazione delle acque meteoriche di scolo, concludendo a verbale per il rigetto della domanda introduttiva, secondo quanto richiesto nella comparsa di costituzione e di risposta.



Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 07/04/06 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, al cui esito il giudice, ritenendola matura per la decisione, la riservava a sentenza concedendo un termine di venti giorni per il deposito di note.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei limiti appresso precisati.

Preliminarmente, va osservato che la copia della comparsa di costituzione e di risposta dell'Ente convenuto, affoliata al fascicolo d'ufficio, è priva del *mandato* recando, al suo margine, la sola l'annotazione secondo cui tale potere di rappresentanza si troverebbe sull'originale dell'atto, del quale ultimo non vi è alcuna traccia, all'interno sia del fascicolo, che del relativo indice degli atti.

Va, quindi, dichiarata la nullità della originaria costituzione in giudizio ad opera dell'Amministrazione Provinciale, per difetto di una valida procura che




autorizzi entrambi i difensori dell'Ente pubblico a stare in giudizio in suo nome e per suo conto.

Tale rilievo, che può e deve essere compiuto anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, avendo ad oggetto non una mera irregolarità o un difetto sanabile relativi ad una procura già esistente, bensì una inesistenza di una qualsiasi procura, costituisce una causa di nullità insanabile che riverbera i suoi effetti anche su tutti gli atti successivi del procedimento.

Va, per tanto, dichiarata la contumacia dell'Amministrazione Provinciale per inesistenza della *procura ad litem*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c..

Della legittimazione attiva è stata, dalle parti attrici, fornita sufficiente prova attraverso le allegazioni contenute nel fascicolo, che dimostrano la proprietà, in testa alle stesse, dei beni immobili che si pretendono danneggiati, così come per la legittimazione passiva, rilevandosi dagli stessi atti che trattasi della strada provinciale S. Agata - S. Tommaso, di proprietà del convenuto Ente.

Pur non avendo il danneggiato operato una scelta precisa sul titolo della responsabilità, che non consenta, quindi, di inquadrarla sotto il profilo generale indicato dall'articolo 2043 c.c., piuttosto che in quello specificato dal successivo articolo 2051 c.c., in tema di responsabilità derivante dalla manutenzione di opere pubbliche, vale sempre la regola secondo cui la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamenti e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, in applicazione delle quali essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente situazioni di pericolo occulto, o situazioni che, in qualche modo possano arrecare danni diretti o indiretti al pubblico indifferenziato degli utenti e dei cittadini, tra le quali spicca quella del *neminem laedere*, in base alla quale essa è tenuta a far



si che una propria strada aperta al pubblico non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

Occorre, a tal proposito, precisare che compito del giudicante è, comunque, quello di interpretare la domanda, tenuto conto del complesso delle deduzioni e richieste formulate dalla parte attrice ed in ossequio a quanto stabilito dall'art. 112 c.p.c.

Al fine di correttamente individuare il *thema decidendum* è necessario valutare la pretesa attorea nel suo contenuto sostanziale, quale desumibile, cioè, non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla stessa parte attrice, raffrontando la fattispecie concreta qui presente con quanto previsto nell' art. 2051 c.c. e stabilendo, così, se, a carico dell'Ente Provincia proprietario della strada, vi sia o meno una responsabilità oggettiva, a prescindere dall'accertamento o meno di una condotta colposa a suo carico; se vi sia un nesso eziologico tra il possesso di tale bene e le conseguenze negative lamentate e se, infine, non sussista l'esimente rappresentata dal caso fortuito che, solo, potrebbe sollevare da responsabilità l'ente provinciale, tanto solo parzialmente, quanto in maniera totale.

Orbene, fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, sulla base della sola documentazione allegata al fascicolo di parte - e consistente nella perizia di parte a firma del perito Fulgieri, dallo stesso, tra l'altro, confermata in sede di audizione testimoniale -, oltre che dai riscontri emersi a seguito della deposizione degli altri due testi, l'attore ha dato sicuramente prova del fatto storico dedotto in citazione, relativamente alla circostanza della presenza di una consistente quantità di acqua che, a causa di una sua insufficiente regimentazione, si è riversata dalla strada Provinciale sulla sottoposta proprietà rurale degli attori, invadendone le stradine di accesso, un locale ivi esistente adibito a deposito di attrezzi agricoli e di animali da cortile di

piccola taglia, oltre che i muri di confine e di mantenimento, posti sotto il fronte strada, allagando il primo e causando dei danni alla stabilità dei secondi.

Tale stato di cose è emerso, in maniera abbastanza netta ed incontrovertibile, *per tabulas*, non soltanto dall'esame delle foto - da cui si ricava la presenza di una discreta quantità d'acqua che, dalla strada provinciale, si è riversata sulla sottostante proprietà rurale degli istanti, - bensì anche dalla lettura dei verbali di testimonianza riferiti ai due testi di parte attrice, Fulgieri e Milano i quali, sostanzialmente, riferivano che: "*...il fondo dei coniugi Fiore - Iannotta che è posizionato ad una quota inferiore rispetto alla S.P. fu invaso da acque provenienti dalla S.P. ai principi di marzo 2005, riconoscendo dalle foto loro mostrate i danni occorsi alla proprietà dei primi.*

D'altronde, il tecnico geometra Ciarlo, citato dalla convenuta amministrazione, nella sua qualità di responsabile U. O. del settore infrastrutture della provincia di Benevento, ha sottoscritto un documento, diretto all'ufficio legale dell'ente convenuto e affoliato al fascicolo del convenuto, nel quale si afferma che "*le cunette laterali alla strada provinciale S. Agata dei Goti - S. Tommaso ...sono progettualmente dimensionate per consentire il regolare deflusso delle acque in condizioni di normali e prevedibili precipitazioni atmosferiche ma non in situazioni di particolare gravità ed intensità come nel caso delle piogge torrenziali del 3,4 e 5 marzo 2005...*" dando, così, contezza di una strutturale deficienza di un bene appartenente al demanio provinciale, consistente in una inadeguata larghezza dei canali laterali di raccolta delle acque meteoriche, nell'ipotesi di eventi di straordinaria entità.

Tale posizione è emersa con maggiore chiarezza nella testimonianza resa dallo stesso Ciarlo, in data 03/02/06, nella quale lo stesso testualmente

riferiva che: *“Affermo che quando si sono verificati i fatti per cui è causa, le cunette non sono state sufficienti a regimentare l'acqua piovana in quanto si è trattato di una calamità naturale o nubifragio. Per quanto è a mia conoscenza in ogni caso stiamo cercando di risolvere il problema in loco con un approfondimento delle cunette in S. Agata dei Goti alla contrada Verroni sui luoghi di causa”*.

Emerge, chiaramente, dalla lettura delle dichiarazioni innanzi riportate, che il Ciarlo, quale responsabile del settore infrastrutture della provincia di Benevento, nella misura in cui impegna e rappresenta l'ente, da un lato, compie una confessione stragiudiziale indiretta, nei confronti di un terzo, in ordine alla inadeguatezza delle cunette laterali in quello specifico tratto stradale, con tutte le conseguenze che essa comporta in tema di prova e di convincimento del giudice - non costituendo quindi una prova legale, come la confessione giudiziale e stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, ma ben potendo essere liberamente apprezzata dal giudice (cfr, tra tutte, **Cass. civ., Sez.III, 05/02/2002, n.1513**) -, dall'altro lato, si limita ad affermare apoditticamente, quale giustificazione delle conseguenze così come avveratesi, l'eccezionalità dell'evento atmosferico.

Per quanto preliminarmente statuito, si conferma la contumacia della amministrazione provinciale convenuta, non potendosi analizzare né tenere in alcun rilievo le difese da questa spiegate.


*“La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova,*





*all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. civ., Sez.III, 20/07/2002, n.10641).*

*La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni (quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione del danno, ecc.), che, come tali, sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ., Sez.III, 15/01/2003, n.472) e, ancora più specificamente, "L'ente proprietario della strada è responsabile per i danni subiti dalle colture dei fondi finitimi in conseguenza del deflusso di acqua piovana in occasione di un violento nubifragio, se tale fenomeno trovi causa nell'insufficienza dei sistemi di convogliamento delle acque piovane realizzati ai bordi della strada. (Giudice di pace di Segni, 12/07/2002).*



In definitiva, parte attrice ha fornito, sia attraverso l'allegazione difensiva, sia tramite l'istruzione svolta, la prova dell'esistenza dell'evento dannoso lamentato e del nesso di causalità tra questo ed il bene di proprietà della P.A.. In ordine al *quantum debeatur*, è convinzione dell'odierno Giudicante che incomba sull'attore l'onere di provare, in generale, la effettiva entità dei danni subiti. Orbene, come è noto, mentre la fattura costituisce la prova di un fatto, cioè la prova di una spesa effettivamente sostenuta, il preventivo ha valore puramente indiziario dei costi da sostenersi e, per quanto riguarda l'indicazione dei danni riscontrati, rappresenta una semplice valutazione di un terzo estraneo al processo per quanto concerne le somme indicate che, pertanto, non possono essere ritenute, per ciò solo, provate, anche se, come nel caso che ci occupa, sono state analiticamente e correttamente indicate nella relazione tecnica di parte agli atti ad opera del tecnico geometra Fulgieri, anche perché si parla di danni solo potenziali alla stabilità dei muri. La difesa degli attori ha, tra l'altro, limitato la richiesta risarcitoria con esclusivo riferimento al danno relativo alla cinta muraria di contenimento, tralasciando le altre voci di danno, conseguenti all'allagamento del deposito agricolo.

Ciò posto, il Giudicante trova giusto ricorrere, ex art. 1226 c.c., ad una valutazione equitativa del danno, stimando, anche sulla base della propria personale esperienza, i danni occorsi al muro di sostegno della proprietà degli attori, subiti nel periodo che va dal 3 al 5 marzo 2005 in S. Agata dei Goti (BN), in complessivi € 1.500,00, e che trattandosi di un preventivo di spesa, del versamento dell'IVA sui lavori di riparazione, non viene data prova alcuna.

Non compete la rivalutazione monetaria, in quanto, come più volte la Suprema Corte ha chiarito, non spetta al danneggiato se non prova

rigorosamente di aver subito un danno ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali riconosciuti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; dato il parziale accoglimento, vengono compensate per un terzo e attribuite, per la restante parte, al procuratore di parte attrice, per essersene questi dichiarato anticipatario.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti (BN) avv. Silvio D'Aloia, definitivamente pronunciando nella controversia *inter partes*, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvede:

- Dichiaro la contumacia dell'Amministrazione Provinciale;
- Dichiaro la responsabilità del convenuto Ente Provinciale nella produzione dei danni oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condanna **l'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. **Fiore Domenico** e della sig.ra **Iannotta Giuseppina**, a titolo di risarcimento del danno, della somma di **€ 1.500,00**, oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo;
- Condanna, altresì, il convenuto *Ente Provinciale*, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dei due terzi delle spese del presente procedimento che liquida, per tale misura, in complessivi **€ 960,00**, di cui **€ 60,00** per spese, **€ 500,00** per onorari ed **€ 400,00** per diritti, oltre rimborso forfettario, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Oreste Viola per essersene dichiarato anticipatario, compensandole per la restante somma;
- Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Sant'Agata dei Goti il 19 giugno 2005

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

Depositato il **4 LUG. 2006**

IL CANCELLIERE C2  
IL CANCELLIERE B3  
Vincenzo BASI



Il Giudice di Pace  
avv. Silvio D'Aloia



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
SANT'AGATA DE'GOTI (BN)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari, che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Agata de'Goti, li 08/07/2006

IL CANCELLIERE B3  
Firmato Sig. Vincenzo STASI

Avv. ORESTE  
82019 S. AGATA DE'GOTI  
Via Storta  
☎ fax 0823.9123



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
SANT'AGATA DE'GOTI (BN)

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 08/07/2006 all'Avv. Oreste Viola in proprio.

Sant'Agata de'Goti, li 08/07/2006

IL CANCELLIERE B3  
Sig. Vincenzo STASI



Avv. ORESTE  
82019 S. AGATA DE'GOTI  
Via Storta  
☎ fax 0823.9123

TE  
DEI  
Starza,  
823.95

## ATTO DI PRECETTO

L'avv. ORESTE VIOLA nato a Benevento il 25/10/1969 con studio in S. Agata dei Goti (BN) alla via Starza 16 quale procuratore di sé stesso (C.F. : VLI RST 69R25 A 783L)

### PREMESSO

- che con sentenza n° 104/2006 depositata in cancelleria in data 4/7/2006 della quale è sopraestesa copia munita di formula esecutiva in data 8/7/2006 e che in tale forma si notifica unitamente a presente e pedissequo atto di precetto il Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti (BN) avv. Silvio D'Aloia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Fiore Domenico e Iannotta Giuseppina contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento con atto di citazione notificato in data 16/9/2005 , disattesa e reietta ogni contraria istanza così provvedeva :

- *Dichiara la contumacia dell'Amministrazione Provinciale ;*
- *Dichiara la responsabilità del convenuto Ente Provinciale nella produzione dei danni oggetto del presente giudizio e, per l'effetto condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore del sig. Fiore Domenico e della sig.ra Iannotta Giuseppina , a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo ;*
- *Condanna altresì il convenuto Ente Provinciale , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dei due terzi delle spese del presente procedimento che liquida, per tale misura, in complessivi € 960,00, di cui € 60,00 per spese, € 500,00 per onorari ed € 400,00 per diritti , oltre rimborso*

TE VT  
EIG.  
7, 16  
953134

VIOLA  
TI(BN)

forfettario , IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Oreste Viola per essersene dichiarato anticipatario , compensandole per la restante somma ; Sentenza esecutiva ex lege ;

- che pertanto, il sottoscritto avvocato Oreste Viola in proprio , in virtù della disposta distrazione ex art. 93 c.p.c. , è a tutt'oggi creditore delle suddette somme, non avendo l'Amministrazione Provinciale di Benevento corrisposto il dovuto .

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato Oreste Viola in proprio e quale procuratore di se stesso

### INTIMA E FA PRECETTO

all' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Benevento al Corso Garibaldi Rocca del Rettori di pagare entro e non oltre **120 GIORNI** dalla notifica del presente atto e con l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata le seguenti somme:

#### I

	Diritti	Spese
Spese liquidate in sentenza		60,00 ✓
Diritti liquidati in sentenza	400,00 ✓	
Onorari liquidati in sentenza	500,00 ✓	
Posizione e archivio	45,00	
Esame dispositivo	11,00	
Disamina sentenza	23,00	
Richiesta copie sentenza in forma esecutiva (2)	22,00	7,22
Disamina titolo esecutivo	22,00	


ORESTE  
AGATA  
Via St  
fax 0...

Ritiro fascicolo	11,00	
Redazione atto di precetto	45,00	
Notifica titolo esecutivo e precetto	11,00	10,00
Esame relata	11,00	
Registrazione sentenza	11,00	211,86
<b>Totali</b>	<b>1.112,00</b>	<b>289,08</b>
Rimborso spese generali ex art. 15 T.P.	139,00	
C.P.A. 2% su diritti ed onorari	25,02	
I.V.A. 20% su diritti, onorari e CPA	255,20	
<b>TOTALI</b>	<b>1.531,22</b>	<b>289,08</b>

A detrarre ritenuta d'acconto sull'imponibile pari ad € 250,20= per cui si avrà  
1.531,22 - 250,20 = € 1.281,02 cui vanno aggiunte € 289,08 di spese , per cui  
si avrà che il netto a pagare è pari ad € 1.570,10=

Pertanto in totale il netto a pagare è pari complessivamente ed al netto della  
ritenuta ad € 1.570,10= (millecinquecentosettanta/10) oltre interessi dalla  
data di notifica fino all'effettivo soddisfo, ed oltre spese successive  
occorrende.

S.Agata dei Goti li 15 luglio 2006

Avv. Oreste Viola  


ORESTE V.  
AGATA DEI GOTI  
a Starza, 1  
x 0823.95...

ELATA DI NOTIFICA

anzi io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto  
presso il Tribunale di Benevento - sez. distaccata di  
l'antescritto atto - costituito dal suesteso titolo  
e sequo atto di precetto il tutto da considerarsi un  
all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
ona del legale rappresentante dom.to per la carica in  
Garibald. Rocca dei Rettori (CAP 82100) ivi  
diante plico racc.a/r spedito **24 LUG. 2006**

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott. *LUIGIANO CAPRIG*



nel piano particellare di esproprio, per cui l'occupazione era avvenuta solo di fatto, per una estensione del tutto insignificante e di molto inferiore a quella indicata dal CTU.- Inoltre, la Provincia eccepiva che la somma di € 136,63 (£ 264.545) era stata corrisposta dall'attrice perché proprietaria, unitamente ad altri, di altre particelle di terreno e non per quelle in oggetto. L'Ente Provincia, infine, eccepiva la prescrizione dell'obbligazione risarcitoria per il decorso del termine quinquennale a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica, comportante la c.d. "accessione invertita" del bene al patrimonio dell'Ente. Pertanto questo Ente concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alla refusione delle spese processuali.

Si instaurava regolare contraddittorio, veniva depositata la documentazione richiamata dalle parti e veniva esperita una C.T.U.-

Il Giudice, nella propria sentenza del 25.08.2006, per le motivazioni nella stessa riportate, nell'evidenziare che il C.T.U. ing. Luigi Letizia, nella propria perizia di ufficio del 23.05.1997, ha accertato che l'area, facente parte del fondo dell'attrice, effettivamente occupata per la realizzazione dell'opera pubblica è di mq. 413 circa, mentre la particella 452 risultava di complessivi mq. 1.680, quindi con una superficie residua di circa mq. 1.268, trae il convincimento che la domanda della ricorrente è fondata e può essere accolta, determinando, sulla scorta della medesima perizia del C.T.U., le somme spettanti all'attrice come appresso specificate:

- a ristoro del valore del terreno espropriato, rapportato all'anno 1981 (mq. 413,00):	€ 1.878,30
- a ristoro del danno connesso ai mancati redditi nel periodo di occupazione legittima:	€ 782,63
- per la perdita dei frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo:	€ 90,38
- per lo sgombrò del materiale pietroso dal fondo residuo:	€ 15,49
<b>Sommano</b>	<b>€ 2.766,80</b>

Pertanto a seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale, come detto, si costituiva questo Ente a mezzo dell' avv. Mario D'Agostino, il Giudice del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla Sig.ra Formato, con la precitata sentenza n. 1447/06 del 25/08/2006:

- dichiarava illegittima l'occupazione del fondo dell'attrice da parte del convenuto Ente Provinciale;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento, in favore della Sig.ra Formato, di € 2.766,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condannava la Provincia di Benevento alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in € 3.823,00, di cui € 1.723,00 per spese (compreso costo CTU), € 900,00 per diritti, ed € 1.200,00 per onorario di avvocato, oltre il rimborso forfetario delle spese, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Aceto, anticipatorio per dichiarazione resa.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, è pari ad € 11.704,58 (All. "A<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 2.766,80, decorrenti dalla data del 04/01/1989 a quella del 30/11/2006 (All. "A<sub>2</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali,

secondo le note del Settore Avvocatura prot. n° 8532 del 20/10/06 (All. "A<sub>3</sub>") e nell'importo determinato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale</u>	€ 2.766,80
– <u>per interessi legali dal 04.01.1989 al 30.11.06</u>	€ 2.823,08
<b>Sommano:</b>	<b>€ 5.589,88</b>

B) – <u>per spese legali</u> , (onorario, diritti, spese forfetarie CPA, IVA e CTU - € 4.614,70- oltre spese successive quantificate in € 1.500,00)	<b>€ 6.114,70</b>
---	-------------------

**IMPORTO COMPLESSIVO:** **€ 11.704,58**

Avverso tale sentenza è stato proposto appello, su parere del difensore del giudizio di 1° grado, allo stato pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.

**B) Sentenza n. 489/2006 del Tribunale di Benevento- Sezione Civile- del 25.02.2006, notificata a questo Ente il 13.09.2006, riguardante il giudizio DI VIZIO MICHELE e DI VIZIO MARIA INNOCENZA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.**

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, proposto innanzi alla Pretura Circondariale di Benevento, depositato il 05.12.1996 dai Sigg. DI VIZIO MICHELE e DI VIZIO MARIA INNOCENZA (rappresentati e difesi dall'avv. Carlo D'Agostino). I sigg. DI VIZIO MICHELE e DI VIZIO MARIA INNOCENZA sono proprietari di un immobile sito in Montefalcone di Valfortore, al Vico S. Vincenzo n. 21, ubicato lungo la strada Provinciale. Tale immobile si sviluppa su tre livelli dei quali due fuori terra ed il terzo sottostante il piano stradale, per una profondità di circa 5,50 m.-

Con l'atto di citazione succitato, i signori sopra menzionati, nella qualità di proprietari dell'immobile, convenivano in giudizio la Provincia di Benevento affinché venisse condannata al risarcimento dei danni, quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo in € 13.944,34 (£ 27.000.000), subiti dal loro fabbricato, che mostrava, sulle pareti interne dei vani del piano cantinato, "rigonfiamenti e rottura di intonaco nonché ristagni di acqua sul bordo del pavimento, causati", come asserito nell'atto di citazione, "dalla cattiva regimentazione delle acque piovane, defluenti sulla sede stradale Provinciale, dal cattivo stato di manutenzione dell'asse viario e dall'assoluta mancanza di cunette laterali, per la raccolta e lo smaltimento delle precipitazioni atmosferiche e delle acque di scarico".  
Con comparsa di risposta del 12.03.97, si costituiva questo Ente, contestando la domanda dei ricorrenti, deducendo, in particolare, che all'atto del sopralluogo non si era verificato, nonostante le precipitazioni abbondanti, nessun ristagno di acqua, che, inoltre, il piano viabile si presentava normale, ed il marciapiede, con cordolatura di idonea altezza, non consentiva il deflusso delle acque verso il fabbricato in questione, i cui danni lamentati erano, pertanto, da ascrivere alla vetustà dell'edificio ed alla sua scarsa manutenzione. Veniva, quindi, richiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di giudizio. A seguito della Legge istitutiva del Giudice unico e della conseguente soppressione degli Uffici di Pretura, il giudizio era, quindi, trasferito per competenza al Tribunale di Benevento. La causa veniva, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, audizione delle parti ed espletamento di C.T.U. da parte del geom. Stefano

Nardone, depositata il 18.03.2004. Il giudice, con la predetta sentenza 489/2006, per le motivazioni nella stessa riportate, ha ritenuto di riconoscere l'effettiva sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti, determinati da infiltrazioni provenienti dalla sede stradale provinciale, riconoscendo la spesa, come quantificata dal C.T.U. per l'eliminazione dei danni all'immobile, in complessivi € 12.479,59.

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe.

Pertanto, a seguito dello svolgimento del Giudizio, con la Sentenza n. 489/2006, il Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione Civile -, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai sigg. Di Vizio Michele e Di Vizio Maria Innocenza:

- ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 12.479,59, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo;
- ha condannato la Provincia di Benevento alla refusione delle spese processuali del giudizio, liquidate in € 1.986,19 per spese, ivi compreso il costo delle C.T.U., € 2.021,00 per diritti, ed € 2.511,00 per onorario d'avvocato, oltre al rimborso forfetario, del c.p.a. e dell'IVA come per legge.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, è pari ad € 26.263,92 (All. "B<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi legali decorrenti dalla data del 05/12/1996 a quella del 30/11/2006 (All. "B<sub>2</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo le note del Settore Avvocatura prot. n° 6946 del 26/09/06 (All. "B<sub>3</sub> ") e nell'importo determinato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale</u>	€ 12.479,59
– <u>per interessi legali dal 05.12.1996 al 30.11.2006</u>	€ 4.057,58
<b>Sommano:</b>	<b>€ 16.537,17</b>

B)– <u>per spese di giudizio, onorari, CTU, CPA, IVA</u>	
(€ 8.226,75) oltre spese successive – quantificate in € 1.500,00 -	€ 9.726,75
<b>Sommano:</b>	<b>€ 9.726,75</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO:** **€ 26.263,92**

Avverso tale sentenza è stato proposto appello, a mezzo dell'Avvocatura Provinciale, con atto di citazione notificato il 10/10/06, allo stato pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.

- C) Sentenza n. 270/06 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montesarchio del 08.05.06, notificata a questo Ente il 29/09/2006 (acquisita al prot. gen. al n. 25113 del 03.10.2006), riguardante il giudizio CAPORASO LUIGIA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 28.09.2005, dalla sig.ra CAPORASO LUIGIA (rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Savignano) che conveniva in giudizio la Provincia di Benevento, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni provocati al fondo di proprietà, sito in Montesarchio, alla Contrada Monaca, adiacente alla Via Vitulanese di proprietà della Provincia. L'attrice, esponeva, che a causa delle piogge verificatesi in

data 03.03.2005, per l'inesistenza delle cunette e per la mancanza di qualsiasi recente opera di manutenzione stradale, da detta via, si erano riversati, all'interno della sua proprietà, detriti ed acqua piovana, provocando allagamento e dilavamento dell'accesso all'immobile, ubicato sul fondo innanzi citato, adibito a ristorante rendendolo impraticabile, ed inaccessibile. La ricorrente incaricava, per la valutazione dei danni subiti, il geom. Carmelo Dello Iacovo, che li quantificava, con propria perizia tecnica, in complessivi € 2.500,00.-

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dagli avv.ti Candido Volpe e Vincenzo Catalano, costituitosi all'udienza di prima comparizione del 03.10.2005, depositando fascicolo e comparsa, contestando la domanda della ricorrente e richiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Successivamente, su richiesta delle parti, in via istruttoria, venivano ammesse le prove testimoniali, ed a seguito di espletamento delle stesse, le parti precisavano le rispettive conclusioni, sulla cui scorta, unitamente alle risultane processuali, la causa all'udienza dell'08.05.06, dopo la discussione, veniva trattenuta a sentenza.

A seguito dello svolgimento del giudizio, e per le motivazioni riportate nella propria Sentenza n. 270/06 dell'08.05.06, il Giudice di Pace di Montesarchio, si è così pronunciato:

- accoglie la domanda proposta da Caporaso Luigia e condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.100,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in € 600,00, di cui € 100,00 per spese, € 500,00 per diritti ed onorario, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, è pari ad € 1.920,82 (All. "C<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla sorta capitale di € 1.100,00, decorrenti dalla data del 28/09/2005 a quella del 30/11/2006 (All. "C<sub>2</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 8532 del 20/10/06 (All. "C<sub>3</sub>"), e nell'importo determinato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale</u>	€ 1.100,00
– <u>per interessi legali dal 28.09.05 al 30.11.2006</u>	€ 32,32
<b>Sommano:</b>	€ 1.132,32
B) – <u>per spese di giudizio, onorari, CPA ed IVA (€ 788,50)</u> <u>oltre spese successive (€ 500,00)</u>	€ 1.288,50
<b>Sommano:</b>	€ 1.288,50

**IMPORTO COMPLESSIVO**

**€ 2.420,82**

- D) Sentenza n. 1081/05 del Tribunale di Benevento -Sezione Stralcio- del 17/11/2004, notificata a questo Ente il 26/07/2006, riguardante il giudizio ZOLLO CARMELA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 04/01/1989, dalla Sig.ra ZOLLO CARMELA (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aceto), nella qualità di proprietaria di un fondo sito nel Comune di Ceppaloni, identificato al f. 13 p.lla 188, lungo l'arteria collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – S.S. 88.

La sig.ra ZOLLO CARMELA citava in giudizio la Provincia di Benevento per l'occupazione abusiva ed irreversibile della porzione di suolo di sua proprietà.

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Mario D'Agostino.

La ricorrente, in particolare, nel proprio atto di citazione, assumeva che per la costruzione, (anzi per la sistemazione e l'ammodernamento dell'arteria collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – S.S. 88), la Provincia era stata autorizzata dal Sindaco di Ceppaloni, con decreto n. 4206 dell'11.07.1979, ad occupare in via d'urgenza, una parte del suo fondo per mq. 180,00, di cui al verbale di presa di possesso e consistenza, redatto il 13 Settembre 1979. I relativi lavori furono ultimati il 06.05.1981, come rilevato dalla ricorrente dalla Relazione di Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, e l'occupazione era da ritenersi illegittima, non essendosi concluso l'iter espropriativo con il provvedimento definitivo di esproprio. Infine, sempre secondo la ricorrente, non erano stati risarciti i danni prodotti, e conseguenti alla predetta illegittima occupazione.

Questo Ente si costituiva, contestando la domanda, eccepandone la inammissibilità, l'improponibilità e la infondatezza, e chiedendone il rigetto. In particolare, veniva fatto rilevare che la ricorrente aveva volontariamente ceduto, in data 12.02.1985, il terreno occupato, ricevendo in parte l'indennità offertale dalla Provincia, per cui non poteva richiedere il riconoscimento dei danni per occupazione illegittima, potendo tutt'al più richiedere solo la determinazione dell'indennità, avendo sostanzialmente trasferito il bene e dovendosi considerare l'avvenuta cessione un vero e proprio contratto di compravendita. Veniva inoltre preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva, non avendo la ricorrente fornito la prova della titolarità del diritto azionato.

Nel corso del processo veniva disposta una C.T.U. affidata all'agronomo Vincenzo De Gregorio, che depositava relazione scritta il 09.03.2004.

Il giudice, nella propria sentenza del 17.11.2004, per le motivazioni nella stessa riportate, nel ritenere pienamente legittima e valida l'azione risarcitoria della ricorrente, giunge alla determinazione che la Provincia è obbligata a corrispondere alla sig.ra Zollo Carmela, tutti i danni nascenti dalla arbitraria condotta, come appresso quantificati, sulla scorta della C.T.U. dell'agronomo De Gregorio:

– valore venale del suolo		
(mq. 180x£/mq. 7.500 - £ 1.350.000)	€	697,22
– indennità di occupazione (£ 525.000)	€	271,14
– deprezzamento della superficie residua (£ 2.160.000)	€	1.115,54
– danni alle colture (£ 105.000)	€	54,23
<b>Somma (£ 4.140.000):</b>	<b>€</b>	<b>2.138,13</b>

Pertanto il Giudice del Tribunale di Benevento -Sezione Stralcio-, definitivamente pronunciandosi, sulla domanda introdotta dalla Sig.ra Zollo Carmela, così stabiliva con la sentenza n. 1081/15 del 17.11.2004:

- condannava la Provincia di Benevento al pagamento, in favore di Zollo Carmela, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di € 2.138,13, oltre rivalutazione monetaria di tale importo secondo gli indici ISTAT dal 06/05/1981 all'attualità, ed interessi legali sulla somma non rivalutata dalla domanda al soddisfo;

- condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per spese, € 1.800,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, in favore della ricorrente, che distrae a beneficio dell'avv. Antonio Aceto;
- poneva in via definitiva a carico della Provincia le spese di C.T.U.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, è pari ad € 18.690,36 (All. "D<sub>1</sub>") derivato dal calcolo degli interessi legali decorrenti dalla data del 06/05/1981 a quella del 30/11/2006 (All. "D<sub>2</sub>"), dal calcolo della rivalutazione monetaria della somma di € 2.138,13 dal 06/05/1981 al 30/11/2006 (All. "D<sub>3</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 8627 del 26/10/06 (All. "D<sub>4</sub>"), e nell'importo determinato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) - <u>per sorta capitale</u>	€ 2.138,13
- <u>per interessi legali sulla somma di € 2.138,13 dal 06.05.1981 al 30.11.2006</u>	€ 3.001,44
- <u>per rivalutazione monetaria dell'importo di € 2.138,13 dal 06.05.1981 al 30.11.2006</u>	€ 5.429,69
<b>Sommano:</b>	<b>€ 10.569,26</b>
B) - <u>per spese di giudizio, onorari, cpa, IVA (€ 6.121,10) oltre spese di CTU e successive, per complessivi:</u>	€ 8.121,10
<b>Sommano:</b>	<b>€ 8.121,10</b>
<b><u>IMPORTO COMPLESSIVO</u></b>	<b>€ 18.690,36</b>

Avverso tale sentenza non è stato proposto appello non ricorrendone i presupposti, come da parere del difensore di 1° grado avv. D'Agostino del 04/09/2006 (All. "D<sub>5</sub>").

- E) Sentenza n. 1138/2006 del Tribunale di Benevento - Sezione Civile - del 01/06/2006, notificata a questo Ente il 14/07/2006, riguardante il giudizio SILVESTRI CARMELA E CALABRESE COSIMO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione dinanzi al Tribunale Regionale della Acque Pubbliche, notificato a questo Ente il 17/05/2002, dai Sigg. SILVESTRI CARMELA e CALABRESE COSIMO (rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pica), proprietaria e locatario di un complesso immobiliare sito in agro di Casalduni, alla c.da Capitorito, costituito da un fabbricato per civile abitazione, un fabbricato per deposito pertinenze agricole ed un box metallico adibito a deposito di attrezzi agricoli, adiacenti alla strada Provinciale Ponte - Casalduni. Con tale atto, veniva richiesto al Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione Civile -, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'invasione di acqua e fango provenienti dalla strada Provinciale in occasione delle piogge verificatesi il 25 e 26 luglio 1997. Gli Attori spiegavano che ciò era avvenuto per la omessa manutenzione della cunetta di scolo della strada provinciale. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dichiarava la propria incompetenza. Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Grosso. A seguito dello svolgimento del Giudizio, il Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione Civile-, per le motivazioni esposte nella sentenza n. 1138/2006, ha ritenuto fondata la domanda dei ricorrenti,

riconoscendo agli stessi il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, come quantificati dal C.T.U., in complessivi € 8.041,47 (£ 15.570.466), e sulla domanda proposta dai Sigg. Silvestri Carmela e Calabrese Cosimo, si è pronunciato:

- condannando la Provincia di Benevento al pagamento, in favore degli Attori, della somma di € 8.041,47 oltre alla rivalutazione monetaria calcolata dal 26.7.1997 al soddisfo, ed agli interessi calcolati sulla somma rivalutata dal 26.07.1997 al soddisfo;
- condannando la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, è pari ad € 16.470,94 (All. "E<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo della rivalutazione monetaria della somma di € 8.041,47 dal 26/07/1997 al 01/06/2006 (All. "E<sub>2</sub>"), degli interessi sulla somma di € 8.041,47, rivalutata di anno in anno dal 26.07.97 al 01.06.2006 (All. "E<sub>3</sub>"), il tutto gravato degli interessi legali dal 01.06.2006 al 30.11.2006 (All. "E<sub>4</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 8627 del 26/10/06 (All. "E<sub>5</sub>"), nell'importo determinato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale a titolo di risarcimento danni</u>	€ 8.041,47
– <u>rivalutazione monetaria dal 26/07/1997 al 01/06/2006 sulla somma di € 8.041,47</u>	€ 1.688,94
– <u>interessi sulla somma di € 8.041,47 rivalutata di anno in anno dal 26/07/1997 al 01/06/2006</u>	€ 2.446,25
– <u>interessi legali dal 01/06/2006 al 30/11/2006 su € 12.176,66:</u>	€ 151,78
<b>Sommano:</b>	<b>€ 12.328,44</b>
B) – <u>per spese di giudizio, onorari CPA, IVA (€ 3.642,50) e successive (€ 500,00)</u>	€ 4.142,50
<b>Sommano:</b>	<b>€ 4.142,50</b>
<b><u>IMPORTO COMPLESSIVO</u></b>	<b>€ 16.470,94</b>

Avverso tale sentenza non è stato proposto appello non ricorrendone i presupposti come da parere del difensore di 1° grado avv. Assunta Grosso del 20/09/2006 (All. "E<sub>6</sub>").

F) Sentenza n. 358/05 del Tribunale Benevento -Sezione Stralcio- del 19/02/2004, notificata a questo Ente il 26/07/2006, riguardante il giudizio MAIO MARIO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 04.01.1989 dal Sig. MAIO MARIO (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto), nella qualità di proprietario di un fondo sito nel Comune di Ceppaloni (BN), alla località Rotola, identificato al catasto al f. 13 p.lle 282 e 297.

Con l'atto di citazione il sig. MAIO, nella qualità di proprietario dei fondi, richiedeva al Giudice del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio, di sentire condannare la Provincia di Benevento al

risarcimento dei danni per abusiva ed illegittima occupazione del terreno innanzi citato ed al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 22.02.1989 si costituiva in giudizio questo Ente chiedendo il rigetto della domanda proposta dal Maio, eccependo che in data 20.02.1985 il ricorrente aveva accettato l'indennità determinata dall'Ente e, quindi, in sostanza, con tale atto, si era realizzato una cessione volontaria del bene con la conseguente definizione di ogni reciproca pretesa. Espletata la C.T.U., all'udienza del 20.03.1995 la causa passava in decisione. Con l'ordinanza del 15.04.1996, il Collegio del Tribunale di Benevento rimetteva la causa sul ruolo, per l'espletamento di un supplemento di consulenza tecnica, per il ricalcolo dei danni a seguito della entrata in vigore del D.L. 549/95 convertito con legge n. 662/96, che modificando l'art. 1 c. 65, l'art. 5 bis L. 359/92, aveva esteso il criterio di determinazione legale del risarcimento anche alle ipotesi di occupazione illegittima. Il suddetto supplemento di consulenza fu affidato al dott. Vincenzo De Gregorio e redatto in data 09.02.2001, con il quale, il medesimo CTU, evidenziava che non era necessario rideterminare i danni calcolati con la precedente CTU, in quanto, successivamente alla entrata in vigore della L. 662/96, erano intervenute numerose sentenze della suprema Corte di Cassazione con le quali si affermava che la normativa di cui alla predetta legge si applicava solo ai suoli edificabili e non ai suoli agricoli. All'udienza del 10.06.2002, rassegnate le conclusioni, la causa passava in decisione. Con ordinanza del 28.10.2002, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione e all'udienza del 10.11.03 veniva definitivamente introitata a sentenza.

Il giudice, per le motivazioni riportate in sentenza, ha ritenuto di dover accogliere la domanda della ricorrente, non ritenendo condivisibile, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la prospettazione di questo Ente, secondo la quale con la cessione volontaria del bene da parte del proprietario del fondo occupato, si sarebbe verificato il passaggio della proprietà del cespite in favore dell'Ente occupante, per modo che al cedente non sarebbe rimasto che un diritto di credito. Infatti il Giudice nella propria decisione osserva che, con decreto n. 4206 reso dal Sindaco di Ceppaloni in data 11.07.79, veniva autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza del fondo di proprietà Maio in favore della Provincia, per la realizzazione del tronco stradale di collegamento della frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – S.S. 88, per la durata di anni 5, e che la presa di possesso e stato di consistenza del fondo avveniva il 13.09.79, come da verbale sottoscritto dalle Parti.

I lavori terminavano in data 06.05.1981 e, quindi, in tale data si perfezionava il passaggio della proprietà dell'immobile in favore della P.A., a titolo originario, in virtù della cosiddetta accessione invertita. In data 20.02.1985 il ricorrente, proprietario del fondo, sottoscriveva una dichiarazione a favore della Provincia, contenente la cessione volontaria e l'accettazione dell'indennità, determinata, in applicazione degli artt. 16 e 17 della L. 22.10.1971, in £ 191.700. Tale dichiarazione, asserisce il Giudice, al contrario di quanto sostiene la P.A., non ha sortito alcun effetto giuridico, e deve ritenersi nulla la volontaria cessione, atteso che è intervenuta successivamente all'acquisto già avvenuto a titolo originario da parte dell'Ente espropriante. Infatti, il sig. Maio, al momento della sottoscrizione, non era più proprietario dell'immobile, che era stato acquistato dalla Provincia, con l'accessione invertita, sin dal 05.06.1981, epoca in cui i lavori erano terminati. A conferma di questa sua decisione, il Giudice menziona l'orientamento consolidato sulla questione da parte della Suprema Corte e ricorda in particolare la decisione 3329/96, resa nel giudizio analogo intercorso tra questo stesso Ente ed il sig. Iannace Giacinto, di conferma della decisione della Corte di Appello di Napoli – I Sezione, n. 33/1993, nelle quali veniva affermata "la nullità dell'asserito contratto di cessione



volontaria per difetto di oggetto ai sensi dell'art. 1325 e 1418 del C.C.". – Sulla scorta di tanto il giudice ha concluso che "in mancanza del compimento dell'iter espropriativo, l'occupazione operata dalla convenuta deve considerarsi illegittima, e pertanto produttiva di danni risarcibili, come in atti richiesti" – Sempre nel capitolo "MOTIVI DELLA DECISIONE" della sentenza di che trattasi, il Giudice, anche sulla scorta della prima C.T.U. di cui alla relazione del 03.11.1993, così ridetermina le varie voci che integrano globalmente il risarcimento del danno:

- valore della superficie occupata (€/mq. 4,64x1.285 mq)	€ 5.962,82
- deprezzamento della superficie residua della particella n. 297 [(mq. 3.950,00 – mq. 780,00)x €/mq. 4,64x0,18]	€ 2.647,58
<b>Sommano</b>	<b>€ 8.610,40</b>

Su tale somma, conclude il giudice, detratto l'acconto percepito, gravato da interessi maturati, decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 06.05.81.

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Mario D'Agostino.

Pertanto, a seguito dello svolgimento del Giudizio, con la Sentenza n. 358/2005, il Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal sig. Maio Mario:

- dichiarava illegittima l'occupazione del terreno dell'attore da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.610,40, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali dal 06.05.1981 (data dell'irreversibile trasformazione) fino al soddisfo, decurtato dell'acconto riscosso gravato di interessi maturati dalla data dell'incasso;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.270,23, di cui € 597,03 per spese, € 2.248,51 per diritti ed € 4.424,69 per onorari, oltre il 12,50% per rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, attribuendo il tutto all'Avv. Antonio Aceto ex art. 93 c.p.c. per averne fatta anticipazione
- poneva a carico della Provincia di Benevento le spese di C.T.U. come liquidate in decreto.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, pari ad € 53.987,89 (All. "F<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo della rivalutazione monetaria della somma di € 8.610,40 dal 06.05.1981 al soddisfo (All. "F<sub>2</sub>"), dal calcolo degli interessi legali decorrenti dalla data del 06.05.1981 a quella del 30/11/2006 (All. "F<sub>3</sub>"), detratto dell'acconto riscosso gravato di interessi maturati dalla data dell'incasso (All. "F<sub>4</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 8627 del 26/10/06 (All. "F<sub>5</sub>"), e nell'importo rideterminato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale	€ 8.610,40
– per rivalutazione monetaria dal 06.05.1981 al soddisfo della somma di € 8.610,40	€ 21.723,64
– per interessi legali sulla somma di € 8.610,40 dal 06.05.1981 al 30.11.2006	€ 12.087,00
<b>Sommano:</b>	<b>€ 42.421,04</b>
A <sub>1</sub> ) A detrarre	
– acconto riscosso in data 20.02.1985	€ 99,00

- interessi maturati dalla data dell'incasso al 30.11.2006	€ 120,18
Sommano	€ 219,18
<b>Totale (A - A,) Sommano</b>	<b>€ 42.201,86</b>

B) - per spese di giudizio, onorari, CPA, IVA, (€ 9.786,03)	
oltre spese di CTU e successive, per complessivi:	€ 11.786,03
Sommano:	<u>€ 11.786,03</u>

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 53.987,89**

Avverso tale sentenza non è stato proposto appello, non ricorrendone i presupposti, come da parere del difensore di 1° grado avv. D'Agostino del 04/09/2006 (All. "F<sub>6</sub>").

G) Sentenza n. 1098/06 del GIUDICE del Tribunale di Benevento del 12/06/2006, notificata a questo Ente il 20/09/2006, riguardante il giudizio **COLETTA VITTORIO** (attore) C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente nel Maggio 1999 dal Sig. COLETTA VITTORIO (rappresentato e difeso dall'avv. Marialuisa Cavuoto), proprietario di un immobile adiacente alla strada Provinciale, ex Nazionale 372, riportato in catasto alla p.lla 584, f. 174 del comune di Ponte, con il quale veniva richiesto al Giudice del Tribunale di Benevento, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni subiti al Fabbricato di proprietà per ristagni idrici ed infiltrazioni di acqua piovana. Il COLETTA asseriva che i danni verificatisi erano dovuti alla variazione della pendenza trasversale della strada determinatasi a seguito delle continue ricariche di asfalto sul manto stradale per la costruzione di servizi, precludendogli, oltretutto, questo aumento di quota della sede stradale, l'esecuzione di lavori di sistemazione della zona antistante il fabbricato per le conseguenti difficoltà di accesso degli autoveicoli. Il COLETTA quindi sosteneva che era necessario ripristinare la sede stradale come era all'origine, per permettere il normale deflusso delle acque. Poiché la causa non veniva tempestivamente iscritta a ruolo, con successivo atto di citazione il Coletta conveniva questo Ente in riassunzione per sentirsi accogliere le succitate conclusioni.

Questo Ente si costituiva contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa. Venivano raccolte prove orali e disposta la C.T.U.; all'udienza del 21.01.06 le parti precisavano le conclusioni innanzi all'Ufficio del Giudice del Tribunale di Benevento, subentrato a quello soppresso di Pretura e la causa veniva ritenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Il Giudice sulla scorta degli atti del giudizio, per le motivazioni riportate nella sentenza, ha valutato dover accogliere la domanda del ricorrente tesa al risarcimento del danno causato alla discesa carrabile realizzata sul suolo di proprietà dello stesso, e che conduce al lato posteriore del fabbricato dalla propria abitazione. Ai fini della quantificazione del danno, il Giudice, rifacendosi alle risultanze della C.T.U. (che ha ritenuto il deflusso delle acque meteoriche non regimentate, concausa acceleratrice dell'ordinaria usura nel tempo, quantificabile nella misura del 50%), lo ha quantificato in complessivi € 3.942,00.

In conclusione, a seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo dell' avv. Giuseppe Parente, il Giudice del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. Coletta:

- ha ordinato a questo Ente di porre in essere, compatibilmente con l'accesso alla discesa carrabile che conduce al lato posteriore del fabbricato, le opere necessarie a convogliare le acque meteoriche provenienti da monte, in modo tale da evitare che le stesse abbiano a confluire nel fondo dell'attore;
- ha condannato la Provincia di Benevento al risarcimento del danno, in favore del sig. Coletta, determinato in € 3.942,00 oltre interessi legali a calcolarsi dal 14.05.1999 al soddisfo;
- ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 216,79 per spese, € 1.160,00 per diritti, € 1.300,00 per onorari di avvocato, oltre il rimborso forfetario delle spese, IVA e CPA come per legge, oltre ancora al rimborso delle spese di c.t.u. anticipate dall'attore.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo di sentenza, è pari ad € 8.769,97 (All. "G<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi legali sull'importo di € 3.942,00, decorrenti dalla data del 14.05.1999 a quella del 30/11/2006 (All. "G<sub>2</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 6946 del 26/09/06 (All. "G<sub>3</sub>"), così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale	€ 3.942,00
– per interessi legali dal 14.05.1999 al 30.11.06	€ 823,23
<b>Sommano:</b>	<b>€ 4.765,23</b>
B) – per spese legali, onorario, diritti, cpa ,IVA e CTU	€ 4.004,74
<b>Sommano:</b>	<b>€ 4.004,74</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO:**

**€ 8.769,97**

H) Sentenza n. 2674/06 della Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile del 22/06/2006, (appellante alla sentenza precedente n. 871/03 del Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Stralcio del 12/02/2003), notificata a questo Ente il 18/10/2006, riguardante il giudizio LEONE GEMMA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato a questo Ente il 18/08/1989, dalla sig.ra Leone Gemma – residente a Benevento, Via Maria Pacifico n. 40- (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aceto), proprietaria di un fondo sito in San Leucio del Sannio – contrada S. Marcello - , distinto in catasto al f. 9 p.lla 156, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, la condanna della Provincia di Benevento al risarcimento dei danni dovuti all'occupazione illegittima, nel 1979, del suolo per la costruzione della strada Provinciale che collega la frazione Maccabei alla S.P. Ceppaloni - S.S. 88. L'Attore asseriva, che con la costruzione della strada (nel 1981) si era verificata l'irreversibile destinazione del fondo, per cui si era verificato l'acquisto per accessione invertita. L'Attore affermava inoltre, che l'Amministrazione Provinciale (nel 1985) aveva versato un acconto in suo favore, senza però provvedere al saldo. Nella sentenza di che trattasi l'Amministrazione Provinciale di Benevento era difesa dall' avv. Mario D'Agostino.

Con la sentenza 871/03 del 12.02.2003, depositata in Cancelleria il 24.04.2003 e notificata a questo Ente, il Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, per tutte le motivazioni in essa riportate, ritenuto che il trasferimento dell'immobile era avvenuto a titolo originario per effetto della accessione invertita, verificatasi per effetto della esecuzione dell'opera pubblica e della definitiva trasformazione del suolo e della scadenza del termine quinquennale fissato per la occupazione temporanea d'urgenza (la quale aveva avuto luogo l'11.08.79), accoglieva la domanda e, sulla scorta dell'elaborato depositato dal C.T.U., da cui dichiarava di non volersi discostare, così si pronunciava sulla domanda della Sig.ra Leone:

- A) condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento della somma di € 1.150,00, per il risarcimento dei danni subiti, detratto dell'acconto ricevuto, somma a cui vanno aggiunti gli interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- B) condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese processuali per la somma complessiva, liquidata, in mancanza di nota spesa, in € 1.698,14, di cui € 105,87 per spese, € 542,27 per competenze, € 1.050,00 per onorari oltre IVA e CPA nella misura di legge, somma già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.
- C) poneva a carico della parte soccombente le spese di CTU così come statuite nel procedimento.

La Sig.ra Leone Gemma era ricorsa in Appello, e con atto notificato il 20.06.2003 sosteneva:

- che il primo giudice, per risarcimento dei danni subiti aveva liquidato la somma di € 1.150,00 invece che quella di € 1.316,45, (£ 2.549.000), determinata dal CTU, (depurata dell'acconto di € 136,63 - £ 264.545 - somma erogata dall'Amministrazione Provinciale) ed omettendo di maggiorarla di rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisizione di fatto dell'area (11.08.1984);
- che il giudice di primo grado aveva errato non facendo decorrere gli interessi dalla consumazione dell'illecito e quindi dalla data dell'occupazione, avvenuta in data 11.08.1979, o dalla data dell'irreversibile trasformazione del suolo con il completamento dei lavori, avvenuto il 06.05.1981.

La Leone, pertanto, chiedeva la riforma della impugnata sentenza n. 871/03, con la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per quanto innanzi esposto, oltre al pagamento delle spese di secondo grado di giudizio, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1.316,45 (o di quella diversa ritenuta dalla Corte) oltre rivalutazione dal 06.05.1981, data di acquisizione, al soddisfo, e con interessi legali dall'11.08.79 o, almeno, dal 06.05.81, data di ultimazione dei lavori, da calcolarsi sulla somma rivalutata all'attualità secondo l'indice medio degli interessi dei vari periodi oppure sulla somma rivalutata anno per anno.

Nel giudizio di cui alla sentenza 2674/2006, l'Amministrazione Provinciale di Benevento era difesa dall'avv. Mario D'Agostino.

A seguito dello svolgimento del Giudizio, con la Sentenza n. 2674/2006, la Corte di Appello di Napoli Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla sig.ra Leone Gemma, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma del capo A) della impugnata sentenza 871/03:

- condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.140,85 (detratto però da tale somma il già versato acconto di € 136,63), aggiornata al 04.05.1994, oltre rivalutazione monetaria intervenuta successivamente, da calcolarsi anno per anno in base agli indici ISTAT, per l'aumento dei prezzi al minuto dei beni al consumo, e interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate fino alla data di questa sentenza, nonché, successivamente, dei soli interessi al tasso legale sulla somma definitivamente rivalutata;
- condannava la Provincia di Benevento, a rivalere l'appellante delle spese sostenute per il doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado, comprese le spese di consulenza, come nella sentenza appellata, e per questo grado di giudizio in € 1.700,00, di cui € 500,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre maggiorazione, come per legge, di diritti ed onorari per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'Avv. Antonio Aceto, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.

L'importo complessivo, determinato sulla scorta dei dispositivi delle due sentenze, è pari ad € 8.011,42 (All. "H<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo della rivalutazione monetaria dal 04.05.1994 al 22.06.06, della somma di € 1.004,22 (€ 1.140,85 - € 136,63 quale acconto) (All. "H<sub>2</sub>"), dal calcolo degli interessi legali decorrenti dalla data del 04.05.1994 a quella del 22.06.2006 sulla somma rivalutata al 22.06.06 (All. "H<sub>3</sub>"), dagli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma definitivamente rivalutata (All. "H<sub>4</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali, di primo e secondo grado di giudizio, secondo le note del Settore Avvocatura prot. n° 8615 del 26/10/06 (All. "H<sub>5</sub>"), nell'importo rideterminato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale	€ 1.004,22
– per rivalutazione monetaria dal 04.05.1994 al 22.06.06	€ 353,98
– per interessi sulla somma di € 1.358,20 dal 04.05.1994 al 22.06.2006	€ 778,64
– per interessi sulla somma definitivamente rivalutata € 1.358,20 (€ 1.004,22+€ 353,98) dal 22.06.06 al 30.11.06	€ 14,98
<b>Sommano:</b>	<b>€ 2.151,82</b>

B) – per spese di giudizio, onorari, CPA, IVA di primo e secondo grado (€ 4.859,60) e spese successive (€ 1.000,00)	€ 5.859,60
<b>Sommano:</b>	<b>€ 5.859,60</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 8.011,42**

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 2674/06 verrà proposto nei termini ricorso per Cassazione a mezzo l'Avvocatura Provinciale, ricorrendone i presupposti, come da nota prot. n. 8615 del 26/10/06 (All. "H<sub>6</sub>").

**I) Sentenza n° 538/2001 del 16/02/2001 (depositata in cancelleria il 02.03.2001) della Corte di Appello di Napoli -Sezione Prima Civile, (appellante alla Sentenza del Tribunale di**

Benevento -Sezione Civile, n. 406/98 del 05.05.1998 - notificata a questo Ente il 25/09/2006, riguardante il giudizio PORCARO ENRICO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 04/01/1989, dal Sig. PORCARO ENRICO (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto), proprietario di un fondo sito nel Comune di Ceppaloni, alla contrada Rotola, riportato in catasto alla partita 1615, f. 13 p.la 301 e alla partita 7373, f. 16 particelle 99, 228, 106 e 107; con il quale veniva richiesto di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni dovuti all'illegittima occupazione parziale del suolo per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei alla S.P. Ceppaloni - S.S. 88, e sentire condannare la stessa al risarcimento del danno subito e subendo, comprendente il valore venale del terreno irreversibilmente occupato, la diminuzione del valore del residuo fondo ed ogni altro danno ed indennizzo, ivi compreso quello della svalutazione monetaria, con gli interessi legali e la refusione delle spese del procedimento. Nel giudizio relativo alla sentenza di che trattasi, l'Amministrazione Provinciale di Benevento era difesa dall' avv. Leonardo Verrilli.

Con la Sentenza n. 406/98 del 05.05.98, il Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedeva:

- accoglieva la domanda dell'attore (sig. Porcaro Enrico) e condannava la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 8.382,77 (£ 16.231.309) a titolo di risarcimento danni da accessione invertita, oltre interessi al tasso equitativo del 4,5% dal 13 Settembre 1984 al soddisfo;
- condannava inoltre la medesima Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquidava in € 3.791,60 (£ 7.341.555), di cui € 1.130,81 (£ 2.189.555) per spese, ivi compresi € 827,36 (£ 1.602.000), per spese di CTU, € 1.549,37 (£ 3.000.000) di onorario, € 1.111,42 (£ 2.152.000) di diritti, oltre IVA, se non detraibile, e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Aceto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Il PORCARO era ricorso in Appello e, con atto notificato il 20.01.1999, lamentava quanto segue:

- che il Tribunale di Benevento aveva erroneamente proceduto al calcolo del risarcimento del danno, sulla base dei criteri previsti dall'art. 3, c. 65, della L. 662/96, inapplicabili nella fattispecie trattandosi di occupazione di suolo agricolo;
- che ha erroneamente calcolato gli interessi, non al tasso legale, ma a quello equitativo medio del 4,5 %;
- che ha omesso la liquidazione della indennità per occupazione legittima, pure richiesta in citazione.

A seguito dello svolgimento del Giudizio, con la Sentenza n. 538/2001, i Giudici della Corte di Appello di Napoli - Sezione Prima Civile, ritenuto di accogliere, almeno parzialmente, il ricorso in appello definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal sig. Porcaro Enrico:

- accoglieva l'Appello per quanto di ragione, e condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore della somma di € 18.607,85 (£ 36.029.820), (somma già rivalutata all'attualità - 16.02.2001, data della sentenza n. 538/2001- ) a titolo di risarcimento del danno subito da occupazione illegittima e l'attribuzione, sulla somma rivalutata, di interessi determinati in base ad un saggio medio equitativamente determinato

nel 4,5% (dalla data dell'evento alla presente decisione – 16.02.2001 –) oltre ancora gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;

- condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.882,49 (£ 3.645.000), di cui € 294,38 (£ 570.000) per spese, € 219,49 (£ 425.000) per diritti e € 1.368,61 (£ 2.650.000) per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario sulle somme dovute per diritti ed onorari ex art. 15 T. P. disponendo che la stessa sia attribuita al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

L'importo complessivo, determinato sulla scorta del dispositivo delle 2 sentenze, è pari ad € 46.636,37 (All. "I<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi al tasso legale del 4,5% dal 13.09.1984 al 16.02.2001 sulla somma di € 18.607,85 (All. "I<sub>2</sub>"); dagli interessi, calcolati sulla somma di € 32.372,56 (All. "I<sub>3</sub>"); e dal dettaglio delle spese processuali, di primo e secondo grado di giudizio, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 8032 del 03.10.2006 (All. "I<sub>4</sub>"), nell'importo rideterminato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale</u>	€ 18.607,85
– <u>per interessi al tasso del 4,5% annuo, dal 13.09.1984 al 16.02.2001 sulla somma di € 18.607,85</u>	€ 13.764,71
– <u>per interessi sulla somma di € 32.372,56 ( capitale + interessi ) dal 16.02.2001 al 30.11.2006</u>	€ 5.287,81

**Sommano:** € 37.660,37

B) – <u>per spese di giudizio, onorari, CPA, IVA di primo e secondo grado (€ 7.976,00) oltre spese successive (€ 1.000,00)</u>	€ 8.976,00
--	------------

**Sommano:** € 8.976,00

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 46.636,37

Avverso tale sentenza non è stato proposto ricorso per Cassazione come da parere dell'avv. Pagano del 07/07/03 difensore nel giudizio di 2° grado.

- J) Sentenza n. 2487/2005 della Corte di Appello di Napoli -Sezione Prima Civile, del 13/05/2005 - depositata il 31.08.2005 - ( appellante alla Sentenza n. 786/03 del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, del 23/01/2003 – depositata in cancelleria il 11.04.2003), notificata a questo Ente il 04/08/2006, riguardante il giudizio ROMANO CARMINE e MASSARO ROSA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 25/04/1989, dai sigg. Romano Carmine e Massaro Rosa (rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Aceto), proprietari di un fondo sito in Ceppaloni, con il quale veniva richiesto la condanna della Provincia di Benevento al risarcimento dei danni dovuti all'occupazione illegittima di mq. 6,00 del suolo per la costruzione della strada Provinciale che collega la frazione Maccabei alla S.P. Ceppaloni - S.S. 88. L'Attore asseriva, che con la costruzione della strada si era verificato l'irreversibile destinazione del fondo, per cui si era verificato l'acquisto per accensione invertita.

Nella sentenza di che trattasi l'Amministrazione Provinciale di Benevento era difesa dall'avv. Mario D'Agostino.

Con la sentenza 786/03, il Giudice del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, pronunciandosi sulla domanda dei Sigg. Romano Carmine e Massaro Rosa, in accoglimento integrale della stessa, così decideva:

- condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento di € 1.549,37, (rapportati all'attualità), per il risarcimento dei danni subiti, a seguito della illegittima occupazione, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese processuali per la somma complessiva di € 2.372,69, di cui € 154,93 per spese, € 926,62 per competenze e € 1.291,14 per onorari oltre IVA, CPA nella misura di legge già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392), da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario;
- poneva a carico della parte soccombente le spese di CTU così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

La Provincia di Benevento sostenuta e difesa dall'Avv. Mario D'Agostino era ricorsa in Appello, e, con atto notificato il 21.01.05, sosteneva:

- l'incompetenza del giudice adito, perché, essendo la procedura espropriativa di cui è a causa del tutto legittima per intervenuta cessione del fondo da parte degli attori, la domanda di determinazione delle giuste indennità di occupazione era devoluta alla Corte di Appello competente per territorio;
- in subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, comunque, l'erronea quantificazione del danno, posto che di fatto erano stati occupati solo mq. 6,00 di suolo e nessun danno aveva subito il fondo residuo, con la conseguenza che nullo era dovuto agli attori oltre la somma di € 188,11 (£ 364.230) già corrisposta.

Gli Appellati, costituitisi, hanno richiesto il rigetto dell'appello sostenendone l'infondatezza, e con appello incidentale, hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata:

- gli interessi legali fossero riconosciuti, con decorrenza dal 14.09.1979 o quantomeno dal 06.05.1981, data di ultimazione dei lavori, sulla somma rivalutata all'attualità secondo l'indice medio degli interessi nei vari periodi oppure sulla somma rivalutata anno per anno;
- la rivalutazione monetaria fosse ricalcolata correggendo l'errore commesso dal Tribunale, e conseguentemente la Provincia di Benevento fosse condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, come riliquidati dalla Corte;
- fossero riliquidate le spese di lite del giudizio di primo grado, tenendo conto della tariffa forense e della effettiva attività professionale svolta, nonché della maggiore somma liquidata, con vittoria anche delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione;

A seguito dello svolgimento del Giudizio, con la Sentenza n. 2487/2005, la Corte di Appello di Napoli - Sezione Prima Civile, per le motivazioni espresse in sentenza, valutando l'appello proposto da questo Ente, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai sigg. Romano Carmine e Massaro Rosa:

- dichiarava l'inammissibilità dell'appello principale, con conseguente inefficacia dell'appello incidentale spiegato dal Romano e dalla Massaro;



➤ dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.

L'importo complessivo, determinato sulla scorta dei dispositivi delle due sentenze, è pari ad € **6.692,07** (All. "J<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi legali dal 23.01.2003 (data della sentenza n. 786/03) al 30.11.2006 sulla somma di € 1.549,37 (All. "J<sub>2</sub>"); e dal dettaglio delle spese processuali, di primo grado di giudizio, nell'importo rideterminato in via definitiva dal medesimo Settore Avvocatura, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale</u>	€ 1.549,37
– <u>per interessi sulla somma di € 1.549,37 dal 23.01.2003 al 30.11.2006</u>	€ 156,70
<b>Sommano:</b>	<b>€ 1.706,07</b>
B) – <u>per spese di giudizio di primo grado, onorari, CPA, IVA spese di CTU e successive, per complessivi</u>	€ 4.986,00
<b>Sommano:</b>	<b>€ 4.986,00</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € **6.692,07**

Avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli n° 2487/05 è stato proposto ricorso per Cassazione a mezzo dell'Avvocatura Provinciale con atto notificato il 30/10/06 e pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

**K) Sentenza n. 104/2006 dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Agata dei Goti del 19.06.2006 e atto di precetto del 15/07/2006, notificati a questo Ente il 24.07.2006 (prot. gen. n. 20741 del 27.07.2006), riguardante il giudizio **IORE DOMENICO e IANNOTTA GIUSEPPINA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO**.**

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 16.09.2005 dai Sigg. Fiore Domenico e Iannotta Giuseppina (rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Viola), in qualità di proprietari di un fondo rustico, un capannone per il ricovero di animali domestici e attrezzi agricoli, in S. Agata dei Goti (BN) alla c.da Verroni, località Fontanelle.

Con l'atto di citazione i signori sopra menzionati, nella qualità di proprietari dei beni sopra citati, confinanti con strada provinciale S. Agata – S. Tommaso, richiedevano al Giudice di Pace di S. Agata dei Goti, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni subiti alla propria proprietà, in seguito alle forti piogge dei giorni 3, 4 e 5 del mese di Marzo dell'anno 2005, a causa delle inondazioni di acqua, mista a fango e pietrisco, provenienti dalla strada Provinciale. I signori attori asserivano che l'acqua aveva invaso il deposito agricolo, danneggiando alcune derrate ed alcuni capi di bestiame, presenti all'interno dello stesso, oltre a provocare diversi smottamenti, alcuni dei quali interessavano un muro di cinta, il quale cedeva in più punti, danneggiandosi. Per gli Attori ciò era dovuto alla mancata manutenzione della strada Provinciale ed all'assenza in quel tratto, di un sistema di cunette e di canali sufficienti a regimentare ed a smaltire correttamente l'enorme quantità di acqua.

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dagli avv.ti Candido Volpe e Vincenzo Catalano.

A seguito dello svolgimento del Giudizio, con la Sentenza n. 104/2006, il Giudice di Pace di S. Agata dei Goti, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai sigg. FIORE DOMENICO e IANNOTTA GIUSEPPINA, e per le motivazioni nella stessa riportate:

- condannava la Provincia di Benevento al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento dei 2/3 delle spese processuali che liquida, in tale misura, in complessivi € 960,00 di cui € 60,00 per spese, € 500,00 per onorari ed € 400,00 per diritti, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Oreste Viola per essersene dichiarato anticipatario, compensandole per la restante somma;

In seguito, con atto, notificato il 24.07.2006, i Sigg. Fiore Domenico e Iannotta Giuseppina, hanno intimato e fatto precetto all'Amministrazione Provinciale di Benevento di pagare quanto spettante entro e non oltre 120 GIORNI dalla notifica dell'atto (24/07/2006).

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 3.297,70 (All. "K<sub>1</sub>"), derivato dal calcolo degli interessi legali dal 04.03.2005 al 30.11.2006 sulla somma di € 1.500,00 (All. "K<sub>2</sub>"); dalle spese legali della Sentenza n°. 104/06, e delle spese di precetto del 15.07.2006, così come di seguito riportato:

A) – <u>per sorta capitale</u>	€ 1.500,00
– <u>per interessi dal 04.03.2005 al 30.11.2006 sulla somma di € 1.500,00</u>	€ 65,34
<b>Sommano:</b>	<b>€ 1.565,34</b>
B) – <u>per spese di giudizio, onorari, CPA, IVA di primo e secondo grado</u>	€ 1.299,30
– <u>per spese di Atto di Precetto del 15/07/2006</u>	€ 433,06
<b>Sommano:</b>	<b>€ 1.732,36</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.297,70**

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si PROPONE:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 202.946,04 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
- di far gravare la somma complessiva di € 202.946,04 sul cap. n. 12924 del bilancio 2006;
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

## DEBITI FUORI BILANCIO

Proposta di deliberazione in Consiglio Provinciale del

All.	DITTA	SENTENZA	Data	N.	Notificata	Importo Totale	
A	Formato Erminia	Tribunale di Benevento Sezione Stralcio	25/08/2006	1447/06	13/10/2006	€ 11.704,58	esproprio (SP Maccabei - SP Ceppaloni SS 88
B	Di Vizio Michele e Di Vizio M. Innocenza	Tribunale di Benevento Sezione Civile	25/02/2006	489/06	13/09/2006	€ 26.263,92	risarc. danni S.P. Montefalcone
C	Caporaso Luigia	Ufficio Giudice di Pace di Montesarchio	08/05/2006	270/06	29/09/2006	€ 2.420,82	risarc. danni S.P. Vitulanese
D	Zollo Carmela	Tribunale di Benevento Sezione Stralcio	17/11/2004	1081/05	26/07/2006	€ 18.690,36	esproprio (SP Maccabei - SP Ceppaloni SS 88
E	Silvestri Carmela e Calabrese Cosimo	Tribunale di Benevento Sezione Civile	01/06/2006	1138/06	14/07/2006	€ 16.470,94	risarc. danni S.P. Ponte- Casald.
F	Maio Mario	Tribunale di Benevento Sezione Stralcio	19/02/2004	358/05	26/07/2006	€ 53.987,89	esproprio (SP Maccabei - SP Ceppaloni SS 88
G	Coletta Vittorio	Tribunale di Benevento	12/06/2006	1098/06	20/09/2006	€ 8.769,97	risarc. danni S.P. ex SS 372
H	Leone Gemma	Corte di Appello di Napoli Sezione Civile	22/06/2006	2674/2006	18/10/2006	€ 8.011,42	esproprio (SP Maccabei - SP Ceppaloni SS 88
I	Porcaro Enrico	Corte di Appello di Napoli Sezione Prima Civile	16/02/2001	538/2001	25/09/2006	€ 46.636,37	esproprio (SP Maccabei - SP Ceppaloni SS 88
J	Romano Carmine e Massaro Rosa	Corte di Appello di Napoli Sezione Prima Civile	13/05/2005	2487/05	04/08/2006	€ 6.692,07	esproprio (SP Maccabei - SP Ceppaloni SS 88
K	Fiore Domenico e Iannotta Giuseppina	Giudice di Pace di S. Agata dei Goti	19/06/2006	104/06	24/07/2006	€ 3.297,70	risarc. Danni S.P. S.Agata - San Tommaso



A)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio (n° 11 sentenze) - PROVVEDIMENTI.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 3  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

*Grimaldi*

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 111 del 12 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione ASSESSORE GRIMALDI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

### REGISTRAZIONE CONTABILE

#### IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

#### REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € 202.946,04

di € 202946,04

Cap. 12924

Cap. 12924

Progr. n. 270

Progr. n. 2515/06

del 13-12-2006

Esercizio finanziario 2006

Esercizio finanziario 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

## IL CONSIGLIO

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura prot. n. 12837/S.I. del 30/11/2006 che di seguito si riporta integralmente:

*"Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:*

- A) Sentenza n. 1447/06 del GIUDICE del Tribunale Ordinario di Benevento – Sezione stralcio- del 25/08/2006, notificata a questo Ente il 13/10/2006, riguardante il giudizio **FORMATO ERMINIA (attore) C/ Provincia di Benevento.****

*Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 04/01/1989, dalla Sig.ra FORMATO ERMINIA (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aceto), proprietaria di un fondo sito in Ceppaloni alla località Taverna di Rotolo, riportato in catasto al f. 13 p.lla 452, con il quale veniva richiesto al Giudice del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni patiti in seguito all'occupazione del fondo ed alla perdita delle coltivazioni arboree che si trovavano nel soprasuolo, a causa della costruzione della strada Provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – S.S. 88, determinandosi la irreversibile trasformazione del fondo, senza che l'Ente Provincia avesse corrisposto quanto a lei spettante, salvo un acconto a lei versato, al quale non era poi seguito il saldo.*

*La ricorrente, in particolare, asseriva che non poteva ritenersi eseguita la cessione volontaria del bene in quanto la procedura espropriativa era iniziata in data 11/07/1979, con l'emissione da parte del Sindaco di Ceppaloni del decreto di occupazione temporanea di urgenza per 5 anni del fondo in questione, la presa di possesso era avvenuta il 02/09/1979 e non era stato mai emesso il decreto definitivo di esproprio, nonostante la scadenza del termine di occupazione legittima (in data 02/09/1984). Deducava, inoltre, la ricorrente che l'opera pubblica era stata ultimata in data 06/05/1981 e che, quindi, in tale data si era perfezionata la occupazione acquisitiva del fondo in parola in favore della Pubblica Amministrazione, a seguito della così detta "accessione invertita". Sempre con il richiamato atto di citazione la ricorrente invocava l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, che statuiva la nullità della cessione volontaria del fondo, avvenuta dopo l'acquisto del bene per accessione invertita, come nel caso in esame, poiché l'attrice aveva accettato l'indennità, e trasferito il bene, in data 18/04/1985, ovvero quando non era più proprietaria del bene. Inoltre deduceva che i danni subiti andavano quantificati in relazione alla originaria occupazione del fondo, pari a mq. 2.300,00, e non in virtù della minore estensione occupata dall'opera pubblica al momento del suo completamento, in quanto tutte le coltivazioni arboree furono eliminate dall'intera estensione occupata. Inoltre la ricorrente contestava la valutazione eseguita dal CTU che, a suo dire, non aveva tenuto conto della reale destinazione del suolo e del suo reale valore di mercato, riferito al 1981. –*

*La Provincia si costituiva e contestava le avverse deduzioni, eccependone l'infondatezza, precisando che le particelle indicate dall'attrice nell'atto introduttivo al giudizio, non erano ricomprese*

- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c."

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

#### DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi **€ 202.946,04** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
2. di far gravare la somma complessiva di **€ 202.946,04** sul **cap. n. 12924** del bilancio 2006;
3. di autorizzare i Dirigenti dei Settori per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c."

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---

---

---


Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE







Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

13  
06-1-07

Prot. n. 48.....

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

8 GEN. 2007

*M. NOSTO*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE

SEDE

**Oggetto: Delibera C.P. n. 111 del 12.12.2006 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (N. 11 SENTENZE) - PROVVEDIMENTI".-**

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*qu*





# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1576  
14-12-06

Prot. n. ..... 2643

Benevento, li. 18 DIC. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*M. N. S. A.*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL PRESIDENTE  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

S E D E

**Oggetto: Delibera C.P. N. 111 del 12.12.2006 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - (N. 11 SENTENZE) - PROVVEDIMENTI." -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo.

*Q. M.*

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -